



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO



CAMERA
ARBITRALE
MILANO

NONO RAPPORTO SULLA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIA ALTERNATIVA IN ITALIA



Proprietà letteraria riservata
© 2017, ISDACI

ISBN: 978-88-909270-6-5

Chiuso in redazione il 16 gennaio 2017

INDICE GENERALE

Introduzione

Massimo Maria Molla 5

La ricerca Isdaci sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia nel 2015

Vincenza Bonsignore 7

Le funzioni di risoluzione alternativa delle controversie nella riforma delle Camere di commercio

Tiziana Pompei 131

I dati dell'arbitrato amministrato: quali prospettive di crescita?

Rinaldo Sali 137

La mediazione ad una svolta

Chiara Giovannucci Orlandi 143

La via italiana alla mediazione: il modello forense ed il rinnovato approccio dell'avvocatura

Angelo Santi 155

INTRODUZIONE

Massimo Maria Molla*

Questa è ormai la nona edizione del *Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia* curato da ISDACI che, quest'anno, prende in esame l'applicazione degli strumenti extragiudiziali di composizione delle controversie nel nostro Paese nel 2015.

Si tratta senza dubbio di un lavoro importante, non solo perché frutto di una ricerca condotta in modo capillare che costituisce una risorsa preziosa e un punto di riferimento per tutti gli operatori del settore, ma anche perché verosimilmente, mai come in questo momento, l'attenzione nei confronti dei metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie (c.d. ADR) risulta essere particolarmente alta. Ciò, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, va ricordato che il Ministero della giustizia nel marzo 2016 ha costituito, presso l'Ufficio legislativo del dicastero, una Commissione di studio per l'elaborazione di una riforma organica degli ADR.

L'obiettivo è quello di armonizzare e razionalizzare un quadro normativo che attualmente sviluppa forme eterogenee di strumenti negoziali, a causa dei ripetuti interventi legislativi sulla materia, adottati appunto per favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura diversa di soluzione dei conflitti.

La creazione della Commissione non solo ha evidenziato l'importanza attribuita dal Ministero alla c.d. giustizia alternativa e al suo corretto sviluppo ma ha, altresì, ravvivato rispetto ad essa l'interesse dei soggetti che a vario titolo se ne occupano o, comunque, vi sono coinvolti.

Recentemente, peraltro, si è registrata anche una svolta importante – da qualcuno definita addirittura “epocale”- dell'avvocatura verso gli ADR, e la mediazione in particolare, che sono stati al centro del Congresso nazionale forense svoltosi a Rimini nell'ottobre 2016, intitolato appunto “Giustizia senza processo ? La funzione dell'Avvocatura ”.

In quella sede, è stato avviato un nuovo rapporto tra l'avvocatura italiana e i metodi stragiudiziali di composizione dei conflitti, intesi non più come fuga dal processo civile ma nemmeno come mera alternativa ad esso, bensì come

* Presidente Isdaci.

strumenti che debbono essere complementari ed autonomi rispetto alla giurisdizione, per non contrapporsi ad essa ma dialogare con essa, offrendo soluzioni valide alle controversie civili.

Nell'ambito del Congresso, in particolare, diversamente da quanto accaduto in passato, non è stata messa in dubbio la mediazione né vi è stata opposizione alla sua obbligatorietà, ma è stata addirittura proposta la possibilità che lo svolgimento della mediazione per accordo delle parti possa sostituire lo svolgimento della negoziazione assistita, anche quando quest'ultima è prevista come obbligatoria.

L'avvocatura ha dunque manifestato una chiara apertura verso la mediazione e gli ADR in generale, pur chiedendo che venga costantemente valorizzato il ruolo dell'avvocato all'interno della procedura.

Il panorama attuale ci induce a ritenere che il lavoro di diffusione della cultura e del corretto utilizzo degli strumenti c.d. di giustizia alternativa o, ancor meglio, di giustizia complementare, debba proseguire con immutato impegno e vigore da parte di tutti i soggetti coinvolti, ISDACI in primo luogo.

L'Istituto, infatti, da trent'anni con costanza e rigore scientifico - garantito anche dalla posizione di terzietà che riveste rispetto ai diversi soggetti interessati-, è impegnato a fornire un contributo concreto alla crescita e alla determinazione dei processi evolutivi della giustizia complementare a quella ordinaria, in ciò supportato anche dal proprio autorevole Comitato Scientifico. All'Unione Italiana delle Camere di commercio e alla Camera di commercio di Milano che riconoscono la serietà e il valore dell'operato di ISDACI e che da sempre sono impegnate nello sviluppo degli ADR, va un ringraziamento particolare, per avere inteso sostenere anche la realizzazione di questa nona edizione del Rapporto.

LA RICERCA ISDACI
SULLA DIFFUSIONE DELLA GIUSTIZIA ALTERNATIVA IN
ITALIA NEL 2015

Vincenza Bonsignore*

Sommario: 1. Premessa. - 2. La giustizia alternativa in Italia nel 2015: sguardo d'insieme. - 2.1 I Centri che hanno offerto servizi di giustizia alternativa in Italia nel 2015. - 2.2 La diffusione della giustizia alternativa in Italia nel 2015: numero delle domande, loro tipologia, durata e valore delle procedure. - 3. La giustizia alternativa in Italia nel 2015: analisi dettagliata. - 3.1 Presentazione della ricerca e dell'individuazione del campione. - 4. L'arbitrato amministrato. - 4.1 Le Camere Arbitrali esterne al sistema camerale. - 4.2 Le Camere Arbitrali delle Camere di Commercio. - 4.3 L'arbitrato amministrato in Italia nel 2015. - 5. La riassegnazione dei nomi a dominio. - 5.1 I centri di riassegnazione dei nomi a dominio. - 5.2 La riassegnazione dei nomi a dominio in Italia nel 2015. - 6. La mediazione e la conciliazione amministrata. - 6.1 Gli Organismi di Mediazione iscritti nel Registro. - 6.2 Le Camere di Mediazione e di Conciliazione amministrata delle Camere di Commercio. - 6.3 Le Camere di Mediazione e di Conciliazione amministrata esterne al Sistema camerale. - 6.4 La mediazione amministrata in Italia nel 2015: i dati del Ministero. - 6.5 Gli approfondimenti della indagine di Isdaci sulla mediazione amministrata in Italia nel 2015: i dati delle Camere di Commercio -7. La negoziazione assistita. 8. La conciliazione presso i Corecom. - 8.1 I Corecom. - 8.2 La conciliazione presso i Corecom nel 2015.

1. Premessa

La ricerca che si presenta nelle pagine seguenti è giunta, ormai, alla nona edizione¹ ed è il risultato di un lungo lavoro svolto da Isdaci, che ha dapprima

* Psicologa, psicoterapeuta, mediatrice e avvocato. Professore a contratto di Psicologia Giuridica Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

¹ Anche quest'anno la ricerca è stata commissionata da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Milano ad Isdaci e, su incarico dello stesso, a chi scrive.

Le otto precedenti edizioni del Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia sono visualizzabili e scaricabili all'indirizzo http://www.isdaci.it/index.php?option=com_content&view=article&id=29

realizzato un censimento di tutti i Centri, pubblici e privati, che abbiano offerto servizi di giustizia alternativa in Italia nel 2015 e, successivamente raccolto i dati relativi alle domande di ADR ricevute e alle procedure svolte. I dati così raccolti sono stati sistematizzati ed elaborati da chi scrive, per offrire una fotografia il più possibile rispondente alla realtà².

Ancora una volta, per uniformità e per semplicità, nel presente testo verranno convenzionalmente ricompresi nel novero degli strumenti A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) l'**arbitrato amministrato**, ovvero gestito dalle Camere Arbitrali attraverso il proprio regolamento; la **riassegnazione dei nomi a dominio**, secondo la procedura prevista dal registro "nic.it"; le **procedure di mediazione**, disciplinate dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, così come modificato dal c.d. "decreto del fare", ovvero, dal d.lgs. 69/2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e **quelle di conciliazione** ancora in vigore³. La presente edizione comprende, inoltre, un approfondimento relativo alla **negoziiazione assistita**, introdotta, con il dl. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla L. 162/2014) che prevede l'assistenza legale per il raggiungimento di un accordo di composizione della lite (convenzione di negoziazione assistita), redatto in forma scritta e sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati a pena di nullità, con efficacia di titolo esecutivo.

Gli strumenti di risoluzione delle controversie su elencati continueranno, nel presente testo, ad essere indicati per tradizione e semplicità come '**giustizia alternativa**', nonostante il Prof. Luiso⁴ abbia opportunamente contribuito a fare chiarezza in merito, distinguendo, da un lato, **gli strumenti contrattuali di risoluzione delle controversie, tra i quali principalmente la mediazione, che egli considera come veramente alternativi a quelli giurisdizionali dichiarativi, in quanto**

² La presente edizione esce in versione ridotta in quanto non ricomprende i dati relativi alla negoziazione paritetica, non ancora pubblicati al momento della chiusura della presente ricerca, e all'attività preventiva/risolutiva delle controversie svolta dalle Authority nazionali, nonché all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.

³ Ad esempio quella prevista nel settore delle telecomunicazioni presso i Corecom, disciplinata dalla delibera dell'Autorità Garante delle Telecomunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni, quella relativa alla subfornitura (l. 192/1998), nonché quella svolta dagli enti non iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi del d.lgs. 28/2010 (quale la Camera di arbitrato e conciliazione della Consob).

⁴ Luiso, *Giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?*, www.judicium.it

producono gli stessi effetti di questi ultimi, ma sulla base di una valutazione di opportunità che le parti compiono e senza la necessità del rispetto di regole che disciplinano la formazione dell'accordo, ovvero del contratto con il quale può chiudersi la procedura. Mentre, dall'altro lato vi è, invece, **l'arbitrato che, sempre secondo tale autore, rappresenta una giustizia alternativa, in quanto si basa sulla valutazione della realtà preesistente, come la sentenza del giudice e sul rispetto di regole procedurali per l'emanazione del lodo.** Si tratta, dunque, nel primo caso di **risoluzione autonoma della controversia**, nella quale gli autori dell'atto e i destinatari degli effetti dell'atto coincidono e l'atto, al quale giungono, è un contratto, le cui regole, sono state individuate dalle parti secondo una loro insindacabile valutazione di opportunità, e non secondo <<giustizia>> mentre non è rilevante come e chi abbia predisposto il testo contrattuale poiché le parti, prima di vincolarsi ad esso, ne conoscono il contenuto e sono in grado di valutare se risponde o meno ai loro interessi ed ai loro bisogni. Con la conseguenza che non vi sono invalidità dell'atto che possano derivare dalla violazione di regole relative alla sua formazione, in quanto tali regole non vi sono (se non quelle, generali, attinenti ai vizi del volere).

Mentre nella **risoluzione eteronoma della controversia** l'autore dell'atto ed i destinatari degli effetti dell'atto non coincidono, in quanto è un soggetto terzo ad individuare le regole concrete contenute nell'atto, che può essere vincolante o perché le parti hanno dato il loro assenso (come nell'arbitrato) o perché proviene da un potere pubblicistico-autoritativo, in grado di imporsi anche senza il consenso degli interessati. Dalla terzietà del soggetto, autore dell'atto, conseguono due importanti corollari: il terzo deve individuare le regole in questione sulla base della verifica della realtà sostanziale esistente e, dunque, secondo <<giustizia>> e l'atto in questione in tanto è valido, in quanto siano state rispettate le norme dettate per la sua formazione. In particolare, deve sempre essere garantito agli interessati il principio del contraddittorio nella fase dedicata alla verifica di ciò che costituirà poi il metro di giudizio del terzo. È sempre possibile, dunque, contestare l'efficacia dell'atto denunciando la sua invalidità, qualora esso si sia formato senza il rispetto delle regole che appunto ne disciplinano la formazione⁵.

⁵ F. P. Luiso, La direttiva 2013/11/UE, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, in www.judicium.it

Approfondire la natura e le peculiarità di questi istituti, permette di far discendere un importante corollario, che rappresenta una premessa imprescindibile del presente lavoro, ovvero, il fatto che, essendo definiti come forme di “giustizia alternativa” viene spontaneo, necessariamente, paragonarli nei numeri, negli esiti e nell’efficacia alla giustizia ordinaria, rischiando così di mortificarne la natura e il senso profondo. In altre parole, se, la giustizia alternativa viene vista, esclusivamente, in chiave deflattiva della giustizia ordinaria, o, ancora più, quale strumento di disincentivazione del ricorso ad essa, dopo anni di monitoraggio, si può forse ormai pacificamente affermare che essa non raggiunga pienamente tale scopo (nonostante la crescita dei numeri relativi alle domande, alle adesioni e agli esiti positivi che verrà illustrata nelle pagine che seguono), ma se vengono, più correttamente, interpretati quali istituti che presentano aspetti peculiari unici, validi in quanto tali, oltre che quali strumenti di promozione dell’accesso alla giustizia e di attuazione del principio di sussidiarietà della giurisdizione, tali per cui il ricorso al giudice togato rappresenta solo una delle *chance* a disposizione di chi voglia far valere i propri interessi, allora assurgono a ben altro ruolo, che può essere considerato in modo autonomo e che potrà essere apprezzato.

Venendo alle novità più rilevanti in materia di ADR nel 2015, si segnala, in primo luogo, la piena applicazione del **d.lgs. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in legge, con modifiche (10 novembre 2014, n. 162)** il quale ha previsto, al capo I, l’eliminazione dell’arretrato civile, attraverso la possibilità, con istanza congiunta delle parti, di trasferire le cause non assunte in decisione per il primo grado o per quello di appello, relative a diritti disponibili (con esclusione della materia del lavoro e previdenziale), in **sede di arbitrato *ad hoc*, con nomina degli arbitri da parte delle parti stesse o del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati**. Così come la piena attuazione del capo II, sempre della medesima legge di conversione, che ha previsto, invece, il **procedimento di negoziazione assistita** da avvocati, ovvero “*un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati*”, cui si è accennato poco sopra.

Dopo che la legge 6 agosto 2015, n. 132 (di conversione del d.l. 27 giugno 2015, n. 83) aveva introdotto in via provvisoria gli incentivi fiscali, la legge di

stabilità, 28 dicembre 2015, n. 208, al numero 618, ha modificato tale disciplina, prevedendo in via definitiva che: *“Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita (...) nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016”*, con entrata in vigore il 30 marzo 2016.

Inoltre, con **decreto 12 aprile 2016, n. 61**, il Ministro della Giustizia ha provveduto a ridurre del 30% gli importi relativi ai compensi degli arbitri “deflativi”, oltre a dettare ulteriori criteri per l’assegnazione degli arbitrati, a norma dell’art. 1, co. 5 e 5-bis, del d.l. 132 del 2014.

In materia di **mediazione**, come già riportato nella precedente edizione del presente rapporto, **il 14 luglio 2015 è stata emanata una circolare** che interpreta e chiarisce le forme di incompatibilità per i mediatori iscritti agli Organismi di Mediazione e per gli avvocati che li assistono, previste dall’art. 14 bis del d.m. 180/2010, come modificato dal d.m. 139/2014.

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 17 novembre 2015, ha accolto l’appello del Ministero della Giustizia, del Ministero dello Sviluppo Economico e di alcuni intervenienti, rigettando, invece, quello incidentale dell’Unione Nazionale delle Camere Civili.

Il Consiglio di Stato ha definitivamente statuito che la normativa sulla mediazione è del tutto conforme ai principi costituzionali, in quanto, una volta superato, anche grazie agli interventi normativi del 2013, il vizio di eccesso di delega, che aveva indotto la Corte Costituzionale, con la sentenza 272 del 2012, a dichiarare l’incostituzionalità della disciplina, non ha ritenuto di rinvenire manifesti e significativi profili di violazione dell’art. 24 Cost. ovvero di altri parametri di rango costituzionale.

In relazione alle c.d. spese di avvio, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul punto affermando che esse sono sempre dovute, ponendo la parola fine anche su tale questione. Com’è noto, a seguito della sentenza **del TAR Lazio**

del 23 gennaio 2015, n. 1351, non era stato più possibile per gli organismi richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo di indennità – in sede di primo incontro, anche se tale **decisione era stata sospesa dal Consiglio di Stato con ordinanza del 22 aprile 2015, n. 1694, nella quale si affermava che erano dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese vive documentate.**

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, infatti, dal momento che è stato erroneamente usato dalla Novella del 2013 il termine “compenso”, mentre si deve parlare più propriamente di ‘indennità’, sono dovute le spese di avvio, così come le residue spese disciplinate dal medesimo comma 9, essendo estranee alla nozione di ‘compenso’ – intesa quale corrispettivo di un servizio prestato – introdotta dal comma 5-ter dell’art. 17 del d.lgs. 28/2010.

Secondo il provvedimento del Consiglio di Stato in esame: *“Le spese di avvio, quantificate dal legislatore in modo fisso e forfettario (e, quindi, sganciato da ogni considerazione dell’entità del servizio effettivamente prestato dall’organismo di mediazione), vanno qualificate come onere economico imposto per l’accesso a un servizio che è obbligatorio ex lege per tutti coloro i quali intendano accedere alla giustizia in determinate materie. Pertanto, risulta confermato dal riconoscimento, a favore di chi tali spese abbia erogato, di un correlativo credito d’imposta commisurato alla somma versata e dovuto, ancorché in misura ridotta, anche nel caso in cui la fruizione del servizio si sia arrestata al primo incontro (art. 20, d.lgs. nr. 28/2010)”*.

Per quanto riguarda l’obbligo di formazione degli avvocati ‘mediatori di diritto’, il Consiglio di Stato, sempre nella medesima decisione, ha ripristinato l’obbligo di seguire l’intero percorso formativo previsto dal d.m. 180, sia per quanto riguarda l’obbligo di formazione presso gli enti previsti dal d.m., sia per il tirocinio.

Secondo il Consiglio di Stato: *“Non può sussistere dubbio sulla diversità ‘ontologica’ dei corsi di formazione e aggiornamento gestiti per l’avvocatura dai relativi ordini professionali - i quali possono prevedere anche una preparazione all’attività di mediazione, ma solo come momento eventuale e aggiuntivo rispetto ad una più ampia e variegata pluralità di momenti e percorsi di aggiornamento – rispetto alla formazione specifica che la normativa primaria*

richiede per i mediatori, proprio in ragione dell'esigenza di assicurare che il rischio di "incisione" sul diritto di iniziativa giudiziale costituzionalmente garantito sia bilanciato da un'adeguata garanzia di preparazione e professionalità in capo agli organismi chiamati a intervenire in tale delicato momento". Detti principi sono anche rafforzati dalla direttiva 2008/52/CE, secondo cui: "(...) Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti".

Proprio durante la stesura della presente ricerca, **il 25 agosto 2016, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo di riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio**, che prevede la riduzione del 40% delle Camere di Commercio, che passeranno da 105 a 60 enti, sulla base di un piano di riorganizzazione che Unioncamere dovrà scrivere entro 6 mesi.

Occorrerà attendere la conclusione dell'iter legislativo della Riforma per conoscerne la ricaduta sui servizi di mediazione e di arbitrato.

In materia di ADR per i consumatori, il d.lgs. 130/15 ha dato attuazione alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, sull'ADR dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori).

La direttiva ha l'obiettivo di contribuire al corretto funzionamento del mercato europeo attraverso lo sviluppo di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, anche transfrontalieri, efficaci, rapidi ed equi, di fronte a organismi indipendenti, imparziali, trasparenti, che soddisfino standard armonizzati di qualità e garantiscano un adeguato livello di protezione dei consumatori. La direttiva si applica alle **procedure volontarie di composizione extragiudiziale delle controversie per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti dell'Unione Europea, sia di tipo decisorio, sia di tipo facilitativo**, ed in particolare agli **organismi di mediazione ex d.lgs. 28/2010, per la trattazione degli affari in materia di consumo e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi delle Autorità**, previa verifica dei requisiti e della

conformità al decreto legislativo stesso, nonché alle **procedure di conciliazione/negoziazione paritetica derivante da protocolli tra imprese e consumatori**, se oltre a rispettare la disciplina contenuta nel testo, si attengono a ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza.

Secondo la disciplina, il consumatore non può essere privato, in nessun caso, del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale. Gli organismi ADR, sono tenuti a dare notizia della procedura e le informazioni necessarie, anche tramite sito web, a motivare eventuali rifiuti di prendere in carico le domande, elencando le ragioni per cui questo possa accadere, prevedere e garantire la formazione e l'indipendenza delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, le informazioni anche relativamente all'attività annuale, comprensiva di statistiche dettagliate. Le procedure devono essere facilmente accessibili, indipendentemente dall'ubicazione delle parti, consentire la partecipazione senza obbligo di assistenza legale, fatto salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto terzo o di essere rappresentate o assistite da terzi, essere gratuite o disponibili a costi minimi, completarsi nel tempo di 90 giorni, eventualmente prorogabile di altri 90 giorni, in caso di controversie particolarmente complesse. La procedura ADR interrompe la prescrizione e la decadenza, che cominciano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia.

Le parti, prima di decidere se accettare o meno di dare seguito alla soluzione proposta dall'organismo ADR, devono essere informate sulle seguenti circostanze: 1) hanno la possibilità di scegliere se accettare o seguire la soluzione proposta o meno; 2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un ordinario procedimento giudiziario; 3) la soluzione proposta potrebbe essere differente rispetto al risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che applichi norme giuridiche; 4) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, devono essere informate dell'effetto giuridico che da ciò consegue, disponendo di un periodo di riflessione ragionevole.

Il decreto affida il monitoraggio degli organismi ADR alle autorità nazionali competenti (ANC) appositamente individuate nei diversi settori di competen-

za. In caso di conformità con i requisiti previsti, gli organismi vengono iscritti in un elenco tenuto dalle singole ANC e notificati alla Commissione europea; gli organismi che non soddisfano più i requisiti vengono contattati dall'autorità nazionale competente e invitati ad adottare le opportune iniziative.

La Commissione europea elabora un elenco degli organismi che le vengono notificati da parte delle ANC e lo aggiorna in caso di modifiche; l'elenco e i relativi aggiornamenti sono trasmessi agli Stati membri e alle ANC stesse. Queste ultime mettono a disposizione del pubblico sul proprio sito internet l'elenco consolidato degli organismi ADR elaborato dalla Commissione, fornendo anche il link al sito internet della stessa.

La creazione e la pubblicazione dell'elenco di tutti gli organismi ADR operanti in ambito europeo mirano a favorire la conoscenza dei sistemi stragiudiziali tra i consumatori, consentendo di diffondere le informazioni circa gli strumenti in concreto utilizzabili sia a livello nazionale sia transfrontaliero.

Il decreto prevede l'obbligo per l'organismo all'iscrizione in particolari elenchi istituiti presso le autorità competenti, in conformità alle rispettive aree di competenza istituzionale: il Ministero della Giustizia e quello dello Sviluppo economico (mediazione in materia di consumo), la Consob (controversie tra investitori e intermediari in ambito di violazione degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza), l'Autorità per l'energia elettrica, il gas, il sistema idrico (AEEGSI), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), la Banca d'Italia. Le procedure svolte nei settori di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, si considerano procedure ADR ai sensi del Codice del consumo, a condizione che rispettino i principi, le procedure e i requisiti delle disposizioni dettate al nuovo titolo del codice stesso, inserito dal d.lgs. n. 130.

Accanto alla direttiva si colloca il Regolamento (UE) n. 524/2013 (Regolamento sull'ODR per i consumatori), entrato in vigore il 9 gennaio 2016, che disciplina la risoluzione delle controversie *online* dei consumatori, prevedendo l'istituzione da parte della Commissione Europea di una piattaforma ODR - una

sorta di sito *web* interattivo - destinata a rappresentare per i consumatori e i professionisti un unico punto di accesso per la risoluzione extragiudiziale delle controversie *online*, attraverso organismi riconosciuti quali ADR dalle competenti Autorità nazionali e, in quanto tali, notificati alla Commissione UE. La ricerca, come di consueto, è suddivisa in due parti principali: la prima relativa al censimento dei **Centri ADR realmente attivi in Italia**, e la seconda diretta ad illustrare **una stima ed una descrizione delle principali caratteristiche delle procedure promosse e gestite dagli enti individuati**.


2. La giustizia alternativa in Italia nel 2015: sguardo d'insieme

2.1 I Centri che hanno offerto servizi di giustizia alternativa in Italia nel 2015

Dall'analisi dei dati raccolti da Isdaci nel realizzare il censimento di tutti i Centri, pubblici e privati, che in Italia abbiano offerto servizi di giustizia alternativa nel 2015 (c.d. monitoraggio dei Centri ADR), si ottiene il seguente quadro d'insieme:

CENTRI ATTIVI	ANNO 2015	ANNO 2014	DIFFERENZA
ARBITRATO di cui:	143	159	-10%
- presso le CCIAA	66	78	-15%
- al di fuori delle CCIAA	77	81	-5%
MEDIAZIONE /CONCILIAZIONE AMMINISTRATA di cui:	860	920	-7%
- Organismi iscritti al Registro	851	911	-7%
- Camere di Conciliazione amministrata	9	9	=%
CONCILIAZIONE PRESSO I CORECOM	21	21	=
NEGOZIAZIONE PARITETICA PROTOCOLLI NAZIONALI*	34	34	=
RIASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO	5	5	=
TOTALE	1.063	1.139	-7%

* Al momento della stesura della presente ricerca non sono stati ancora pubblicati i dati di Consumer's Forum relativi al 2015 e, pertanto, questa sezione non risulta aggiornata.



I **Centri** risultati **attivi**⁶ **alla fine del 2015** (indipendentemente dal numero di domande ricevute e di procedure gestite nel medesimo anno, oggetto di approfondimento nel prossimo paragrafo) sono stati in tutto 1.063, con una diminuzione del -7% rispetto al 2014. È interessante notare come la contrazione sia dovuta, principalmente, al venir meno degli Organismi di Mediazione e, in parte anche, delle Camere Arbitrali, mentre mantengono lo stesso numero sia i Corecom sia i Centri risolutori dei nomi, ed i protocolli di negoziazione paritetica rimangono gli stessi, in quanto, non sono aggiornati. Precisamente:

- **860 Centri di Mediazione e Conciliazione:**
 - **rappresentano l'81% di tutti i Centri ADR rilevati** (scesi del -7% rispetto al 2014, anno in cui erano 920 e rappresentavano l'81% di tutti i Centri rilevati), suddivisi in:
 - **851 Organismi iscritti nel Registro** (-7% rispetto ai 911 del 2014). A seguito dell'introduzione del nuovo Registro di Mediazione, che prevede la comunicazione dei dati solo *online* - secondo la circolare del 18 settembre 2014 - al momento della stesura della presente ricerca, fine luglio 2016, gli Organismi di Mediazione iscritti nel Registro risultano, in realtà **1052 iscritti in tutto** (+1% rispetto ai 1041 del luglio 2014) di cui:

⁶ Per 'attivi' si intendono i Centri che hanno predisposto un ufficio, un regolamento e dispongono di personale dedicato ad offrire un servizio, e che non sono quindi solo destinati ad attività di tipo promozionale o di diffusione culturale.

- **546 regolarmente presenti nel nuovo Registro** (circa due terzi, pari al 52%, in diminuzione rispetto ai 602 di fine luglio 2014);
- **305 (29%) pur essendo stati iscritti e non cancellati, non risultano però presenti nel sito (in lieve diminuzione rispetto ai 309 del 2014, -1%)**, non è dato sapere se si tratta di enti sottoposti a verifica da parte del Ministero o centri che abbiano, piuttosto, rinunciato ad operare in questo settore, non fornendo più i loro dati;
- **201 (19%) cancellati** (in crescita rispetto ai 130 di fine 2014, +55%);
- **9 enti che si occupano di Conciliazione/Mediazione** ma non sono iscritti al Registro degli Organismi di Mediazione (come nel 2014 anche se con una variabilità interna):
 - di cui **3 Camere di Commercio**, che non offrono servizi di mediazione e **6 enti non appartenenti a tale circuito**, alcuni dei quali previsti dalla legge come Centri alternativi presso i quali presentare la domanda obbligatoria di mediazione (come la Camera di Arbitrato e Conciliazione della Consob) o altri che offrono servizi di conciliazione non riconducibili alla mediazione (come il Servizio di Conciliazione Clienti Energia dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – AEEGSI, la quale pur continuando a sostenere la negoziazione paritetica, ha istituito nel 2013 un servizio di conciliazione in attuazione della Direttiva sull’energia);
- rispetto ai dati precedenti, come ad esempio nel 2011-2012, in cui era in vigore la mediazione obbligatoria e vi era stato un forte incremento nel numero dei Centri di Mediazione, pari addirittura al +387%, per il secondo anno consecutivo gli Organismi di mediazione subiscono una contrazione e nel 2015 essa diventa assai significativa, pari al 7%. Da luglio 2015 a luglio 2016, infatti, a fronte della crescita di 11 nuovi Centri, +1% ne sono stati cancellati 71, +55% rispetto a quanti ne sono stati cancellati nel 2014.

- **143 Camere Arbitrali** (-10% rispetto ai 159 del 2014):
 - pari al 13% di tutti i Centri attivi a fine 2015 (in lieve diminuzione rispetto al 2014, quando le Camere Arbitrali rappresentavano solo il 14% del totale degli enti ADR rilevati), la riduzione è dovuta al venir meno sia delle Camere Arbitrali espressione delle Camere di Commercio e sia di quelle non appartenenti a tale circuito e precisamente:
 - **66 Camere Arbitrali delle Camere di Commercio**, che appaiono in diminuzione rispetto alle 78 del 2014 (-15%). In realtà esse rimangono sostanzialmente stabili, in quanto sono formate da 87 Camere di Commercio rispetto alle 89⁷ del 2014, dal momento che esse si accorpano per offrire l'amministrazione degli arbitrati in Convenzione, come ad esempio, la Camera Arbitrale di Milano, della locale Camera di Commercio, che ha stipulato convenzioni con altre 12 Camere o ADR Piemonte, della Camera di Commercio di Torino che gestisce arbitrati e mediazioni per conto di tutte le provincie piemontesi, o Curia Mercatorum, che unisce alcune Camere limitrofe;
 - **77 Camere Arbitrali non appartenenti al sistema camerale**, in diminuzione (-5%) rispetto all'anno precedente, in cui erano 81 e che contrastano con il trend positivo registrato negli anni precedenti, ricollegabile, nel 2014, soprattutto alla creazione delle Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali e, ancor prima, anche all'offerta di servizi arbitrati da parte degli Organismi iscritti nel Registro di mediazione. Le Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali, che nel 2014 erano più che quadruplicate, nel 2015 rimangono ferme a 30 (24 delle quali degli Ordini degli Avvocati), mentre il 55% di tutte le Camere Arbitrali, non espressione delle CCIAA, risultano anche iscritte nel Registro degli Organismi di Mediazione o offrono servizi di conciliazione. Anche tale dato appare in contrazione rispetto al 67% del 2014 e ciò è dovuto al fatto che alcuni organismi sono

⁷ Nell'ottava edizione del presente Rapporto risultavano 88 Camere Arbitrali presso le CCIAA perché era stata erroneamente cancellata Rimini.

stati cancellati e altri, invece, non risultano più disponibili sul sito del Ministero nel Registro. Così come si conferma una certa lenta progressiva contrazione nelle Camere Arbitrali merceologiche (che si riducono ulteriormente e che, a luglio 2016, costituiscono il 23% di tutte le Camere Arbitrali registrate, contro il 25% del 2014);

- **34 Enti che gestiscono protocolli di negoziazione paritetica a carattere nazionale** (dato ripreso dal Rapporto Consumer's Forum relativo al 2014, in quanto, non è ancora disponibile la versione aggiornata relativa al 2015):
 - pari al 3% di tutti i Centri ADR rilevati, (come nel 2014);
 - si sviluppano soprattutto nel settore dell'energia, banche e dei trasporti/mobilità. Si rammenta, inoltre, che i protocolli locali sono molto più numerosi ed in costante crescita, ma di essi non si intende dar conto nella presente ricerca;
- **21 Corecom che hanno ricevuto le deleghe dall'AGCOM per la conciliazione obbligatoria** (come nel 2014):
 - rappresentano il 2% di tutti gli enti ADR rilevati, (come nel 2014);
 - con l'entrata in funzione del Corecom Sardegna, che ha ricevuto le deleghe per operare nel settore della conciliazione, con decorrenza da gennaio 2013, sono attivi i Corecom istituiti presso tutte le Regioni inclusa la Provincia autonoma di Bolzano;
- **5 Prestatori del servizio di risoluzione delle dispute in merito ai nomi a dominio, previsto dal ccTLD.it:**
 - gli enti accreditati per la risoluzione delle dispute sui nomi a dominio sono gli stessi del 2014 e continuano a costituire lo 0% di tutti gli enti ADR rilevati.

Per quanto riguarda la **diffusione territoriale**⁸ dei Centri che offrono servizi di ADR, dall'analisi condotta, risulta che nel 2015:


⁸ Il conteggio è calcolato su tutti i centri attivi, intendendo per la mediazione solo quelli attualmente presenti in registro.

- la provenienza geografica degli enti ADR è sostanzialmente equamente distribuita, anche se nel 2015 passa al primo posto il **Nord con il 37% (era il 34% nel 2014), seguito dal Sud con il 34% (38,3%) e per ultimo dal Centro con il 29% (27,5%)**;
- grazie alla propria rete, le **Camere di Commercio, presenti in tutte le province d'Italia**, direttamente o in convenzione, offrono servizi di mediazione in 104 province e di arbitrato in 87 (costituite in 66 Camere Arbitrali), in modo uniforme in quanto adottano, nella maggior parte dei casi, il medesimo regolamento predisposto da Unioncamere nazionale;
- ugualmente uniforme è il servizio di conciliazione dei **Corecom, che sono presenti nei 20 capoluoghi di regione, ai quali va aggiunta la provincia autonoma di Bolzano**;
- mentre i **protocolli di negoziazione paritetica, sono localizzati presso le sedi legali delle imprese anche se poi si estendono su tutto il territorio nazionale**;
- nel complesso i Centri di ADR hanno concentrato le loro sedi principali nelle città più importanti, anche se non sempre vi è un rapporto direttamente proporzionale tra popolazione residente e il numero di centri presenti: **Roma (107 pari al 14%), Milano e Napoli (rispettivamente 48 e 47, pari al 6% ciascuna)**, seguite a grande distanza da Salerno (22, 2,9%), Bologna (20, 2,6%), Torino (18, 2,3%), Genova (14, 1,8%), Palermo e Lecce (13, 1,7%), Messina e Reggio Calabria (11, 1,4%), Padova e Varese (10, 1,3%), Brescia, Caserta, Catania, Perugia e Trapani (9, 1,2%), Avellino, Firenze, Frosinone, Latina, Pisa, Ragusa e Treviso (8, 1%), Ancona, Prato, Ragusa e Trento (7, 0,9%), Agrigento, Bari, Caltanissetta, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Livorno, Lucca, Macerata, Modena, Pescara, Potenza, Reggio Emilia, Rimini, Siena, Udine e Venezia (6, 0,8%), Benevento, Cagliari, Foggia, L'Aquila, Lecco, Monza, Pavia, Pistoia, Trieste, Verona e Vicenza (5, 0,6%);
- per quanto riguarda le sedi secondarie degli organismi di mediazione, in genere gli enti espressione delle Camere di Commercio e degli ordini professionali non ne hanno, salvo rare eccezioni, mentre **gli enti di mediazione privati ne contavano nel 2015, oltre 7.800**.

Dal punto di vista della **natura dell'ente**⁹ che offre servizi di arbitrato, mediazione, conciliazione, negoziazione paritetica e riassegnazione dei nomi a dominio, mentre, in passato, era emersa una preferenza per gli enti pubblici - basti pensare che le Camere di Commercio hanno rappresentato, per anni, il punto di riferimento principale nell'ambito della gestione sia dell'arbitrato sia della conciliazione - ed essi rappresentavano più della metà di tutti i Centri ADR rilevati, a seguito dell'introduzione del D.lgs. 28/2010 la situazione è assai cambiata, in quanto, vi è stata un'equiparazione di centri pubblici e privati ed un forte incentivo alla creazione di questi ultimi, così nel 2015, prima dell'inserimento completo nel nuovo Registro:

CENTRI ATTIVI ANNO 2015	PRIVATI	PUBBLICI	
			ORDINI PROFESSIONALI
ARBITRATO AMMINISTRATO di cui: - al di fuori delle CCIAA - presso le CCIAA	43	70 4 66	30
MEDIAZIONE AMMINISTRATA di cui: - al di fuori delle CCIAA - presso le CCIAA	332	85 0 85	129
CONCILIAZIONE AMMINISTRATA di cui: - al di fuori delle CCIAA - presso le CCIAA	3	5 2 3	1
CONCILIAZIONE PRESSO I CORECOM		21	
NEGOZIAZIONE PARITETICA	32	2	
RIASSEGNAZIONE DEI NOMI A DOMINIO	4	1	
TOTALE	414	184	160


⁹ Sempre conteggiando solo gli Organismi di Mediazione attualmente presenti nel Registro.



- i soggetti **privati (414)** rappresentano il **55% del totale dei Centri ADR rilevati e sono costituiti soprattutto da Organismi di Mediazione, per l'80% di essi**. Erano 700 nel 2014 e la contrazione così consistente, pari al -41%, che conferma un trend già iniziato, con la dichiarazione di incostituzionalità della mediazione dovuta all'intervento della Corte Costituzionale, è dovuta al fatto che molti Organismi di Mediazione non risultano nel Registro, pur non essendo stati cancellati;
- i **centri pubblici (45%), di cui:**
 - gli **ordini professionali sono 160, pari al 21% del totale**, in diminuzione rispetto al 2014 del -32%, quando erano 235, principalmente a causa del fatto che molti organismi di mediazione sono stati cancellati o non sono più reperibili. Approfondendo il dato, si nota come nel 2015, gli Ordini Professionali abbiano mantenuto lo stesso numero di Camere Arbitrali (30), sia pure con una certa variabilità interna, mentre hanno ridotto del 37% gli Organismi di Mediazione, passando dai 204 del 2014 ai 129 del 2015, inoltre, permane un Centro di Conciliazione. Gli Ordini forensi hanno cancellato i loro Organismi dal Registro degli Organismi di Mediazione (-36), ma costituiscono pur sempre il 65% di tutti gli enti espressione degli Organismi Professionali. I commercialisti hanno costituito il 19% degli enti ADR espressione degli Ordini professionali, avendone cancellati 20

e creato 1 nuovo. Gli Ingegneri hanno cancellato 7 Organismi di mediazione e costituiscono il 3% di tutti gli enti ADR espressione delle professioni. I geometri ne hanno cancellati 5 e costituiscono l'1% di tutti gli enti, mentre gli architetti e i medici ne hanno 2 ciascuno, e periti, notai, agrari, agronomi, avvocati e commercialisti, consulenti 1 ciascuno;

- **gli enti pubblici, non ordini professionali sono 184, pari al 24%** e appaiono in diminuzione del -10% rispetto al 2014, quando erano 204. La riduzione riguarda soprattutto gli enti non camerari, sia di arbitrato sia di mediazione, mentre, le Camere di Commercio mantengono un importante ruolo nel settore ADR, basti pensare che su 184 enti pubblici rilevati, ben 155 sono costituiti da CCIAA (66 Camere Arbitrali, 85 CdC iscritte nel Registro degli Organismi di Mediazione, 3 che offrono solo servizi di conciliazione e 1 risolutore dei nomi a dominio) pari all'84% di tutti gli enti pubblici non professionali rilevati.



Per quanto riguarda, infine, le **materie** di cui si occupano i vari Centri:

- sono **generici** i servizi di arbitrato e di mediazione istituiti presso le Camere di Commercio o presso gli Ordini Professionali e quasi la totalità degli enti iscritti nel Registro di Mediazione, pari al 89% di tutti gli enti ADR;
- possono essere definiti come **settoriali** (11%), gran parte dei servizi di conciliazione, non iscritti al Registro degli Organismi di Mediazione, i

Corecom, alcune delle Camere Arbitrali, non aderenti al sistema delle Camere di Commercio, parte delle quali di tipo merceologico o, comunque, dirette a dirimere le controversie nascenti da un settore determinato, tutti i servizi di negoziazione paritetica, che sono istituiti sulla base di accordi tra le imprese e le associazioni di consumatori e i Risolutori delle controversie relative ai nomi a dominio. Tra le specializzazioni risultano, soprattutto, le telecomunicazioni, i settori bancari/finanziari, i merceologici, l'informatica, l'energia e l'immobiliare. La crescita rispetto al 2014, quando costituivano l'8% degli enti attivi rilevati, è dovuta alla contrazione del numero di Organismi di Mediazione generici.

Rispetto al 2014 - pur tenendo conto del mancato aggiornamento della negoziazione paritetica, della quale non sono pervenuti i dati aggiornati in tempo per la pubblicazione della presente ricerca, pur rammentando che i protocolli nazionali l'anno precedente erano rimasti stabili -, nel 2015 si registra, in realtà, una contrazione abbastanza significativa, pari al -7% del numero di enti ADR attivi in Italia. Tale riduzione è dovuta, da un lato, al venir meno delle Camere Arbitrali, sia esterne al sistema camerale, sia espressione della CCIAA, anche se in questo secondo caso ciò dipende dal fatto che le Camere tendono ad offrire il servizio di arbitrato amministrato accorrandosi (da 78 a 66) ma mantenendo stabile il numero di CdC coinvolte (89 contro 87). Dall'altro lato, la riduzione del numero complessivo di enti è dovuta al venir meno degli Organismi di mediazione, non compensati dalla creazione di nuovi enti, la cui costituzione dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2012, di abrogazione della mediazione obbligatoria per eccesso di delega, prosegue a ritmo molto rallentato. Anche se al riguardo, occorre rammentare che gli enti potrebbero essere assai meno in quanto, su 1.052 Organismi di Mediazione, ne risultano non cancellati 851, ma, al momento, ben 305 di questi non sono presenti nel Registro degli Organismi e non è dato sapere se ciò dipende da un controllo del Ministero su tali enti o dal passaggio al nuovo Registro *online*, come previsto dalla circolare del 18 settembre 2014. Pertanto, per poter disporre di un quadro definitivo sulla situazione degli Organismi di Mediazione, occorrerà attendere ancora.

L'ultimo aspetto da sottolineare nel 2015, è il fatto che le Camere Arbitrali espressione degli enti professionali, nel 2015 sono rimaste numericamente uguali, mentre, nel 2014, esse erano quadruplicate (da 7 a 30) e ciò appariva collegato sicuramente ad una "riconversione" di tali enti, dovuta a certa delusione nei confronti della mediazione, specie a ridosso della sentenza della Corte Costituzionale, ma presumibilmente anche all'attenzione verso l'arbitrato presso gli Ordini professionali, suscitato dall'entrata in vigore della previsione, dell'arbitrato in chiave deflattiva (conversione in legge 10 novembre 2014, n. 162 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132), ovvero della possibilità, con istanza congiunta delle parti, di trasferire le cause non assunte in decisione per il primo grado o per quello di appello, relative a diritti disponibili, in sede di arbitrato *ad hoc*, con nomina degli arbitri da parte delle parti stesse o del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Su tale previsione erano stati sollevati dubbi, in quanto, il legislatore non aveva tenuto conto dell'esperienza dell'arbitrato amministrato, ovvero della preferenza verso l'ente pubblico, particolarmente delle Camere di Commercio, nella gestione degli arbitrati. Tali perplessità sembrano confermate dal fatto che nel 2015 le Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali non sono cresciute e ciò, appare ancora una volta in linea con quanto emerso negli anni precedenti della presente ricerca, la quale non solo ha rilevato che molte di esse erano venute meno negli anni (nella prima edizione della ricerca, ben 6, anche se non solo espressione dell'avvocatura, di quelle delle quali si aveva avuto notizia, erano risultate inattive e per lungo tempo ne sono state registrate come attive, un numero assai contenuto: circa 6), ma, benché esse non abbiano mai aderito alla ricerca, da un controllo sembrano fare molta fatica negli anni ad operare, come se gli stessi appartenenti agli ordini non si rivolgessero agli stessi per la gestione degli arbitrati, a differenza di quanto avvenuto, invece, con la mediazione dove gli organismi espressione degli Ordini, soprattutto degli avvocati, hanno sviluppato una notevole mole di procedure proprio su attivazione dei propri iscritti.

2.2 La diffusione della giustizia alternativa in Italia nel 2015: numero delle domande, loro tipologia, durata e valore delle procedure

Per quanto riguarda il secondo obiettivo della presente ricerca, ovvero, **quantificare il numero di domande** di arbitrato, mediazione, conciliazione e riassegnazione dei nomi a dominio presentate ai Centri censiti, **individuando anche le caratteristiche salienti delle procedure da esse nascenti**, i dati relativi al 2015 sono riassunti nella tabella che segue:

	DOMANDE Valori assoluti 2015	DOMANDE Valori percentuali 2015	DOMANDE Valori assoluti 2014	DOMANDE Valori percentuali 2014
ARBITRATO AMMINISTRATO	784	0,26%	713	0,27%
MEDIAZIONE AM- MINISTRATA	196.247	65,70%	179.587	67,26%
CONCILIAZIONE CORECOM	101.672	34,03%	86.670	32,46%
NEGOZIAZIONE PARITETICA*				
RIASSEGNAZIONE NOMI A DOMINIO	25	0,01%	36	0,01%
Totale	298.728		267.006	

* I dati sulla negoziazione paritetica non sono aggiornati, in quanto al momento della stesura della presente ricerca, non risulta ancora pubblicata la Relazione di Consumer's Forum relativa all'anno oggetto della stessa.

Come preannunciato, la presente edizione del Rapporto non contiene i dati relativi all'attività di risoluzione/prevenzione delle Authority, né dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, ma dell'attività della Camera di Arbitrato e Conciliazione della Consob, del Servizio di Conciliazione dell'Autorità del Gas, dell'Energia Elettrica e dei Servizi idrici (AEEGSI), nonché dell'Arbitro Bancario Finanziario, riassunti brevemente nella tabella riportata alla pagina seguente:

	TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI	NUMERI 2015	2015/2014 %	NUMERI 2014
CAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE DELLA CONSOB	CONCILIAZIONI ARBITRATO	80 1	-34% +100%	121 0
AUTORITA' DEL GAS DELL'ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI IDRICI	CONCILIAZIONI ARBITRATO	2.496	+75%	1.429 0
OMBUDSMAN – GIUR' BANCARIO	RICORSI PRESENTATI	903	-5%	949
	RICORSI DEFINITI	849	-10%	939
ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO	RICORSI	13.575	+21%	11.237

Tornando invece **alle domande di ADR**, riportate nella prima tabella, quelle registrate nel 2015 sono state **298.728, in crescita del +12%, rispetto alle 267.006 del 2014**, e sarebbero state ancora di più, se si fossero aggiunte sia le domande relative alla negoziazione paritetica, i cui dati vengono estrapolati dalla Relazione Annuale di Consumer's forum e non sono stati inseriti nelle ultime due edizioni, in quanto, pubblicati con una tempistica sfasata, rispetto alla compilazione della presente ricerca, sia se fossero state conteggiate, in entrambe le annate, anche le domande di mediazione ricevute da un Organismo di Mediazione definito, dalla Direzione Generale Statistica del Ministero della Giustizia, un '*outlier statistico*' per i dati che porta, e che come tali sono stati espunti dal conteggio globale, che avrebbero portato la somma totale delle domande di ADR alla considerevole cifra mai raggiunta di 402.936 (contro le 382.429).

Le domande di ADR sono costituite per due terzi dalle domande di mediazione, le quali sono cresciute del 9% rispetto al 2014 e risultano, comunque, in crescita rispetto a tutti gli altri anni in cui la mediazione era obbligatoria. Nel 2015 le domande sono state, infatti, 196.247, mentre nel 2014, erano 179.587 ed erano tornate ai valori del 2012, quando erano 154.879, dopo che nel 2013, anno in cui la mediazione, per gran parte dell'anno solo volontaria, a seguito dell'abrogazione da parte della Corte Costituzionale della mediazione obbligatoria per eccesso di delega,

erano crollate a 41.604. **Il trend appare in crescita costante e ciò è dimostrato anche dal fatto che le domande di mediazione risultano in crescita anche rispetto al 2012 (27+%), anno in cui era in vigore la mediazione obbligatoria, che annoverava tra le materie condizione di procedibilità il risarcimento del danno da veicoli e natanti, che da solo rappresentava il 20,5% di tutte le domande di mediazione e che non è stato più ripresentato tra le materie di mediazione obbligatoria del “decreto del fare”, che ha reintrodotto la mediazione obbligatoria a settembre 2013.**

La tabella che segue illustra le domande di mediazione, in numeri assoluti e percentuali su tutte le domande ADR, dal 2010, anno in cui è stato emanato il D.lgs. 28/2010 fino al 2015 e appare evidente che solo quando la mediazione è obbligatoria la percentuale sul totale delle domande di ADR diventa davvero significativa, raggiungendo i due terzi di tutte le procedure, infatti, nel 2013 e nel 2010, anni in cui era in vigore la mediazione facoltativa, la percentuale scende al 30-20% .

	2015	2015/14 %	2014	2014/13 %	2013	2012/13 %	2012	2012/11 %	2011	2011/10 %	2010
Domande Mediazione*	196.247	+9%	179.587	+331,7%	41.604	-73%	154.879	+154,7%	60.810	+228%	18.525
Percentuale su domande ADR	65,70%		67,26%		31,38%		63,88%		43%		21,5%

* Per l'anno 2010 sono ricomprese anche alcune conciliazioni.


Nel 2015, oltre alla mediazione civile commerciale, anche le altre domande di ADR, monitorate dalla presente ricerca, risultano in crescita: la conciliazione presso i Corecom, con il +17,3%, l'arbitrato, con il +10%, solo la riassegnazione dei nomi a dominio, pur con numeri assoluti sempre assai contenuti, appare in diminuzione (-31%).

	DOMANDE 2015	% 2015/2014	DOMANDE 2014	% 2014/2013	DOMANDE 2013	% 2013/2012	DOMANDE 2012
ARBITRATO AMMINISTRATO	784	+10%	713	-8,2%	777*	-0,51%	781
MEDIAZIONE AMMINISTRATA	196.247	+9%	179.587	+331,7%	41.604	-73%	154.879
CONCILIAZIONE CORECOM	101.672	+17,3%	86.670	+20,8%	71.755	+3,8%	69.138
NEGOZIAZIONE PARITETICA**					18.395	+4,3%	17.626
RIASSEGNAZIONE NOMI A DOMINIO	25	-31%	36	-22%	46	+12,2%	41
TOTALE	298.728	+12%	267.006	+101,4%	132.577	-45,34%	242.465

* Dato modificato rispetto al Settimo Rapporto sulla Giustizia alternativa in quanto sono stati inseriti i dati dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, pubblicati successivamente.

**I dati della negoziazione paritetica non sono stati aggiornati in quanto non è stata, al momento della stesura della presente ricerca, pubblicata l'indagine di Consumer's Forum relativa al 2015.

Dall'osservazione del grafico e della tabella, che seguono, si può però facilmente rilevare anche che, mentre la conciliazione presso i Corecom registra una crescita costante negli anni, che prosegue nonostante tutti i Corecom abbiano ormai ricevuto le deleghe per la conciliazione, grazie, quindi, proprio all'aumento dell'attività sviluppata da ciascuno di essi, similmente, la mediazione civile, che si attestava intorno ai 20.000 casi, quando era volontaria, risulta in crescita esponenziale grazie alla previsione della domanda di mediazione stessa come condizione di procedibilità della fase giudiziale ed in crollo nel periodo in cui tale previsione è stata abrogata, ugualmente, nel 2015, appare in crescita anche l'arbitrato, anche se ciò è dovuto soprattutto all'attività di una Camera Arbitrale privata, mentre, la riassegnazione dei nomi a dominio, ha un andamento più altalenante. Occorre però ricordare che, a parte la mediazione, che vede aumentare i propri numeri in modo assai significativo da quando è obbligatoria e la conciliazione Corecom, anch'essa obbligatoria, cresce costantemente, da anni, l'arbitrato amministrato e la riassegnazione dei nomi a dominio gravitano intorno agli stessi numeri: tra i 700 e gli 800 casi l'arbitrato amministrato, tra i 30 e i 50 la riassegnazione dei nomi a dominio.



DOMANDE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ARBITRATO AMMINISTRATO											
- al di fuori delle CCIAA	520	505	557	681	802	753	812	781	777	713	784
- presso le CCIAA	116	84	122	195	171	137	240	211	114	96	189
- presso le CCIAA	404	421	435	486	631	616	572	570	663	617	595
MEDIAZIONE AMMINISTRATA											
- al di fuori delle CCIAA	6.357	9.399	14.889	20.490	18.958	18.525	60.810	154.879	41.604	179.587	196.247
- presso le CCIAA	53	73	706	244	316	1.138	43.258	135.973	29.125	157.069	170.310
- presso le CCIAA	6.304	9.326	14.183	20.246	18.642	17.387	17.552	18.906	12.479	22.518	25.930
CONCILIAZIONE CORECOM	8.434	16.248	33.167	38.801	43.403	49.348	55.655	69.138	71.755	86.670	101.672
NEGOZIAZIONE PARITETICA	572	8.330	14.904	41.492	30.213	17.407	23.895	17.626	18.395	N.D.	N.D.
RIASSEGNAZIONE NOMI A DOMINIO	33	40	32	38	30	50	47	41	46	36	25
TOTALE	15.916	34.522	63.549	101.502	93.406	86.083	141.219	242.465	132.577	267.006	298.728

Le tipologie di procedure ADR maggiormente diffuse, ovvero, la mediazione civile e commerciale e la conciliazione del Corecom, entrambe obbligatorie, rappresentano nel 2015, come già nel 2014, addirittura il 99,7% dei casi, confermando ancora una volta l'importanza di un chiaro mandato legislativo e della gratuità del servizio per la diffusione dei casi ADR. Si tratta, in realtà, di istituti assai differenti tra loro, la mediazione civile commerciale può essere, infatti, anche facoltativa, demandata dal giudice o derivante da clausola, l'obbligatorietà riguarda solo alcune materie ed è stata reintrodotta per un tempo determinato, prevede un primo incontro informativo, inoltre, viene svolta, a pagamento, anche se la somma da versare per il solo primo incontro è assai

contenuta, infine, la procedura può essere gestita da enti pubblici o privati che predispongono un loro regolamento nel rispetto della disciplina. La conciliazione presso i Corecom è, invece, relativa esclusivamente al contenzioso telefonico, è gratuita e svolta, secondo una procedura disciplinata da una delibera dell'AGCOM, presso tali organismi pubblici diffusi in tutti i capoluoghi di Regione oppure anche presso le Camere di Commercio o secondo i protocolli di negoziazione paritetica.

L'aspetto rilevante per il 2015 è la **crescita delle domande di arbitrato**, non dovuta, però, alle Camere di Commercio che, anzi, vedono ridurre, sia pure in modo contenuto, pari al -3,6%, il numero di domande ricevute, quanto all'aumento delle Camere Arbitrali esterne al circuito delle Camere di Commercio, che raddoppiano i casi (+97%), anche se occorre approfondire questo dato. Le Camere di Commercio intercettano, comunque, 3 domande su 4, pari al 76% di tutti i casi di arbitrato amministrato rilevato negli anni, mentre tra le Camere Arbitrali non appartenenti a tale circuito, quelle sempre di natura pubblica, appaiono in difficoltà: la Camera Arbitrale dell'Autorità Anticorruzione, che in passato riceveva una cinquantina di domande è scesa a poco più di una decina, a causa della permanenza del doppio binario, ovvero della possibilità di svolgere un arbitrato libero, di una certa disaffezione verso l'istituto e delle alterne vicende normative relative all'appalto nei lavori pubblici, il Tribunale Arbitrale dello Sport è stato soppresso nel 2014 e gestisce ormai solo i casi già incardinati, la Camera Arbitrale della Consob ha gestito, in tale anno, un solo arbitrato. Ugualmente l'arbitrato settoriale appare in contrazione, anche perché solo poche Camere forniscono i dati, mentre, la crescita rilevata è dovuta principalmente alle Camere Arbitrali private, il reperimento dei dati delle quali è sempre molto difficile. In ogni caso il fatto che, per l'arbitrato amministrato e per la riassegnazione dei nomi a dominio, non sia stata prevista l'obbligatorietà (vietata per l'arbitrato), né alcuna forma d'incentivazione, condiziona sicuramente lo sviluppo di tali forme che rimangono ancora assai contenute, sia in termini assoluti che percentuali, rappresentando insieme poco meno dello 0,3% di tutte le domande rilevate.

La tabella che segue permette di riassumere brevemente anche **l'esito delle procedure**:

2015	DOMANDE	DURATA MEDIA (gg)	VALORE MEDIO (€)	ESITI
ARBITRATO AMMINISTRATO	784	256	243.486	Lodo 51%* Transazione 29% Rinuncia 10% Pendenti 10%
MEDIAZIONE AMMINISTRATA	196.247	103 se aderente comparso	137.862	Adesione 44,9% Accordo su adesioni 23%
CONCILIAZIONE CORECOM	101.672	58**	610***	Accordi 82,65% No Accordi 17,35%
RIASSEGNAZIONE NOMI A DOMINIO	25	57	1.500	Accolto 68% Respinto 20% Estinto 12%

* Dati relativi al 2014.

** Dati relativi al 2014.

*** Dati relativi al 2014.

Rispetto alle altre forme di ADR rilevate si riportano di seguito gli esiti:

	DOMANDE 2015	ESITI	CONCLUSIONI
CAMERA DI ARBITRATO E CONCILIAZIONE DELLA CONSOB	CONCILIAZIONI 80	Inammissibili 5 (6%) Pendenti 4 (5%) Avviati 71 (89%) di cui: • 43 senza adesione (61%) • 3 in attesa di risposta (4%)	25 con adesione dell'intermediario (31%), di cui: • 5 accordo (20%) • 15 no accordo (60%) • 5 ancora pendenti (20%)
AUTORITA' DEL GAS DELL'ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI IDRICI	CONCILIAZIONI 2.496	Inammissibili 21% Ammessi 79%	60% con adesione dell'operatore, di cui: • 84% accordo
OMBUDSMAN - GIURÌ BANCARIO	RICORSI 903	Ricorsi definiti 849 (94%), di cui: • 685 inammissibili (81%) • 34 archiviati per inattività dei ricorrenti (4%)	130 ricorsi ammessi (15%), di cui: • 86 a favore del cliente (66%) • 44 a favore della banca intermediario (34%)
ARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO	RICORSI 13.575	Inammissibili 468 (3,4%) Estinti 296 (2,2%)	10.450 ricorsi decisi (77%), di cui: • 4.315 accoglimento totale o parziale cliente (41%) • 2.784 cessazione materia del contendere (27%) • 3.351 respinti (32%)

Analizzando le tabelle che precedono, è possibile constatare che non solo la giustizia alternativa ha saputo conquistarsi negli anni un suo spazio significativo e di qualità, nella capacità di soddisfare in modo sempre più efficiente

una domanda di giustizia alternativa, in termini di tempi davvero contenuti, di costi calmierati, come nella mediazione o nell'arbitrato amministrato, o addirittura assenti, come nella conciliazione presso i Corecom, e di esiti delle stesse, ma anche che le domande appaiono tutte in crescita o quantomeno stabili all'interno di un *range*, comunque, significativo. La giustizia alternativa appare, dunque, sempre più apprezzata sia come strumento in sé, diverso dalla giustizia togata, sia quale forma d'incentivazione dell'accesso alla giustizia, in quelle ipotesi in cui potrebbe essere antieconomico rivolgersi al giudice togato o quando vi sono altri interessi in gioco da perseguire, quali la riservatezza o la relazione tra le parti (come nella mediazione), o si desidera la decisione di un terzo specializzato e la pronuncia di una decisione pressoché definitiva (come nell'arbitrato), sia, infine, quale forma di realizzazione del principio di sussidiarietà della giurisdizione, che vede il rivolgersi al giudice togato come l'ultima *chance* a disposizione di chi voglia far valere i propri diritti.

Invece, considerare la giustizia alternativa in termini esclusivamente deflattivi della giustizia ordinaria, non solo non consente di coglierne lo sviluppo progressivo e l'esperienza maturata negli anni, né, al momento, è ancora del tutto prevedibile l'effetto che potrà avere, in termini di domande, il venir meno della previsione dell'obbligatorietà della mediazione.

Per quanto riguarda la **mediazione civile commerciale**, come già anticipato, le domande appaiono in crescita, ma, ancora una volta, ciò è dovuto alle istanze relative alle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, che, infatti, costituiscono l'81,6% di tutte le domande. La mediazione volontaria, scende ulteriormente raggiungendo il minimo storico dell'8,3% e tale ulteriore contrazione solleva dei dubbi in merito alla riuscita dell'intento di diffusione della cultura della mediazione e di quanto potrà avvenire quando la mediazione obbligatoria verrà meno.

Se da un lato, nel 2015, i procedimenti iscritti, nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, sono per la prima volta inferiori rispetto alle domande di mediazione registrate lo stesso anno (191.721 contro 196.247), così che, operando un raffronto dei volumi di domande registrate, tra il 2015 e il 2013, si rileva una riduzione totale del nume-

ro dei procedimenti civili, pari all'8%, mentre nelle materie oggetto di mediazione, la flessione è stata del 16%. Dall'altro lato, tuttavia, l'effetto deflattivo auspicato dal legislatore, introducendo la mediazione civile commerciale, è contenuto: l'adesione della parte chiamata è pari a meno di una domanda su due (44,9%) e quando la parte chiamata aderisce l'accordo viene raggiunto nel 23% dei casi, anche se, quando si escludono le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo, il tasso di accordi, sia pure su campione, raggiunge il 43,5%. Permane un divario significativo tra le percentuali di accordo a seconda della tipologia di mediazione, nel caso, infatti, della mediazione volontaria esso è pari al 40,6%, ma nei procedimenti in cui le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione, la percentuale di accordo raggiunto risulta molto più elevata: 62%, mentre nel caso della obbligatoria è pari al 21,2% ma, per le parti che aderiscono alla procedura, sale al 43% ed, infine, quella demandata è la più bassa, come di consueto: rispettivamente il 21,2% e il 31% per quelli che aderiscono. Pertanto, senza in alcun modo minimizzare il grande sforzo effettuato dagli Organismi nel portare le parti al tavolo e ben consapevoli dell'impegno profuso dagli stessi per la buona riuscita delle procedure, così come del fatto, che sfugge alle statistiche un numero, presumibilmente consistente, di procedure che a seguito del mancato accordo in mediazione, non esitano in un procedimento o comportano una transazione conclusa fuori dall'organismo, grazie anche dell'impegno profuso dal mediatore durante il primo incontro o anche solo per evitare di pagare le spese, resta da chiedersi se l'introduzione della mediazione obbligatoria giovi allo sviluppo della mediazione stessa, anche solo dal punto di vista deflattivo o culturale. Se si mettono insieme i dati relativi alla grande riduzione della diffusione della mediazione volontaria, che risulta totalmente assorbita dalla mediazione obbligatoria, quando essa è in vigore, e non in ripresa neppure successivamente alla sua abrogazione, nonché le indicazioni che risultano dalla percentuale di accordi di mediazione su incontri svolti, che era stato raggiunto nel 2010 quando la mediazione era ancora soltanto volontaria (63,8% contro il 23%-43,5%), ed il tasso di accordi della mediazione volontaria, benché il dato sulla per-

centuale di adesione nel 2015 appare in aumento, permangono numerosi dubbi sull'efficacia della scelta del legislatore di riproporre la mediazione obbligatoria in chiave deflattiva. La perplessità riguarda anche l'efficacia della mediazione obbligatoria di sviluppare una diffusione culturale; per ciò, dovremo attendere il momento in cui la mediazione obbligatoria verrà meno e verificare se la mediazione civile e commerciale – che diverrà volontaria - possa continuare a rappresentare un valido strumento di gestione del conflitto a disposizione di imprese e consumatori.

Rispetto alla **mediazione, occorre anche sottolineare l'importante ruolo delle Camere di Commercio**, le quali nel 2015 non solo hanno ulteriormente ampliato il numero di domande ricevute raggiungendo un numero molto significativo di casi: 25.930, in crescita del +15%, rispetto all'anno precedente, arrivando a ricevere il 13,2% di tutte le domande di mediazione, pur costituendo il 10% di tutti gli Organismi di Mediazione, ma esse hanno anche registrato il maggior numero di casi mai ricevuti, pur tenuto conto che prima dell'introduzione del d.lgs. 28/2010 le Camere di Commercio, gestivano, praticamente in esclusiva tutte le domande di conciliazione del nostro Paese.

Nel 2015 i **Corecom** tornano a collocarsi al secondo posto per numero di procedure ADR rilevate, rispettivamente con 101.672 pari al 34,03% ed in crescita rispetto al 2014 del +17,3%.

Com'è noto, la conciliazione presso i Corecom, tra tutte le altre forme ADR, risulta l'unica in crescita ogni anno e ciò dipende dal fatto che è proprio il volume di attività di ciascuno di essi ad aumentare ogni anno, in quanto, ormai dal 2013, anno in cui si è aggiunto la Sardegna, tutti i Corecom hanno ricevuto le deleghe per la gestione della conciliazione.

L'andamento positivo delle domande ricevute negli anni dal Corecom dimostra che tale forma di conciliazione obbligatoria, offerta gratuitamente, gestita da un ente pubblico e presente in modo uniforme e organizzato in rete su tutto il territorio nazionale, rappresenta una risorsa per operatori ed utenti e costituisce un modello che ha funzionato negli anni e uno strumento di facilitazione dell'accesso alla giustizia da parte di cittadini ed imprese, in un settore molto rilevante nell'epoca "digitale".

Al successo della conciliazione presso i Corecom contribuiscono sia la collaborazione degli operatori, che non solo aderiscono alle procedure, ma tendono anche a recepire le indicazioni emerse dal contenzioso predisponendo pratiche più trasparenti, sia l'elevata pubblicizzazione del servizio da parte dall'ente pubblico e delle associazioni di consumatori e così la percentuale complessiva di accordi è la più elevata, pari all'82,65%.

Dell'**arbitrato amministrato** si è già accennato e si rimanda agli approfondimenti specifici, ma in questa sede occorre rammentare come tale istituto, da quando la presente ricerca raccoglie i dati, ha oscillato all'interno di un range che è andato dalle 500 alle 800 domande, mantenendo, in altri termini, nel tempo un proprio stabile spazio, senza però riuscire a crescere particolarmente. Ciò come se ancora cittadini ed imprese faticassero a cogliere i vantaggi dell'arbitrato che prevede una decisione pressoché definitiva in primo grado, da terzi soggetti esperti in materia che, al termine di una procedura monitorata da un'istituzione, pronunciano una decisione anche in diritto, vincolante per le parti e suscettibile di esecuzione forzata. Come forse si ricorderà, nella precedente edizione del presente Rapporto, si era espresso rammarico perché l'unica opzione individuata dal legislatore per l'arbitrato deflattivo, previsto dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162), al fine di eliminare l'arretrato civile, attraverso la possibilità, con istanza congiunta delle parti, di trasferire le cause non assunte in decisione per il primo grado o per quello di appello, relative a diritti disponibili (con esclusione della materia del lavoro e previdenziale), fosse l'arbitrato *ad hoc*, su nomina delle parti stesse o dei Consigli dell'ordine degli Avvocati, invece, di prevedere, quanto meno in alternativa, anche l'arbitrato amministrato, che negli anni, specie quello gestito dalle Camere di Commercio, aveva dato buona prova di sé in termini di contenimento dei costi, durata e qualità degli arbitri e delle procedure, sollevando dubbi sulla reale applicazione di tale norma ed efficacia. Al momento della stesura della presente edizione non si può che riscontrare che il trasferimento delle controversie in sede arbitrale sembra non aver funzionato, rimanendo sostanzialmente inutilizzata, al punto che si stanno presentando varie ipotesi di riforma.

La **negoziiazione assistita**, sempre prevista dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 (convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162), al capo II, ha, invece, dato buona prova di sé, come riferito dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando, presso il Consiglio Nazionale Forense, nel suo intervento a Roma, del 3 marzo 2016, il quale ha spiegato che su un campione di 3.019 accordi, vi è stata una particolare rilevanza della materia della separazione, del divorzio e della modifica delle relative condizioni, i cui accordi rappresentano, da soli, il 75% di tutti quelli conclusi con successo. La validità della scelta verso una forte introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, sempre secondo il Ministro, è stata confermata dalla notevole flessione delle iscrizioni dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, che nel 2015 risulta inferiore del 20% rispetto all'anno precedente.

Soltanto, l'attività di **riassegnazione dei nomi a dominio** di tutti i Centri, pur all'interno di un range ormai stabile negli anni, tra le 30 e le 50 domande, si contrae del -31%, confermando l'andamento altalenante degli anni precedenti, che non può che far rammaricare che lo strumento rimane non conosciuto e, quindi, non utilizzato come potrebbe, in un settore quello di Internet sempre più diffuso e con costi e tempi davvero contenuti e competitivi.

Per l'approfondimento delle singole tipologie di ADR si rimanda alla sezione relativa nel testo.

3. La giustizia alternativa in Italia nel 2015: analisi dettagliata

3.1. Presentazione della ricerca e dell'individuazione del campione

Come anticipato in premessa, per poter procedere alla ricerca, **Isdaci ha stilato un elenco dei Centri che offrono, in via principale o esclusiva, servizi di ADR e ha raccolto i dati delle domande ricevute e delle procedure svolte.** Alcuni Centri hanno fornito direttamente ad Isdaci i propri dati (come ad esempio l'Osservatorio Camerale di Unioncamere, per le Camere di Commercio o l'Ombudsman Bancario), per altri è stato necessario estrapolare le informazioni rese pubbliche attraverso le relazioni annuali (AGCOM, ANAC, ABF e AEEGSI), per altri ancora (Camere Arbitrali), sono stati inviati

dei questionari predisposti *ad hoc*¹⁰. Per quanto riguarda, invece, la mediazione civile e commerciale, i dati presentati sono quelli del monitoraggio del Ministero della Giustizia, che rappresentano i numeri ufficiali a disposizione in tale materia, mentre per quanto riguarda la negoziazione assistita sono stati utilizzati i dati dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano.

I dati che si presentano nelle pagine seguenti sono stati forniti dai seguenti

Centri che si ringraziano per la collaborazione:

1. Arbitrato Bancario Finanziario (ABF), Milano, Roma, Napoli (Relazione annuale, 2015); 2. Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni (AGCOM), Roma (Relazione annuale, 2016); 3. Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), Milano (Relazione annuale, 2016); 4. Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC, già per i Lavori Pubblici, Roma) (Relazione annuale, 2015); 5. Camera Arbitrale del commercio dei cereali e semi, Genova (questionario arbitrato 2015); 6. Camera Arbitrale del Piemonte, Torino (questionario arbitrato 2015); 7. Camera Arbitrale di Milano, Milano (Sito nic.it, 2015); 8. Camera di Conciliazione e di Arbitrato (CONSOB), Roma (Relazione annuale, 2015); 9. Camere di Commercio, tramite Osservatorio del Sistema Camerale dell'Unioncamere, Roma (Mediazione e Arbitrato 2015); 10. Camera di Commercio di Ferrara; 11. Camera di Commercio di Genova; 12. Camera di Commercio di Lodi; 13. Camera di Commercio di Sondrio; 14. Camera di Commercio di Torino; 15. Camera di Commercio di Vibo Valentia; 16. Camera di Commercio di Vicenza; 17. Centro Risoluzione Dispute Domini (C.R.D.D.), Roma (Sito nic.it, 2015); 18. Fondazione Bresciana per gli Studi Economici, Brescia (questionario arbitrato 2015); 19. Media Law S.r.l., Grosseto (questionario arbitrato 2015); 20. Ministero della Giustizia – Dipartimento Generale di Statistica (Statistiche Relative al Periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015); 21. MSFD, Milano (Sito nic.it 2015); 22. Ombudsman Bancario,

¹⁰ Ogni questionario contiene circa 25 domande, per la maggior parte a risposta multipla, nelle quali si chiede al soggetto di inserire il numero assoluto di domande ricevute e di procedimenti gestiti dal proprio centro in tale anno. Sono previste anche delle domande aperte per consentire la descrizione di aspetti particolari del servizio (come ad esempio le modalità di nomina degli arbitri o la possibilità di allegare il regolamento o il tariffario). I questionari prevedono alcune aree generali, come la parte anagrafica, la descrizione delle parti, le materie e i costi ed alcune specifiche, quali l'analisi della fonte dell'arbitrato, la descrizione delle procedure, la composizione del tribunale arbitrale per numero di soggetti e modalità di nomina; nonché l'esito delle procedure.

Roma (2015); 23. Osservatori sulla giustizia civile - Negoziazione assistita, progetto di vademecum; 24. Studio Legale Tonucci & Partners, Roma (Sito nic.it, 2015); 25. Tribunale Arbitrale Nazionale per lo Sport (CONI), Roma (Sito, 2015).

4. L'Arbitrato amministrato

Come più volte anticipato, l'art. 1 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ha previsto la possibilità – con istanza congiunta delle parti – di trasferire il contenzioso civile relativo a diritti disponibili (con esclusione della materia del lavoro e previdenziale) in sede arbitrale, anche se è stato privilegiato l'arbitrato *ad hoc*, facendo perdere a quello amministrato un'occasione importante. È stato previsto che l'istituto¹¹ si applicasse anche: *“nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale”*. Mentre per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, in materia di responsabilità extracontrattuale, o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il trasferimento è semiautomatico (comma 1), dal momento che per il passaggio è sufficiente la richiesta della parte privata: *“salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta”*. L'istanza può essere proposta con riferimento alle cause *«non assunte in decisione»*, pendenti in primo grado ovvero in grado di appello. Il contenzioso prosegue dinanzi a un collegio arbitrale, in particolare per le controversie in grado di appello e *“ove le parti lo decidano concordemente”*, ovvero ad un arbitro unico per le controversie di valore inferiore a centomila euro. Gli arbitri possono essere esclusivamente avvocati nominati congiuntamente dalle parti ovvero dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del circondario, in cui ha sede l'ufficio giudiziario competente per la causa, tra quanti *“prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso”* (comma 2). È necessario che gli avvocati abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 5 anni e che non abbiano riportato condanne

¹¹ Tratto da Consiglio Nazionale Forense, *Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 – Scheda di analisi a prima lettura*, Dossier di documentazione, 11/2014.

disciplinari definitive “*comportanti la sospensione dall’albo*” nei cinque anni precedenti. È, inoltre, prevista un’incompatibilità tra la funzione di consigliere dell’Ordine e l’incarico arbitrale, a norma del comma 2-bis: “*si estende anche per i consiglieri uscenti per una intera consiliatura successiva alla conclusione del loro mandato*”.

Con riferimento al compenso dovuto agli arbitri, il comma 5 dispone che possano essere stabilite con decreto regolamentare del Ministro della giustizia riduzioni dei parametri, con la conseguenza, che fino a quel momento, verranno applicate le tariffe forensi. Tale Regolamento deve essere adottato entro 90 giorni dalla data di conversione, ma in mancanza non dovrebbe essere paralizzata l’operatività del meccanismo. Viene esclusa l’applicazione dell’art. 814, primo comma, secondo periodo, secondo il quale: “*Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro*”, con la conseguenza che l’obbligazione di pagamento graverà singolarmente su ciascuna parte. Tale decreto stabilirà, altresì, “*i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica*” (comma 5-bis). Per quanto riguarda le regole applicabili all’arbitrato, il comma 1 rimanda all’intero Titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile, con la conseguenza che sembrerebbe possibile anche procedere secondo le forme dell’arbitrato irrituale (art. 808-ter), tuttavia, il richiamo agli ‘*effetti di sentenza del lodo*’ e all’impugnazione per nullità del medesimo ex art. 830 c.p.c., sembrano, opportunamente, limitare il riferimento all’arbitrato rituale.

La durata massima della procedura è individuata in 120 giorni dall’accettazione ‘del collegio’, anche se “è in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni”. Restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria e, come detto, “*il lodo ha gli stessi effetti della sentenza*”. È specificato che le decadenze e le preclusioni intervenute nel giudizio restino ferme nel procedimento arbitrale.

Il trasferimento all'arbitrato non preclude un nuovo passaggio della lite in sede giudiziaria, possibile in più casi e un'articolata disciplina riguarda la riassunzione della causa di fronte al giudice originariamente competente (art. 1, comma 4). Come anticipato nell'introduzione, con la legge di stabilità, 28 dicembre 2015, n. 208, al numero 618, sono stati previsti **incentivi fiscali** alle parti che *“hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”* e con **decreto 12 aprile 2016, n. 61**, entrato in vigore dal 2 luglio 2016, il Ministro della Giustizia ha provveduto a ridurre del 30% gli importi relativi ai compensi degli arbitri 'deflattivi', oltre a dettare ulteriori criteri per l'assegnazione degli arbitrati.

Tuttavia, sulla reale applicazione di tale disciplina e, quindi, sull'effettiva portata deflattiva, al momento, non è possibile che nutrire alcune perplessità, sia perché, come più volte emerso nelle differenti edizioni del presente Rapporto, le Camere Arbitrali espressione degli Ordini professionali, pur essendo state istituite, in occasione di riforme delle novelle sull'arbitrato, non hanno mai gestito arbitrati e, in parte, hanno cessato di essere attive, sia perché tale tendenza sembrerebbe essere stata confermata, dal fatto che, tolte le Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali che sono in fase di costituzione e quindi non sono ancora propriamente operative (6 su 30, pari al 20%), ben 7 su 30, pari al 23%, hanno dichiarato di non aver ancora gestito arbitrati.

4.1 Le Camere Arbitrali esterne al sistema camerale

Per quanto riguarda le Camere Arbitrali al di fuori del circuito camerale, già a partire dal 2008, si è registrata una crescita contenuta ma costante, collegata fino al 2013 soprattutto allo sviluppo degli Organismi di Mediazione, nel 2014 l'incremento maggiore era dovuto agli organismi espressione degli ordini professionali, il cui sviluppo era collegato sia ad una "riconversione" degli Organismi di Mediazione, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, sia, presumibilmente, anche alla previsione dell'arbitrato deflattivo, di cui si è dato conto poco sopra. **Nel 2015, si registra, per la prima volta, un'inversione di tendenza, in quanto, le Camere Arbitrali attive risultano in contrazione:**

• **77¹² Camere Arbitrali attive, essendone venute meno 9¹³ ed essendone**

¹² 1) Ancona - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona; 2) Ascoli Piceno - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno; 3) Bergamo - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo; 4) Bologna - Camera Arbitrale della Associazione Granaria Emiliano; 5) Bologna - Camera Arbitrale della Ceramica; 6) Bologna - Accordiamoci; 7) Bologna - Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna; 8) Brescia - Camera Arbitrale della Fondazione Bresciana per gli Studi Economici e Giuridici; 9) Catania (Adrano) - Solving Solution; 10) Cosenza - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza; 11) Firenze - Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze; 12) Frosinone (Anagni) - Inmediar; 13) Genova - Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e dei Semi; 14) Genova - Camera Arbitrale Italiana del Caffè dell'Associazione Commercio Caffè, Droghe e Coloniali; 15) Genova - AR.CO.; 16) Genova - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova; 17) Genova - Camera Arbitrale Immobiliare; 18) Genova - Camera Arbitrale Marittima; 19) Genova - Camera Arbitrale per il Commercio delle Pelli; 20) Grosseto - Media Law; 21) Imperia - Camera Arbitrale del Ponente Ligure; 22) Latina - ADR Futura; 23) Lecce (Casarano) - D. D. R. Resolution Center; 24) Macerata (Camerino) - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Camerino; 25) Mantova - Camera Arbitrale di Mantova (presso la Camera Civile di Mantova); 26) Milano - Associazione Arbitrale Giudiziaria; 27) Milano - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano; 28) Milano - Camera Arbitrale dell'Associazione Granaria; 29) Milano - Camera Arbitrale e di Conciliazione dei Dottori Commercialisti di Milano; 30) Milano - Camera Arbitrale e di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri; ; 31) Milano - Camera di commercio Svizzera in Italia; 32) Milano - Corte Arbitrale Europea; 33) Milano - E-Mediation; 34) Monza - Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Monza; 35) Napoli - AIMAC; 36) Napoli - Il Dialogo S.r.l.; 37) Napoli - Camera Arbitrale e di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola; 38) Napoli - Mediamenti; 39) Padova - Camera Arbitrale Patavina; 40) Perugia - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia; 41) Pesaro Urbino - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino; 42) Pescara - Camera Arbitrale Forense; 43) Pordenone - Camera Arbitrale Forense di Pordenone; 44) Potenza - Tribunale Privato Arbitrale Cescond; 45) Prato - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato; 46) Prato - Corte Superiore di Giustizia Arbitrale; 47) Reggio Calabria - Istituto Lodo Arbitrale; 48) Rimini - Corte Arbitrale delle Romagne; 49) Roma - ADR Center S.p.a.; 50) Roma - Camera Arbitrale Associazione Nazionale Geometri Geo-Cam; 51) Roma - Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; 52) Roma - Camera Arbitrale Italiana (CAI); 53) Roma - Camera Arbitrale Italo Estero (C.A.I.E.); 54) Roma - Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; 55) Roma - Camera di Arbitrato e Conciliazione CONSOB; 56) Roma - Centro per la Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti (C.P.R.C.); 57) Roma - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana; 58) Roma - Corte Nazionale Arbitrale; 59) Roma - Primavera Forense; 60) Roma - SACAS.r.l. Società di Avvocati per la Conciliazione e l'Arbitrato a.r.l.; 61) Roma - Enaco; 62) Roma - Associazione Italiana per l'Arbitrato (A.I.A.); 63) Roma - Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione; 64) Roma - Conciliatore Bancario Finanziario Arbitrato; 65) Roma - Collegio di Garanzia (CONI); 66) Salerno - Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione ANPAR; 67) Salerno - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno; 68) Terni - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni; 69) Torino - Arbimedia ADR; 70) Torino - Camera Arbitrale della Associazione Granaria e dell'Alimentazione di Torino; 71) Torino (Cavour) - Omci; 72) Trani - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani; 73) Trapani - ADR Camera Caritatis; 74) Treviso - ADR Quadra; 75) Treviso - Forum Veneto per La Mediazione Civile e l'Arbitrato; 76) Varese - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese; 77) Verona - Camera Arbitrale Veronese Forense.

¹³ Nel 2015 sono venute meno le seguenti Camere Arbitrali, nel senso che non è stato

state reperite 5¹⁴ (-5% rispetto alle 81 del 2014, anno in cui erano cresciute ben del +44,7%, rispetto alle 56 del 2013, la maggior parte delle quali collegate ai Consigli degli Ordini professionali, soprattutto forensi, e/o collegate ai Centri di Mediazione); e di esse:

- le **Camere arbitrali settoriali o merceologiche** rappresentano circa un quarto di tutte le Camere arbitrali: **18¹⁵ su 77, 23%** (nel 2014 erano 20 su 81 25%), anche nel 2015, come negli ultimi anni era già stato registrato, continua la flessione della percentuale di tale tipologia di camere, per il fatto che alcune camere settoriali sono venute meno, mentre quelle nuove sono espressione soprattutto degli ordini professionali e/o collegate agli Organismi di Mediazione e come tali, quasi sempre, generiche. In questa

reperito o alcun riferimento ad esse o il regolamento arbitrale o sono state cancellate dal Registro degli Organismi di Mediazione: 1) Genova (Chiavari) - Camera Arbitrale degli avvocati del Tigullio (non più presente nel Registro degli Organismi); 2) Latina-Società ADR Conciliamo S.r.l. (non risulta più riferimento all'arbitrato); 3) Livorno - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno (cancellato dal Registro degli Organismi); 4) Milano - SMI Sistema Moda Italia (Camera Arbitrale Tessile Italiana) (non esiste più); 5) Nuoro - Camera Arbitrale di Nuoro (non più reperibile); 6) Roma - Camera Arbitrale della F.I.G.C. (non esiste più); 7) Venezia - Camera Arbitrale della Venezia Orientale (non più reperibile); 8) Venezia (Vigonovo)- Union Concilia (non risulta più riferimento all'arbitrato); 9) Vicenza -Albo Nazionale Informatici Professionisti (non risulta più riferimento all'arbitrato).

¹⁴ Sono state istituite nel 2015 o, comunque, rilevate in tale anno: 1) Genova - Camera Arbitrale Marittima; 2) Latina - ADR Futura; 3) Napoli - AIMAC; 4) Roma - Corte Nazionale Arbitrale; 5) Roma - Enaco.

¹⁵ 1) Bologna - Camera Arbitrale della Associazione Granaria Emiliano; 2) Bologna - Camera Arbitrale della Ceramica; 3) Firenze - Istituto Arbitrale Immobiliare di Firenze; 4) Genova - Camera Arbitrale del Commercio dei Cereali e dei Semi; 5) Genova - Camera Arbitrale Italiana del Caffè dell'Associazione Commercio Caffè, Droghe e Coloniali; 6) Genova - Camera Arbitrale Immobiliare; 7) Genova- Camera Arbitrale Marittima; 8) Genova - Camera Arbitrale per il Commercio delle Pelli; 9) Milano - Camera Arbitrale dell'Associazione Granaria; 10) Potenza - Camera Arbitrale Cescond; 11) Prato - Corte Superiore di Giustizia Arbitrale; 12) Roma - Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; 13) Roma - Camera di Arbitrato e Conciliazione CONSOB; 14) Roma - Commissione Sportiva Automobilistica Italiana; 15) Roma - Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione; 16) Roma - Conciliatore Bancario Finanziario Arbitrato; 17) Roma - Collegio di garanzia presso il CONI; 18) Torino - Camera Arbitrale della Associazione Granaria e dell'Alimentazione di Torino; Essendo venute meno: 1) Milano - SMI Sistema Moda Italia (Camera Arbitrale Tessile Italiana); 2) Roma - Camera Arbitrale della F.I.G.C.; 3) Vicenza - Albo Nazionale Informatici Professionisti.

categoria rientrano quelle, tendenzialmente stabili negli anni, che svolgono un arbitrato di qualità su merci, quali i cereali o il caffè, e, quindi, totalmente differente dall'arbitrato commerciale vero e proprio; quelle relative a materie tipicamente trattate (immobiliare e finanza), ma anche quelle che si occupano di nuove tematiche (quale la cooperazione);

- le **Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali** sono rimaste sostanzialmente invariate, **30** come nel 2014, con una minima variabilità interna, ma interrompono la loro crescita. Questo dato è particolarmente significativo, se si pensa che tali Camere Arbitrali erano state implementate notevolmente, sia a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della mediazione obbligatoria, che aveva portato gli Ordini Professionali a “convertire” gli organismi di mediazione nel frattempo costituiti, sia perché vi era stata una crescita che ci si aspettava potesse aumentare ulteriormente grazie alla previsione normativa di arbitrato deflattivo previsto dall'art. 1, D.l. 12 settembre 2014, n. 132, c.d. decreto del fare. Invece, il presente Rapporto non può che constatare, ancora una volta, la difficoltà nell'affermazione dell'arbitrato amministrato dagli Ordini Professionali. Negli anni, era stato rilevato non solo che molte Camere Arbitrali espressione degli Ordini Professionali erano venute meno (nella prima edizione della ricerca, ben 6, non solo espressione dell'avvocatura, di quelle delle quali si aveva avuto notizia, erano risultate inattive), ma anche che erano rimaste per lungo tempo assai contenute numericamente (al massimo ne erano state rilevate 6) e, non avendo nessuna di esse mai aderito alla ricerca, si riteneva che presumibilmente non gestissero arbitrati. Nel 2014, apparivano in crescita, costituendo oltre due terzi delle Camere Arbitrali rilevate per la prima volta tale anno, 26 su 32, pari al 81%, anche se non risultava che gestissero arbitrati, perché, a differenza di quanto avvenuto nella mediazione, dove gli iscritti agli Ordini hanno fatto massiccio ricorso agli Organismi espressione del proprio Ordine professionale, nel caso dell'arbitrato, gli stessi appartenenti agli Ordini tendevano a preferire l'arbitrato *ad hoc* e a non scegliere le Camere Arbitrali create dal proprio ordine di appartenenza. **Tale previsione sembrerebbe essere stata confermata dal fatto che, tolte le Camere Arbitrali espressione degli**

Ordini Professionali che sono in fase di costituzione e quindi non ancora propriamente operative (6 su 30, pari al 20%), ben 7 su 30, pari al 23%, hanno dichiarato di non aver ancora gestito arbitrati;

- Nel 2015, le **Camere Arbitrali espressione degli Ordini sono 30** (come nel 2014, anche se con una minima variazione interna, anche se dalla ricerca risulta che alcune nuove sono in costituzione¹⁶) per la quasi totalità emanazione degli Ordini Forensi, anche se non mancano altri Ordini, sono così suddivise:
 - **24 dell'Ordine degli Avvocati, 80%** (Ancona, Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Cosenza, Genova, Imperia, Macerata, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Napoli - Nola, Perugia, Pesaro Urbino, Pescara, Pordenone, Prato, Roma (2), Salerno, Terni, Trani, Varese e Verona, nel 2014 erano 25, ma sono venute meno Chiavari e Livorno e ne è stata rilevata una a Roma presso l'Unione delle Camere Civili);
 - **4 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili, 13%** (Bologna, Brindisi, Milano e Roma, nel 2014 erano 3 essendosi aggiunta Brindisi);
 - **1 dell'Ordine degli Ingegneri, 3%** (Milano, come nel 2014);
 - **1 del Collegio dei Geometri, 3%** (Roma, come nel 2014);
- la **collocazione geografica** delle Camere Arbitrali risulta assai concentrata tra Roma (17 pari al 22%), Milano (8 pari al 10%), Genova (7, pari al 9%) e Bologna (4, pari al 5%). Il rimanente 55% è suddiviso in tutta il resto della penisola;
- **il 55% delle Camere Arbitrali** (42 su 77, nel 2014 erano 54 su 81, pari al 66,7%) **offre, anche o in via principale, servizi di conciliazione / mediazione**¹⁷, anche perché molte di esse sono state addirittura costituite a seguito

¹⁶ Risultano in costituzione presso l'Ordine Professionale di Catania, Chieti, mentre Massa Carrara ha approvato uno schema di dichiarazione di disponibilità per regolamentare la procedura di designazione degli arbitri.

¹⁷ Oltre alle Camere Arbitrali ricollegate agli Organismi di Mediazione, iscritti nel Registro degli Organismi, di cui si darà conto nella nota successiva, le seguenti Camere Arbitrali offrono servizi di conciliazione/mediazione anche se non sono iscritte nel Registro: 1) Milano – Corte Arbitrale Europea; 2) Roma – Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione; 3) Roma - Camera di Arbitrato e Conciliazione CONSOB; 4) Roma – Conciliatore Bancario Finanziario; 5) Venezia – Camera Arbitrale della Venezia Orientale.

dell'introduzione del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione o successivamente, a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, della Corte Costituzionale, soprattutto dagli Ordini Professionali e risultano iscritte nel Registro degli Organismi di Mediazione (37¹⁸ su 77, pari al 48%, mentre nel 2014 erano 48 su 81, 60%). La significativa diminuzione del 23% dipende dal fatto che alcuni organismi sono stati cancellati e altri, invece, non risultano più disponibili sul sito del Ministero nel Registro¹⁹.

¹⁸ 1) Ancona - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ancona; 2) Bergamo - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo; 3) Bologna - Accordiamoci; 4) Cosenza - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza; 5) Frosinone (Anagni) - Inmediar; ; 6) Genova - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova; 7) Grosseto - Media Law; 8) Latina - ADR Futura; 9) Mantova - Camera Arbitrale di Mantova (presso la Camera Civile di Mantova); 10) Milano - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano; 11) Milano - Camera Arbitrale e di Conciliazione dei Dottori Commercialisti di Milano; 12) Milano - Camera Arbitrale e di Mediazione dell'Ordine degli Ingegneri; 13) Monza - Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Monza; 14) Napoli - AIMAC; 15) Napoli - Il Dialogo S.r.l.; 16) Napoli - Mediamenti; 17) Padova - Camera Arbitrale Patavina; 18) Perugia - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia; 19) Pesaro Urbino - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Urbino; 20) Pescara - Camera Arbitrale Forense; 21) Pordenone - Camera Arbitrale Forense di Pordenone; 22) Prato - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Prato; 23) Roma - ADR Center S.p.a; 24) Roma - Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma; 25) Roma - Enaco; 26) Roma - Fondazione Centro Studi Telos (C.P.R.C.); 27) Roma - Primavera Forense; 28) Salerno - Associazione Nazionale per l'Arbitrato & la Conciliazione ANPAR; 29) Terni - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni; 30) Torino - Arbimedia ADR; 31) Torino (Cavour) - Omci; 32) Trani - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani; 33) Trapani - ADR Camera Caritatis; 34) Treviso - ADR Quadra; 35) Treviso - Forum Veneto per La Mediazione Civile e l'Arbitrato; 36) Varese - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese; 37) Verona - Camera Arbitrale Veronese Forense.

¹⁹ Non risultano più reperibili nel registro degli Organismi di Mediazione, senza però essere stati cancellati: 1) Bologna - Camera Arbitrale e di Mediazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna; 2) Catania (Adrano) - Solving Solution; 3) Genova - AR.CO.; 4) Imperia - Camera Arbitrale del Ponente Ligure; 5) Lecce (Casarano) - D. D. R. Resolution Center; 6) Milano - E-Mediation; 7) Roma - Camera Arbitrale Associazione Nazionale Geometri Geo-Cam; 8) Roma - SACA S.r.l. Società di Avvocati per la Conciliazione e l'Arbitrato a r.l., 9) Salerno - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno; mentre risulta cancellato 10) Macerata (Camerino) - Camera Arbitrale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Camerino; 11) Napoli - Camera Arbitrale e di Conciliazione del Consiglio

4.2 Le Camere Arbitrali delle Camere di Commercio

Per quanto riguarda le Camere Arbitrali istituite presso le Camere di Commercio, **a fine 2015 esse risultano in diminuzione rispetto al 2014:**

- delle 105 Camere di Commercio esistenti sul territorio italiano nel 2014, risultano attive **66 Camere arbitrali** (contro le 78 del 2014, -15%), **costituite da 87 Camere di Commercio**²⁰ in quanto associate a livello regionale o interregionale o in convenzione²¹ (contro le 89²² del 2014, -2%, nel 2015 essendo stata istituita, 1²³, contro le 3²⁴ che sono venute meno) e **18 Camere di Commercio**²⁵ non offrono servizi di arbitrato (contro le 17 del 2014, +6%);

dell'Ordine degli Avvocati di Nola; 12) Roma - Camera Arbitrale Italiana (CAI).

²⁰ Hanno un servizio di arbitrato attivo, sia pure sotto varie forme le seguenti CCIAA: 1) Agrigento; 2) Alessandria; 3) Ancona; 4) Aosta; 5) Arezzo; 6) Ascoli Piceno; 7) Asti; 8) Avellino; 9) Bari; 10) Belluno; 11) Bergamo; 12) Biella; 13) Bologna; 14) Bolzano; 15) Brescia; 16) Cagliari; 17) Campobasso; 18) Catania; 19) Catanzaro; 20) Chieti; 21) Como; 22) Cosenza; 23) Cremona; 24) Crotone; 25) Cuneo; 26) Delta Lagunare (Venezia); 27) Enna; 28) Fermo; 29) Ferrara; 30) Firenze; 31) Foggia; 32) Forlì; 33) Frosinone; 34) Genova; 35) Gorizia; 36) Grosseto; 37) Isernia; 38) Latina; 39) Lecce; 40) Lecco; 41) Livorno; 42) Lodi; 43) Lucca; 44) Macerata; 45) Mantova; 46) Massa Carrara; 47) Matera; 48) Messina; 49) Milano; 50) Modena; 51) Napoli; 52) Novara; 53) Padova; 54) Palermo; 55) Parma; 56) Pavia; 57) Perugia; 58) Pesaro Urbino; 59) Pescara; 60) Piacenza; 61) Pisa; 62) Pistoia; 63) Pordenone; 64) Potenza; 65) Prato; 66) Ravenna; 67) Reggio Emilia; 68) Rimini; 69) Roma; 70) Rovigo; 71) Sassari; 72) Siena; 73) Sondrio; 74) Taranto; 75) Teramo; 76) Terni; 77) Torino; 78) Treviso; 79) Trieste; 80) Udine; 81) Varese; 82) Vercellina; 83) Vercelli; 84) Verona; 85) Vibo Valentia; 86) Vicenza; 87) Viterbo.

²¹ Sono associate sotto la Camera Arbitrale del Piemonte tutte le 8 province piemontesi e sotto Curia Mercatorum le CCIAA di Belluno, Gorizia, Pordenone e Treviso; Delta Lagunare tra Rovigo e Venezia; Leone Levi tra Ancona e Pesaro e Urbino; Crotone con Vibo Valentia; Macerata con Fermo e Ascoli Piceno; mentre la Camera Arbitrale di Milano ha una convenzione con le CCIAA di Avellino, Bari, Brescia, Cremona, Ferrara, Forlì-Cesena, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia e Varese, e Sondrio è convenzionata con Como.

²² Nell'ottava edizione del presente Rapporto risultavano 88 Camere Arbitrali presso le CCIAA perché era stata erroneamente cancellata Rimini.

²³ È stata attivata la Camera Arbitrale presso la CCIAA di Padova.

²⁴ Sono venute meno le Camere Arbitrali presso le seguenti CCIAA: 1) la Spezia; 2) Ragusa; 3) Siracusa.

²⁵ Nel 2015 non hanno offerto servizi arbitrali le seguenti CCIAA: 1) Benevento; 2) Brindisi; 3) Caltanissetta; 4) Caserta; 5) Imperia; 6) L'Aquila; 7) La Spezia; 8) Monza e Brianza; 9) Nuoro; 10) Oristano; 11) Ragusa; 12) Reggio Calabria; 13) Rieti; 14) Salerno; 15) Savona; 16) Siracusa; 17) Trapani; 18) Trento.


- sono costituite in forme diverse: come ufficio interno, come azienda speciale, come associazione di più camere o, ancora, in collaborazione con gli ordini professionali;
- sono generiche e non settoriali;
- tutte offrono servizi di conciliazione/mediazione e 86²⁶ Camere che possiedono una Camera Arbitrale su 87, pari al 99%, hanno anche un Servizio di Mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione, anche sotto forma associata.

4.3 L'arbitrato amministrato in Italia nel 2015

L'arbitrato amministrato, nell'anno 2015, ha registrato **784 domande di arbitrato, in crescita rispetto alle 713 del 2014 (+10%)**. Nel 2015, l'arbitrato amministrato registra una crescita degli arbitrati non gestiti dalle Camere di Commercio, pur rimanendo in numeri assoluti, assai contenuti:


- **595 domande sono state ricevute dalle Camere Arbitrali delle Camere di Commercio**, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (617 nel 2014, -3,6%);
- **189 dalle Camere Arbitrali non camerale**, in crescita rispetto all'anno precedente (96 nel 2014, +97%);

²⁶ 1) Agrigento; 2) Alessandria (ADR Piemonte); 3) Ancona; 4) Aosta; 5) Arezzo; 6) Ascoli Piceno (Macerata); 7) Asti (ADR Piemonte); 8) Avellino; 9) Bari; 10) Belluno (Curia Mercatorum); 11) Bergamo; 12) Biella (ADR Piemonte); 13) Bologna; 14) Bolzano; 15) Brescia; 16) Cagliari; 17) Campobasso (Molise); 18) Catania; 19) Catanzaro; 20) Chieti; 21) Como; 22) Cosenza; 23) Cremona; 24) Crotona; 25) Cuneo (ADR Piemonte); 26) Delta Lagunare (Venezia); 27) Enna; 28) Fermo (Macerata); 29) Ferrara; 30) Firenze; 31) Foggia; 32) Forlì; 33) Frosinone; 34) Genova; 35) Gorizia (Curia Mercatorum); 36) Grosseto; 37) Isernia (Molise); 38) Latina; 39) Lecce; 40) Lecco; 41) Lodi; 42) Lucca; 43) Macerata; 44) Mantova; 45) Massa Carrara; 46) Matera; 47) Messina; 48) Milano; 49) Modena; 50) Napoli; 51) Novara (ADR Piemonte); 52) Padova; 53) Palermo; 54) Parma; 55) Pavia; 56) Perugia; 57) Pesaro Urbino; 58) Pescara; 59) Piacenza; 60) Pisa; 61) Pistoia; 62) Pordenone (Curia Mercatorum); 63) Potenza; 64) Prato; 65) Ravenna; 66) Reggio Emilia; 67) Rimini; 68) Roma; 69) Rovigo; 70) Sassari; 71) Siena; 72) Sondrio; 73) Taranto; 74) Teramo; 75) Terni; 76) Torino; 77) Treviso (Curia Mercatorum); 78) Trieste; 79) Udine; 80) Varese; 81) Vercelli (ADR Piemonte); 82) Vercelli (ADR Piemonte); 83) Verona; 84) Vibo Valentia; 85) Vicenza; 86) Viterbo.



- ancora nel 2015, **le Camere di Commercio** rappresentano gli enti principali ai quali imprese e cittadini fanno ricorso quando decidono di promuovere procedure arbitrali gestite da un'istituzione, in quanto, esse **ricevono il 76% delle domande rilevate nell'anno** (in diminuzione rispetto al 2014 in cui tale percentuale era pari all'86,5%, ma tale contrazione è dovuta soprattutto al crescere degli arbitrati delle Camere Arbitrali esterne al sistema camerale);
- **le Camere Arbitrali esterne al sistema camerale**, le quali hanno registrato, negli anni, un andamento altalenante, legato sia alla difficoltà di reperimento dei dati specie degli enti privati, sia ad una variabilità interna molto elevata, **nel 2015 hanno visto aumentare il numero di domande quasi del doppio: +97%** (dopo la crescita massima raggiunta nel 2011 anno in cui avevano ricevuto 240 istanze, negli anni successivi il numero si era successivamente ridotto: nel 2012 211, -12%, nel 2013 114, -46% e nel 2014 96, -15,8%). La crescita del 2015 è riconducibile agli enti privati, a fronte del venir meno del Tribunale Arbitrale dello Sport, alla conferma della contrazione degli arbitrati gestiti dalla Camera Arbitrale dell'Autorità Anticorruzione, ma anche alla successiva riduzione dell'arbitrato merceologico e al venir meno dell'attività delle Camere Arbitrali legate agli Organismi di mediazione ed ad una più generale difficoltà nella raccolta dei dati, permanendo la fatica nella diffusione dell'arbitrato amministrato non camerale in Italia;

ARBITRATO	DOMANDE	%	DOMANDE	%	DOMANDE	%	DOMANDE	%
AMMINISTRATO	2015		2014		2013		2012	
di cui:								
- al di fuori delle CCLAA	189	24%	96	13,5%	114	14,7%	211	27%
- presso le CCLAA	595	76%	617	86,5%	663	85,3%	570	73%
TOTALE	784	+10	713	-8,2	777	-0,5	781	



- **la forte presenza dell'ente pubblico** per la gestione degli arbitrati amministrati, è confermata anche dall'analisi delle domande di arbitrato delle Camere Arbitrali non espressione delle Camere di Commercio, anche se molto ridimensionata rispetto agli anni precedenti, grazie all'incremento degli arbitrati gestiti dalle Camere private. In ogni caso, su 189 domande, la Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici), ne ha gestite 12 (6%), il Tribunale Arbitrale Nazionale per lo Sport del CONI, ancora 2 (1%) ed, infine, la Camera di conciliazione e arbitrato della Consob, 1 (0,5%), camere arbitrali pubbliche con una competenza legislativamente determinata, mentre gli altri enti nel 2015 hanno ricevuto il 92,5%;
- Infatti, occorre rilevare che gli enti pubblici appena citati, per ragioni diverse, hanno visto e vedranno contrarsi il volume delle domande da loro gestito: il Tribunale Nazionale dello Sport è passato dai 132 casi del 2012, ai 69 del 2013, -48%, ai 60 del 2014, -13%, fino ai 2 del 2015, -97%;


- perché tale organismo è stato soppresso nel luglio del 2014, continuando a gestire soltanto i casi già incardinati; la Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ex Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici), a causa della sussistenza del doppio binario, ovvero della possibilità di promuovere l'arbitrato libero accanto all'arbitrato amministrato e di una progressiva crisi dell'istituto, ha ricevuto un numero sempre in diminuzione di domande di arbitrato amministrato: dalle 48 nel 2011, alle 46 nel 2012, -4%, alle 34 nel 2013, -26%, per arrivare addirittura a 12 nel 2014, -65% e 12 sono gli arbitrati gestiti nel 2015; la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Consob, che nel 2013 aveva ricevuto il primo arbitrato, mentre nel 2014 non ne aveva avuti, nel 2015 torna a riceverne uno;
- Anche se occorre rammentare che non mancano Camere Arbitrali pubbliche che sembrano non gestire arbitrati: risulta che non sia stata attivata la procedura di arbitrato dell'Autorità del Gas e dell'Energia Elettrica e che non abbia mai operato la Camera Arbitrale dell'Agricoltura, che non risulta più attiva nel 2014;
 - Nel 2015, sui dati complessivi, l'istituzione arbitrale italiana, camerale e non, che nel 2015, ha gestito più procedure è il Tribunale Arbitrale Cescond (163 domande, pari al 21%, non rilevata nel 2014); la Camera Arbitrale di Milano, espressione della locale Camera di Commercio, passa nel 2015 al secondo posto, dopo essere stata per anni al primo (131 domande, in diminuzione rispetto alle 148 del 2014, -11,5%, pari al 17% di tutte le procedure rilevate in Italia, in diminuzione rispetto al 2014, quando era il 21%), seguita, a distanza, dalle Camere di Commercio di Bergamo (36); di Reggio Emilia (32); di Roma (31); di ADR Piemonte (28); di Delta Lagunare (23), di Padova (22); di Bologna (20); di Modena (18); di Pisa (17); di Prato (15); Bolzano e Treviso (14); di Firenze e Piacenza (13); di Ancona e Ravenna (12) come la Camera Arbitrale dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (già dei Lavori Pubblici), in genere, al terzo posto per numero di istanze con una cinquantina di domande, che sono crollate a 12 nel 2014 e nel 2015; seguita dalla Camera di Commercio di Latina e Verona (10);
 - in ogni caso, anche nel 2015, **il numero contenuto delle domande di**

arbitrato appare in contrasto con il numero delle Camere Arbitrali attive (143) e con la crescita, sia pure anch'essa contenuta, di tali enti registrata negli ultimi anni, anche se occorre tener presente che, ad esempio, molte camere espressione degli ordini professionali, sono ancora in fase di costituzione o recentemente istituite, per cui presumibilmente, in fase di rodaggio, anche se è risultato che 7 su 30 non hanno mai gestito arbitrati;

- infatti, nel 2015 non si può che constatare come l'importanza dell'arbitrato amministrato nel panorama degli ADR sia estremamente contenuta, considerando che le **domande di arbitrato**, pervenute a tutte le Camere arbitrali, interne ed esterne al sistema camerale, **rappresentano solo lo 0,26% del totale di tutte le domande di ADR** registrate in Italia (come già nel 2014, 0,27%);

Passando ora all'**esame delle caratteristiche delle procedure arbitrali rilevate**:

- la maggior parte degli arbitrati è qualificata come **nazionale, pari al 95% (745 su 784, nel 2014 erano 694 su 713, pari al 97%), mentre gli arbitrati internazionali sono pari solo al 5% di tutte le domande rilevate (39 su 784, mentre nel 2014 erano stati 19 su 713, 3%)**;
- **il dato degli arbitrati internazionali, sia pur raddoppiato, risulta, comunque, sempre contenuto**, presumibilmente perché il nostro Paese sconta la pesante crisi economica ed una scarsa credibilità a livello internazionale, anche se, in ogni caso, si rammenta che nel panorama dell'ADR in Italia gli arbitrati amministrati rappresentano quasi le uniche procedure di natura internazionale;
- **sono le Camere di Commercio a gestire la totalità degli arbitrati internazionali** (arrivando anche nel 2015 al 100% delle procedure rilevate, come già nel 2014);
- sono le imprese a ricorrere normalmente all'arbitrato, infatti, la maggioranza dei procedimenti, oltre due su tre, riguarda **controversie sorte tra due imprese o tra un ente ed un'impresa, pari al 86%, con 677 domande su 784** (contro le 529 su 713, pari al 74,2% del 2014) e **tra altri**



In merito ai **costi, tutti i servizi di arbitrato sono offerti a pagamento**, secondo tariffe che si trovano allegate ai rispettivi regolamenti:


- le procedure di arbitrato amministrato hanno un **valore medio di € 243.486 (nel 2014 177.060, +43%)**, escludendo le domande ricevute dalla Camera Arbitrale dell'Autorità Anticorruzione (già Camera Arbitrale per i Lavori pubblici) che hanno il valore medio più elevato di tutte le istituzioni, camerali e non, rilevate nella presente ricerca (pari a € 7.356.997 nel 2015, il doppio rispetto a quello del 2014 che era stato di € 3.665.441, +101%), seguite da quelle della Camera Arbitrale di Milano, (pari a € 3.769.515, in crescita rispetto al 2014, quando il valore medio era pari a € 2.377.089, +59%);
- **il valore medio delle domande di arbitrato, di € 243.486**, risulta tornato ai livelli del 2013, in cui era pari a € 275.296 ed in crescita rispetto al 2014 anno in cui era pari a € 177.060 (+38%), confermando, in ogni caso, quanto emerso già in altre edizioni della ricerca, per cui gli arbitrati amministrati tendono per lo più a riguardare controversie di medio valore, contro quelle gestite con arbitrato libero (dato confermato anche dalla Relazione relativa all'anno 2015 della Camera Arbitrale dell'Autorità

Anti Corruzione - già per i Lavori Pubblici - secondo la quale il valore medio delle controversie gestite dalla Camera stessa è di € 7.356.997, contro € 8.555.861 degli arbitrati liberi, sia pure assai ridimensionato rispetto all'anno precedente in cui il valore degli arbitrati amministrati era pari ad un quarto rispetto a quello degli arbitrati liberi);

- **la durata media** delle procedure di arbitrato amministrato **nel 2015 risulta in crescita, 256 giorni** contro i **197** del 2014, +30% e l'aumento dei tempi potrebbe essere collegato alla crescita del valore delle controversie, che potrebbe comportare anche una maggiore complessità (infatti il valore medio nel 2014, anno in cui la durata media era di 197 giorni, era pari a € 177.060);
- in ogni caso, al di là delle variazioni segnalate, negli anni la **durata media del procedimento risulta**, comunque, **abbastanza contenuta**, rispetto alle notizie di stampa relative agli arbitrati *ad hoc* e conferma l'importanza del controllo dell'istituzione sulla tempistica;
- per quanto riguarda gli **esiti**, i dati in possesso non permettono di formulare delle percentuali statisticamente significative, ma di elaborare delle tendenze in cui circa la metà delle procedure arriva al lodo, mentre il rimanente si divide tra transazioni e rinunce al procedimento (nel 2014 il lodo rappresentava il 51%, la transazione il 29%, la rinuncia il 10% e i procedimenti pendenti il 10%).

La **Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici** (organismo dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la quale, si rammenta, è stata soppressa, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 19 del d.lgs. 90/2014, con il trasferimento dei compiti e delle funzioni **all'Autorità Nazionale Anticorruzione**), nella sua Relazione annuale del 2015 illustra che, durante il recepimento delle direttive del 2014, per l'arbitrato è stato l'anno dell'attesa e delle varie formulazioni, che prevedevano e poi escludevano l'arbitrato, anche amministrato, arrivando alla legge delega 11/2016, comma 1, lettera aaa, che ha escluso procedure diverse da quelle amministrative, criterio poi applicato nel decreto delegato, che riconducendo ad unità l'arbitrato per i contratti pubblici, elimina il

dualismo con l'arbitrato libero secondo la Relazione stessa, sempre meno sostenibile (Relazione ANAC 2015, pag. 324). È stata, dunque, recepita la: *“Relazione presentata dall'ANAC al Parlamento nello scorso anno, laddove veniva espressa la convinzione che una funzione di arbitrato opportunamente revisionata nella direzione della trasparenza e della efficienza in quanto assistita e garantita da un organismo neutro e imparziale come la Camera arbitrale costituita presso l'ANAC avrebbe potuto essere in grado di agire nel senso della deflazione del contenzioso giudiziale in un settore di assai rilevante interesse per l'economia nazionale, con effetti di riduzione dei tempi e soprattutto dei costi complessivamente connessi a singole operazioni contrattuali. E tale auspicio veniva allora formulato prendendo come spunto - pur con tutte le distinzioni che il riferimento imponeva - e quasi come parametro della riflessione in tema la presa d'atto della costante e anzi crescente vitalità della funzione di precontenzioso esercitata dall'AVCP e poi dalla stessa ANAC per la fase di aggiudicazione; da questo punto di vista si può ritenere, infatti, che non sia un caso che nel Nuovo Codice, emanato con il d.lgs. 50/2016, siano parimenti ricomprese disposizioni che operano nella direzione del consolidamento e del rafforzamento anche di quest'ultima funzione”* (Relazione ANAC 2015, pag. 324). Ancora nel 2015, permane il c.d. “doppio binario”, secondo il quale le parti possono optare per l'arbitrato amministrato oppure nominare, di comune accordo, il Presidente del collegio e proseguire con l'arbitrato libero, notoriamente più costoso. Benché, i dati relativi agli arbitrati liberi non presentino carattere di certezza, a causa della carenza della comunicazione, appare anche nel 2015 la preferenza verso quest'ultimo istituto, anche se anch'essi appaiono in diminuzione.



- nel 2015, a differenza dagli anni precedenti, in cui il valore medio degli arbitrati liberi raggiungeva tre volte il valore di quelli amministrati, la distanza è assai ridotta, come si evince da:
 - valore medio delle controversie risolte con lodi emessi a seguito di procedura amministrata, € 7.356.997 (contro € 3.665.411 del 2014, + 101%) mentre il valore medio dei lodi depositati a seguito di procedura libera, € 8.555.861 (contro i € 14.492.839, -41% del 2014);
 - ciò appare confermato dalla suddivisione in scaglioni, sulla base del valore delle controversie in base alla tariffa allegata al d.m. 398/2000, riportata nella Relazione 2015, secondo cui la maggior parte degli arbitrati liberi si concentra nel quarto e nel quinto scaglione, mentre il maggior numero di arbitrati amministrati è nel sesto scaglione, ma in numeri assoluti inferiori:

Valore delle controversie in base alla tariffa allegata al d.m. 398/2000 Fonte: Relazione ANAC 2014	ARBITRATO AMMINISTRATO	ARBITRATO LIBERO
I scaglione (fino a € 103.291,38)	/	4
II scaglione (fino a € 258.228,45)	1	8
III scaglione (fino a € 516.456,90)	/	3
IV scaglione (fino a € 2.582.284,49)	3	15
V scaglione (fino a € 5.164.568,99)	2	11
VI scaglione (fino a € 25.822.844,95)	4	7
VII scaglione (fino a € 51.646.689,91)	1	2
VIII scaglione (oltre € 51.646.689,91)	/	2

- **Uguualmente, nel 2015 la durata media delle due tipologie di arbitrati è, sostanzialmente, equivalente 488 per gli arbitrati amministrati, contro i 473 degli arbitrati liberi** (in netta controtendenza rispetto a quanto avveniva, ad esempio, nel 2013 in cui la durata media di una procedura amministrata era di 403,12 contro i 551,23 dell'arbitrato libero);
- **I compensi riconosciuti a favore dei collegi arbitrali per le procedure amministrate, ammontano a € 228.500 (€ 758.175 nel 2014), per una media pari a € 28.562,50 (contro i 32.974,14 del 2014) e lo scostamento in diminuzione rispetto alle richieste dei collegi arbitrali è risultato pari al -53,40% (-29,62% nel 2014);**
- **I compensi liquidati a favore dei 9 CTU nominati dalla Camera Arbitrale per le procedure amministrate, ammontano a € 95.262,78 (nel 2014 erano 20 e hanno ricevuto un compenso pari a € 451.989 nel 2014), per una media pari a € 10.584,75 (contro i 22.599,53 del 2014) e lo scostamento in diminuzione rispetto alle richieste dei collegi arbitrali è risultato pari al -70,80% (-21,12% nel 2014);**
- **Mentre per quanto riguarda i 18 CTU nominati nell'ambito delle procedure libere, risultano compensi pari a 306.995,94 per una media pari a 17.055,33.** Nel 2015 rispetto agli incrementi ultratabellari richiesti dai consulenti, in sei casi e tutti, peraltro, nella misura massima del 100%: in nessun caso l'incremento è stato concesso, perché anche per il giudizio arbitrale nel quale l'incarico è stato conferito a due periti, è stato applicato in via analogica l'art. 53, D.P.R. 115/2002 (che prevede la fattispecie degli incarichi collegiali), con la conseguenza che nell'ipotesi di conferimento di incarico a una pluralità di periti il compenso globale va determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri periti nominati. Nell'anno precedente, nel quale in tutti i casi era stata avanzata richiesta di tale incremento, era stata sempre riconosciuta (salvo uno); in cinque casi, inoltre, la richiesta era stata totalmente accolta (ma mai relativamente a richieste formulate nella misura massima). *“In definitiva, anche per questa parte si evidenziano con forza le opportunità aperte da un meccanismo di livellamento della disciplina tra le diverse procedure di arbitrato in materia, idonee a favorire un'attenta gestione*

pure di questo profilo dell'istituto arbitrale, conformemente, del resto, al criterio direttivo del contenimento dei costi del giudizio arbitrale sancito dalla Legge delega” (Relazione ANAC 2015, pag. 338).

La Relazione 2015, pone, invece, l'accento sulla fuga dall'istituto arbitrale attribuendolo a diverse cause: da un lato alla discontinuità del legislatore sul tema delle modalità alternative di risoluzione delle controversie ed, in particolare modo, dell'arbitrato, dall'altro, al fatto che i fattori di criticità si annidano in tutte le fasi dell'azione contrattuale pubblica, per cui il contenzioso finale, rappresenta solamente l'ultima coda, ma anche al fatto che *“il clamore suscitato da alcuni episodi di malcostume che si sono verificati negli anni trascorsi, l'esplosione dei costi del giudizio arbitrale, particolarmente penalizzante per le finanze delle amministrazioni pubbliche, una serie di misure normative - prima l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di inserimento della clausola compromissoria fin dal bando di gara, poi il divieto del compromesso, infine la già menzionata necessità per le amministrazioni stesse di munirsi di apposita autorizzazione da parte del rispettivo organo di governo, anche a integrazione dei patti arbitrali preesistenti - che indubbiamente hanno in vario modo scoraggiato l'idea del ricorso all'arbitrato nella materia dei contratti pubblici. (...) Nondimeno, non è irragionevole pensare che il clima complessivo di mancanza di fiducia, ovvero, più drasticamente, di evidente sfiducia nell'istituto in quanto applicato alle controversie nelle quali una parte è una amministrazione pubblica, connotato da questa come dalle altre misure cui pure si è accennato in precedenza, possa essere uno dei motivi alla base di una attenzione “recalcitrante” o “intermittente” dei soggetti interessati nei confronti dell'arbitrato come modalità di risoluzione alternativa (l'unica, peraltro, veramente alternativa) alla giustizia statale per le controversie stesse”* (Relazione 2015, Autorità Nazionale Anticorruzione, pag. 328-329).

Per quanto riguarda la **giustizia sportiva**, invece, si ricorda il riammodernamento e la semplificazione del sistema, avvenuti nel 2014, con il superamento del dualismo, tra il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (TNAS) e l'Alta Corte di Giustizia Sportiva (ACGS) e la loro sostituzione, a far data dal 1° luglio 2014, con il Collegio di Garanzia, in funzione di ultimo grado

della giustizia sportiva, cui viene demandato il controllo di legittimità su tutte le decisioni non altrimenti impugnabili, in ambito federale, per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a € 100.000, oltre che con l'introduzione della Procura generale dello Sport, con il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali²⁷. Ai sensi dell'art. 65.2-3 del Codice della Giustizia Sportiva: *“Le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio arbitrale o di Alta corte secondo le rispettive disposizioni previgenti, in quanto applicabili. Le modalità di composizione dei collegi è stabilita col regolamento di cui al comma 8 dell'art. 12 bis Statuto del Coni. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica se la decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale e per la quale il termine per l'istanza di arbitrato davanti al TNAS o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sia stata già impugnata davanti al TNAS o all'Alta Corte entro quest'ultima data”*²⁸.

I due organismi precedenti: l'Alta Corte di Giustizia Sportiva (ACGS) e il Tribunale Arbitrale Nazionale per lo Sport (TNAS), erano disciplinati dallo Statuto del Comitato Olimpico Italiano, adottato il 26 febbraio 2008, mentre era stata soppressa la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, in quanto la conciliazione rappresentava una fase obbligatoria dell'udienza arbitrale. L'attività del TNAS, che amministrava gli arbitrati che nascevano da una clausola compromissoria prevista negli Statuti o nei Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o in accordi specifici, è continuata nel 2015 per le procedure già incardinate²⁹, svolgendo 2 procedimenti, contro i 60 pro-

²⁷ Statuto del CONI adottato dal Consiglio Nazionale dell'11 giugno 2014 e Codice di giustizia sportiva del 15 luglio 2014.

²⁸ Deliberazione n. 1532, Consiglio Nazionale CONI del 10 febbraio 2015.

²⁹ L'art. 65, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, stabilisce che: *«le decisioni*

cedimenti del 2014 (-97%), 69 procedimenti nel 2013 (-13%), già in diminuzione rispetto ai 132 procedimenti nel 2012 (-47,7%), in crescita rispetto ai 104 nel 2011 (+26,9%) e ai 91 nel 2010 (-12,5%) (tali dati sono confluiti nella sezione del presente Rapporto relativa all'arbitrato).

5 La riassegnazione dei nomi a dominio

5.1 I centri di riassegnazione dei nomi a dominio

Per quanto riguarda i domini Internet, l'organizzazione internazionale *Iana* (*Internet Assigned Numbers Authority*), oggi *Icann* (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*), nel 1987 ha incaricato il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di gestire tutte le attività relative alla gestione dei nomi a dominio a targa “.it”. A tale scopo è stato creato un **Registro**, ovvero un'anagrafe alla quale rivolgersi per associare un indirizzo numerico, necessario per navigare in rete, a un nome (c.d. dominio) e per modificare o cancellare i domini Internet a targa “.it”.

Tale registro, relativo al *country code Top Level Domain* “.it” (ccTLD.it), si occupa anche dei casi di controversie tra uno o più soggetti che reclamino il diritto su un dominio, mettendo a disposizione la procedura di opposizione, che consente di “congelare” l'assegnazione del dominio fino alla soluzione della disputa ed al soggetto che l'ha promossa di esercitare un diritto di prelazione sull'eventuale nuova assegnazione del dominio.

Nel 2015 era in vigore la Versione 2.1 del 3 novembre 2014 del «Regolamento per la risoluzione delle dispute nel *country code Top Level Domain* “.it”», e la Versione 3.1 del 3 novembre 2014 delle Linee Guida Legali, che hanno modificato soprattutto il conteggio dei termini e il controllo sui Prestatori del Servizio di Risoluzione delle Dispute. La disciplina prevede **la risoluzione alternativa alla giustizia ordinaria delle dispute che possano sorgere relativamente all'assegnazione ed all'uso dei nomi a dominio in Internet, relativamente al suffisso “.it”,**

non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale e per le quali il termine per l'istanza di arbitrato davanti al Tnas o di ricorso all'Alta Corte scade in data successiva al 30 giugno 2014 sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, che decide in funzione rispettivamente di Collegio o di Alta Corte secondo le rispettive disposizioni vigenti, in quanto applicabili».

attraverso al ricorso all'arbitrato o alla procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto ad opposizione.

L'assegnatario di un nome a dominio può impegnarsi a devolvere ad arbitrato irrituale di equità le eventuali controversie connesse all'assegnazione di quel nome a dominio, sia al momento della registrazione, sia successivamente, ma dal sito nic.it risulta che le decisioni arbitrali sono ferme all'anno 2001.


Il Regolamento stabilisce, altresì, una procedura amministrata di riassegnazione di un nome a dominio, applicabile a tutti i titolari di nomi a dominio registrati sotto il ccTLD “.it” e che verte unicamente sulla riassegnazione del nome a dominio stesso. Tale disciplina non ha carattere giurisdizionale e perciò può essere interrotta dalle parti in qualsiasi momento, mediante il ricorso alla giustizia ordinaria, tuttavia è assimilabile all'arbitrato, nel senso che si tratta di una decisione eteronoma in merito all'assegnazione e all'uso del dominio contestato, ma non può essere attivata se si è già dato inizio ad una procedura arbitrale o si è in attesa di un giudizio pendente dal giudice ordinario. La procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso, della disponibilità giuridica del nome a dominio e del fatto che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede.

La procedura di riassegnazione di un nome a dominio sotto il ccTLD “.it” è condotta da una delle apposite organizzazioni definite Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute (PSRD), accreditate dal Registro del ccTLD “.it”. Il Prestatore del Servizio di Risoluzione viene scelto da chi promuove la procedura di riassegnazione. Nel 2015 i **Prestatori di servizio di risoluzione delle dispute relativi alla riassegnazione dei nomi a dominio** e facenti parte del registro ccTLD.it, sono gli stessi 5 enti già accreditati nel 2014:

1. Milano – Camera Arbitrale di Milano;
2. Milano – MSFD;
3. Reggio Calabria - ADR Company;
4. Roma – C.R.D.D.;
5. Roma – Studio Legale Tonucci e Partners.

5.2 La riassegnazione dei nomi a dominio in Italia nel 2015

Per ricostruire l'attività dei Prestatori del Servizio di Risoluzione extragiudiziale delle Dispute sono stati analizzati i dati pubblicati sul sito, relativi a tutte le procedure di riassegnazione presentate al Registro .it. L'attività di riassegnazione dei nomi a dominio di tutti i Centri mantiene **numeri ancora più contenuti**, registrando nel 2015 in tutto **25 procedure**, diminuendo rispetto al 2014, quando erano, invece, 36 (-31%), mantenendo l'andamento altalenante degli anni precedenti, che conferma il fatto che lo strumento non è conosciuto e, quindi, utilizzato come potrebbe. La tabella e il grafico che seguono illustrano l'andamento negli anni:



Il procedimento per la riassegnazione del nome a dominio contestato rappresenta, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali una minima parte di tutto il movimento ADR, attestandosi sullo 0,01% delle domande registrate in Italia nel periodo di interesse (come già nel 2014). Tuttavia, considerato che sono stati assegnati circa 3 milioni di domini in Italia e il fatto che tale procedura rappresenta l'intera attività svolta in tale materia al di fuori della giustizia ordinaria, si ritiene opportuno illustrarla in ogni caso.


La procedura **viene promossa** da chi ritiene:

- che il nome a dominio sul quale presenta opposizione, sia identico o tale da indurre confusione rispetto al marchio o ad altro segno distintivo aziendale su cui vanta diritti, o al proprio nome o cognome,
- che l'attuale assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione e
- che il nome a dominio sia stato registrato o usato in mala fede.

La procedura non può essere attivata e, se attivata, si estingue se in relazione al nome a dominio oggetto dell'opposizione è pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario, un arbitrato ai sensi dell'art. 806 c.p.c. o svolto secondo il Regolamento e di cui si è dato conto poco sopra.


Il soggetto istante sostiene interamente le spese e sceglie il Prestatore del servizio di risoluzione delle controversie (PSRD), il quale verifica la regolarità formale dell'opposizione, contatta l'altra parte e dà inizio alla procedura, nominando un esperto unico, selezionandolo tra i nominativi che ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito, a meno che il ricorrente non richieda espressamente la nomina di un collegio. La peculiarità della procedura risiede nei **tempi, molto rapidi**, in quanto la decisione deve essere comunicata al PSRD entro 15 giorni dalla costituzione del Collegio, ovvero entro il termine prorogato ai sensi dell'art. 4.12 del Regolamento, ovvero, quando il Collegio richiede alle parti produzioni e ulteriori difese, e dal fatto che esso si svolge di solito per iscritto, anche se il Collegio può decidere se interrogare le parti o assumere prove testimoniali, quindi, senza una sede fisica e prive della necessità della presenza delle parti. Nel caso in cui il Collegio decida la riassegnazione del nome a dominio oggetto di opposizione, la sua decisione sarà eseguita dal Registro, a meno che lo stesso non riceva entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la decisione, una comunicazione adeguatamente motivata del resistente che lo informa di aver iniziato un procedimento giudiziario al riguardo.

Nel 2015 tutti i casi sono stati assegnati ad un esperto unico, a differenza di quanto avvenuto invece nel 2014, anno in cui si era registrato un unico caso in cui è stato scelto il collegio di tre esperti. Secondo quanto pubblicato, complessivamente i Centri di riassegnazione dei nomi a dominio nel periodo di interesse, ovvero dal 2005 al 2015, hanno ricevuto 418 domande e gestito lo stesso numero di procedimenti, in quanto, secondo quanto pubblicato dal sito "it.nic", tutte le domande si sono trasformate in procedimenti gestiti nel corso dell'anno in cui sono state presentate.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DOMANDE PERVENUTE - di cui a:	33	40	32	38	30	50	47	41	46	36	25
Camera Arbitrale di Milano					5	26	25	22	14	10	13
CRDD	13	14	14	21	13	12	13	12	19	12	8
MSFD	5	4	8	5	3	6	3	3	7	12	1
Studio Tonucci	3	8	3	7	4	6	6	4	6	2	2
ADR Company											1
Arbitrionline	7	12	6	5	5						
Limone, Sarzana & Di Minco		2	1								
Studio Turini	4										
Studio Bindi	1										

Nel 2015 chi ha promosso la procedura di riassegnazione si è rivolto nella metà dei casi alla Camera Arbitrale di Milano (13 procedure su 25, pari al 52% - nel 2014 in terza posizione, rispetto al CRDD e al MSFD), ed in seconda battuta al CRDD (8 procedure su 25, con il 32%, come nel 2014 quando aveva ricevuto il 33% ma era al primo posto insieme al MSFD), mentre i rimanenti enti gestiscono le restanti: lo Studio Tonucci (2 su 25, pari all'8%, in crescita rispetto al 2014 per la contrazione dei numeri assoluti totali), seguito da MSFD con una sola procedura (mentre nel 2014 era al primo posto insieme a CRDD, con il 33% delle domande) e ADR Company che pure nel 2015 riceve la sua prima procedura, essendo stato inserito nell'elenco dei PSRD nel 2014.



Le procedure di riassegnazione dei nomi a dominio, mantengono sostanzialmente gli stessi valori degli anni precedenti, sia per quanto riguarda il **valore medio** (rappresentato dal costo medio della procedura, circa € 1.500 anche nel 2014), sia per la **durata** (che sale a **57 giorni**, in netta crescita rispetto ai 40 giorni del 2014, **+42,5%**, superando anche i valori del 2013, anno in cui aveva raggiunto i 51 giorni). Tuttavia, tali procedimenti risultano essere i più rapidi tra le procedure ADR, anche se si rammenta che ciò è anche dovuto al fatto che, ai sensi del regolamento, la data d’inizio del procedimento coincide con il momento in cui il titolare del nome a dominio oggetto di opposizione ha avuto conoscenza del reclamo, a differenza di tutte le altre procedure qui riportate nelle quali la procedura ha inizio con la presentazione della domanda.

Dall’analisi delle decisioni, risulta che nella maggior parte dei casi l’**esito** del ricorso è concentrato tra “**accolto**”, con trasferimento del nome a dominio al ricorrente, “**respinto**”, quando il nome a dominio è rimasto all’originario assegnatario o, invero, “**estinto**”, nell’ipotesi in cui nel corso della procedura di riassegnazione sia stato promosso un procedimento giudiziario o arbitrale inerente la titolarità del nome a dominio o le parti abbiano raggiunto un accordo o siano sopravvenuti fatti che rendano superflua la prosecuzione della procedura.

ESITO	ACCOLTO	%	RESPINTO	%	ESTINTO	%
2015	17	68%	5	20%	3	12%
2014*	26	72%	3	8%	5	14%
2013	36	78%	4	9%	6	13%
2012	32	78%	4	9,7%	5	12%
2011	33	70%	4	9%	10	21%
2010	32	64%	7	14%	11	22%
2009**	21	70%	3	10%	5	17%
2008	27	71%	5	13%	6	16%
2007	22	66%	4	12%	7	22%
2006***	23	59%	6	15%	10	26%
2005	22	67%	6	18%	5	15%

* Due procedure risultano ancora in corso.

** Per una procedura non è stato indicato l'esito.

*** Per una procedura non è stato indicato l'esito.

Considerata l'importanza della materia oggetto della controversia - i domini internet “.it” - in un'epoca in cui la diffusione della rete è notevole, la rapidità della procedura, i costi contenuti, nonché la serietà degli enti che offrono i servizi di risoluzione e del regolamento, non rimane che continuare a rammarricarsi per la scarsa diffusione di tale procedura rilevata anche nell'anno 2015.

6. La mediazione e la conciliazione amministrata

Secondo quanto contenuto nel d.lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, la mediazione civile commerciale in Italia deve essere amministrata da organismi che devono essere iscritti nel Registro degli Organismi di Mediazione. Tuttavia, l'analisi di tali Organismi non esaurisce il panorama, considerato che alcuni enti che offrono la mediazione secondo una regolamentazione specifica (ad es. la Camera di Arbitrato e Conciliazione della Consob che non è iscritta nel Registro), oppure la conciliazione in via esclusiva (ad es. l'Autorità per il Gas, l'Energia Elettrica e il Sistema Idrico) o in parallelo alla mediazione (da parte di organismi non ancora iscritti al registro o, di alcune Camere di Commercio, che offrono la conciliazione in via esclusiva), o infine, offrono forme di risoluzione dei conflitti anche di tipo valutativo ma non vincolante per il consumatore (Commissione Garanzia dell'Assicurato della

Reale Mutua di Torino o il Giurì Bancario). Inoltre, restano in vigore alcune leggi che prevedono la conciliazione presso le Camere di Commercio, quale ad esempio quella obbligatoria in materia di subfornitura l. 192/1998.

I Centri di mediazione/conciliazione amministrata risultati attivi in Italia sono stati: 860, di cui 851 Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro e 9 Camere di Conciliazione.

6.1 Gli Organismi di Mediazione iscritti nel Registro

Come anticipato, gli Organismi di Mediazione iscritti nel Registro sono gli unici (insieme agli enti indicati espressamente all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 – abrogato e riproposto, per questa parte, integralmente dal “decreto del fare”) legittimati a svolgere una procedura di mediazione civile commerciale, ai sensi del d.lgs. 28/2010 e successive integrazioni.

Per quanto riguarda l'elenco di tali enti, si rammenta che, la circolare 18 settembre 2014 aveva disposto che dal successivo 3 novembre, le domande di iscrizione al Registro degli organismi di mediazione sarebbero dovute essere presentate solo in modalità telematica, semplificando la procedura d'iscrizione di organismi e la modifica dei dati già trasmessi. Pertanto, dal 1° di marzo, prorogato poi al 6 aprile 2015, è stato creato un nuovo Registro degli Organismi di Mediazione, sul sito del Ministero della Giustizia, che contempla solo gli organismi che hanno inoltrato tutti i propri dati mediante il sistema informatico, secondo quanto previsto da tale circolare.

L'amministrazione, dopo aver controllato i dati inseriti dagli organismi, ha provveduto e sta tuttora provvedendo all'inserimento nel nuovo registro e ad oscurare i dati presenti sul vecchio registro, che sono destinati a scomparire. Al momento della chiusura della presente ricerca, fine luglio 2016, **risultano essere stati iscritti a questa data in tutto 1052, in crescita dell'1% rispetto al luglio del 2015, data della precedente edizione del Rapporto (+11, rispetto ai 1041 del luglio 2015).**

Tuttavia, approfondendo l'analisi, risulta che gli organismi **regolarmente presenti nel nuovo Registro sono 546 poco più della metà di tutti gli Organismi iscritti negli anni, pari al 52%** (in ulteriore diminuzione rispetto ai 602 del luglio 2015, -9,3%) e più precisamente:

- rispetto alla composizione del Registro degli Organismi³⁰, a fine luglio 2016, momento della stesura della presente ricerca, **sono risultati iscritti 1.052 enti, di cui sono stati cancellati 201 (19%) e 305 (29%), pur essendo stati iscritti e non cancellati, non risultano però presenti nel sito, pertanto gli enti attivi sono 851**, (in diminuzione del 6,6% rispetto ai 911 del 2014) **di cui però realmente presenti con tutti i dati 546 e di questi viene presentato il dettaglio:**
 - **332 sono enti privati, pari al 61%** di tutti i 546 Organismi attivi presenti nel Registro, in lieve flessione rispetto al 2014, anno in cui erano 613, pari a 67,3%³¹. Gli enti privati che costituiscono ancora due organismi su tre, appaiono, tuttavia in contrazione negli ultimi anni dopo l'introduzione del d.lgs. 28/2010 che aveva equiparato enti pubblici e privati nella gestione delle procedure, determinandone un incremento pari, addirittura, all'855% rispetto al numero di centri rilevati nel 2010 prima dell'emanazione dello stesso;
 - **solo 5 Organismi privati risultano settoriali pari all'1% di tutti gli iscritti**, in diminuzione di una unità rispetto all'anno precedente³², mentre i rimanenti sono generici al contrario di quanto avviene per l'arbitrato, dove molte Camere Arbitrali non appartenenti alle Camere di Commercio nascono proprio per gestire le controversie di un determinato settore o merce;
 - la forma giuridica più diffusa tra gli enti privati è la S.r.l. (202) pari al 37%, seguita a grande distanza dall'associazione, 5% (27), dalla società cooperativa e dalla S.p.a. 1% (rispettivamente 5), 1% ciascuna.
 - **129 espressione degli Ordini Professionali, pari al 24%** di tutti gli Organismi di Mediazione attivi, in numeri assoluti ridotti quasi alla

³⁰ Disponibile sul sito: www.giustizia.it

³¹ Tale dato era però calcolato sottraendo all'elenco totale solo gli organismi che risultavano cancellati.

³² 1) Benevento - Soluzione e prevenzione liti assicurative (S.P.L.A.); 2) Milano - Assoedilizia Servizi S.r.l.; 3) Milano - Centre de Médiation de l'Europe de la Méditerranée et du Moyen Orient; 4) Roma - Conciliatore bancario finanziario; 5) Roma (Civitavecchia) - Società Conciliauto S.r.l., non essendo presente: 1) Roma - Mediazione sanitaria e civile.

metà rispetto al 2014, anno in cui erano 204 (-37%), mentre in crescita percentualmente rispetto al 2014 in cui rappresentavano il 22,4%, perché gli organismi degli altri Ordini sono assai più contenuti. Nel dettaglio:

- **79 avvocati**³³, che costituiscono il 61%, ovvero due su tre, di tutti gli Organismi espressione degli Ordini Professionali, essendone venuti meno 36 (-32%), ed essendosene aggiunti 2³⁴, (nel 2014 erano 113 su 204 enti professionali, pari al 55%). La percentuale risulta, comunque, in crescita rispetto all'edizione precedente, solo perché, come anticipato, gli altri ordini professionali hanno ridotto notevolmente i loro centri, mentre gli organismi di mediazione espressione dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati sono diminuiti in realtà di un terzo in termini assoluti;

³³ Risultano aver costituito un Organismo di Mediazione i seguenti Consigli dell'Ordine degli Avvocati di: 1) Agrigento; 2) Alessandria (Acqui Terme); 3) Ancona; 4) Aosta; 5) Ascoli Piceno; 6) Asti; 7) Avellino; 8) Barletta (Trani); 9) Belluno; 10) Benevento; 11) Bergamo; 12) Bologna; 13) Bolzano; 14) Brescia; 15) Brindisi; 16) Catanzaro; 17) Chieti (Vasto); 18) Como; 19) Cosenza; 20) Cremona; 21) Cuneo; 22) Fermo; 23) Firenze; 24) Forlì; 25) Frosinone; 26) Genova; 27) L'Aquila (Sulmona); 28) La Spezia; 29) Latina; 30) Lecce; 31) Lecco; 32) Lucca; 33) Macerata; 34) Mantova; 35) Massa Carrara; 36) Matera; 37) Messina; 38) Milano; 39) Modena; 40) Monza; 41) Napoli; 42) Novara; 43) Nuoro; 44) Padova; 45) Palermo; 46) Parma; 47) Pavia; 48) Perugia; 49) Pesaro; 50) Pesaro Urbino (Urbino); 51) Pescara; 52) Piacenza; 53) Pistoia; 54) Pordenone; 55) Potenza; 56) Prato; 57) Ragusa; 58) Ravenna; 59) Reggio Emilia; 60) Roma; 61) Roma (Civitavecchia); 62) Roma (Velletri); 63) Rovigo; 64) Salerno (Lagonegro); 65) Salerno (Nocera Inferiore); 66) Sassari; 67) Savona; 68) Siena; 69) Terni; 70) Torino; 71) Torino (Ivrea); 72) Trento; 73) Trento (Rovereto); 74) Treviso; 75) Varese; 76) Varese (Busto Arsizio); 77) Verbania; 78) Verona; 79) Vicenza.

³⁴ Essendo stati cancellati gli Organismi degli Ordini degli Avvocati di: 1) Cosenza (Rossano); 2) Imperia (San Remo); e non risultando più dal registro quelli di: 1) Agrigento (Sciacca); 2) Alessandria (Casale Monferrato); 3) Arezzo; 4) Bari; 5) Biella; 6) Caserta (Santa Maria Capua Vetere); 7) Catania; 8) Catania (Caltagirone); 9) Chieti; 10) Cosenza (Paola); 11) Crotone; 12) Cuneo (Alba); 13) Cuneo (Mondovì); 14) Foggia; 15) Frosinone (Cassino); 16) Genova (Chiavari); 17) Grosseto; 18) Imperia; 19) L'Aquila; 20) L'Aquila (Avezzano); 21) Macerata (Camerino); 22) Napoli (Nola); 23) Napoli (Torre Annunziata); 24) Olbia Tempio (Tempio Pausania); 25) Pavia (Voghera); 26) Reggio Calabria (Palmi); 27) Rieti; 28) Roma (Tivoli); 29) Salerno; 30) Siena (Montepulciano); 31) Taranto; 32) Teramo; 33) Torino (Pinerolo); 34) Trapani (Marsala); ed essendosi aggiunti 1) Cremona; e 2) Novara.

- **27 commercialisti**³⁵, pari al 21% degli Organismi di Mediazione espressione degli Ordini Professionali (quasi dimezzati rispetto al 2014, quando erano 46³⁶, essendone venuti meno 20, -42% ed essendosene aggiunto 1³⁷);
- **9 geometri**³⁸, pari al 7% degli Organismi professionali (-5³⁹ organismi rispetto ai 14 del 2014, -36%);
- **4 ingegneri**⁴⁰, pari al 5% degli Organismi professionali (-7⁴¹ rispetto agli 11 del 2014, -64%);
- **2 medici**⁴², pari al 2% degli Organismi professionali (erano 4 nel 2014, pari al 2%⁴³);
- **2 architetti**⁴⁴, pari all'1% degli Organismi professionali (nel

³⁵ Risultano iscritti nel Registro i seguenti Consigli dell'Ordine dei Commercialisti di: 1) Arezzo; 2) Asti; 3) Brescia; 4) Catania; 5) Chieti (Vasto); 6) Cosenza (Castrovillari); 7) Frosinone; 8) Livorno; 9) Lodi; 10) Messina; 11) Messina (Barcellona Pozzo di Gotto); 12) Milano; 13) Napoli; 14) Pavia (Voghera); 15) Perugia; 16) Pescara; 17) Pistoia; 18) Reggio Calabria (Locri); 19) Roma; 20) Roma (Fondazione Centro Studi Telos); 21) Salerno; 22) Salerno (Sala Consilina); 23) Salerno (Vallo della Lucania); 24) Savona; 25) Varese; 26) Venezia; 27) Vicenza.

³⁶ Dato modificato rispetto all'edizione precedente.

³⁷ Essendo stati cancellati gli Organismi degli Ordini dei Commercialisti di: 1) Macerata; mentre non risultano più presenti: 1) Ascoli Piceno; 2) Bari; 3) Bologna; 4) Brindisi; 5) Caltanissetta (Gela); 6) Campobasso (Larino Termoli); 7) Caserta; 8) Catania (Caltagirone); 9) Chieti; 10) Cosenza; 11) Cosenza (Rossano); 12) Fermo; 13) Latina; 14) Lecce; 15) Napoli (Torre Annunziata); 16) Napoli (Torre del Greco); 17) Piacenza; 18) Ragusa; 19) Reggio Calabria (Gioia Tauro); 20) Roma (Civitavecchia). Essendosi aggiunto 1) Roma.

³⁸ Risultano aver costituito un Organismo di Mediazione i seguenti Collegi dei geometri di: 1) Bergamo; 2) Modena; 3) Padova; 4) Palermo; 5) Reggio Emilia; 6) Rieti; 7) Roma; 8) Torino; 9) Viterbo.

³⁹ Essendo stati cancellati gli Organismi del Collegio dei geometri di 1) Caserta; 2) Cuneo; mentre non risultano più presenti quelli di 1) Fermo; 2) Frosinone e 3) Napoli.

⁴⁰ Risultano aver costituito un Organismo di Mediazione i seguenti Consigli dell'Ordine degli Ingegneri di: 1) Bologna; 2) Matera; 3) Milano; 4) Trento.

⁴¹ Essendo stati cancellati gli Organismi dell'Ordine degli ingegneri di: 1) Bari; 2) Ragusa; 3) Roma; 4) Trapani; mentre non risultano nell'elenco: 1) Padova; 2) Pesaro e Urbino; 3) Ravenna.

⁴² Risultano presenti nel registro l'Organismo di Mediazione l'Ordine dei Medici di 1) Bologna; 2) Udine.

⁴³ Essendo stati cancellati i seguenti Organismi dell'Ordine dei Medici di: 1) Lecco; 2) Ragusa; 4) Roma.

⁴⁴ Risultano presenti nel registro l'Organismo di Mediazione l'Ordine degli Architetti

- 2014, erano 3, uno è si è aggiunto e due sono venuti meno⁴⁵);
- **1 periti industriali** ⁴⁶, pari allo 0,8% degli Organismi professionali, (-3 organismi⁴⁷ rispetto ai 4 del 2014);
 - **1 agrari**⁴⁸, pari al 0,8% degli Organismi professionali (nel 2014 erano 3, pari all'1,5%);
 - **1 notai**⁴⁹, pari allo 0,8% degli Organismi professionali (come nel 2014);
 - **1 agronomi**⁵⁰, pari allo 0,8% degli Organismi professionali (come nel 2014);
 - **1 avvocati e commercialisti**, ⁵¹ pari allo 0,8% degli Organismi professionali (come nel 2014);
 - **1 consulenti del lavoro**⁵², pari allo 0,8% degli Organismi professionali (come nel 2014);
 - **85 sono costituiti da enti pubblici, pari al 15% di tutti gli Organismi iscritti nel Registro**, che coincidono con le Camere di Commercio iscritte essendo venuti meno tutti gli enti pubblici non espressione delle CdC: (essendone venuti meno 9, rispetto al 2014, in cui erano 94, -10%) e tuttavia in crescita dal punto di vista percentuale per la contrazione degli enti privati e professionali (era 10,3%):

di: 1) Firenze; essendosi aggiunto quello di: 2) Roma.

⁴⁵ Mentre risultano cancellati l'Organismo dell'Ordine degli Architetti di: 1) Bolzano; e 2) Campobasso.

⁴⁶ Risulta aver costituito un Organismo Nazionale di Mediazione il Collegio dei periti industriali di: 1) Roma.

⁴⁷ Rispetto agli Organismi del Collegio dei periti industriali, è stato cancellato quello di: 1) Bologna, mentre non risultano più presenti quello di: 1) Fermo e 2) Trento.

⁴⁸ Risulta aver costituito un Organismo di Mediazione il Collegio dei Periti Agrari di: 1) Bologna; mentre risultano non più presenti, anche se non cancellati: 1) Padova e 2) Parma.

⁴⁹ Risulta aver costituito l'Organismo del Collegio del Notariato di: 1) di Roma.

⁵⁰ Risulta aver costituito l'Organismo di Mediazione l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di: 1) Bologna.

⁵¹ 1) Pisa.

⁵² 1) Organismo di Mediazione il Consiglio Provinciale dell'Albo dei Consulenti del lavoro di Roma.

- **85 Camere di commercio**⁵³ iscritte anche in forma associata, di cui un'Unione Regionale e un'Unità Operativa di Regolazione del Mercato (essendone venute meno 2 rispetto alle 87 del 2014⁵⁴);
- **0 Altri enti pubblici** (essendo stati cancellati o non essendo presenti tutti i 7⁵⁵ del 2014);
- quanto alla **collocazione geografica**:
 - **le sedi principali degli organismi** si concentrano nelle seguenti provincie e, come indicato tra parentesi, sono tutte in diminuzione rispetto al 2014: Roma 68 (-39) pari al 12,5%; Napoli 41 (-26) pari al 7,5%; Milano 22 (-13) pari al 4%; Salerno 20 (-3) pari al 3,7%; Torino 12 (-8) pari al 2,2% ; 11 Bologna (come nel 2014), Lecce (-6) e Palermo (-5), pari al 2%; 9 Caserta (-11) e Padova (-5), pari all'1,6%; 8 Trapani, pari all'1,5%.
 - per quanto riguarda le **sedi secondarie degli organismi di mediazione**:


⁵³ 1) Agrigento; 2) Ancona; 3) Aosta; 4) Arezzo; 5) Avellino; 6) Bari; 7) Benevento; 8) Bergamo; 9) Bologna; 10) Bolzano; 11) Brescia; 12) Cagliari; 13) Campobasso; 14) Caserta; 15) Catania; 16) Catanzaro; 17) Chieti; 18) Como; 19) Cosenza; 20) Cremona; 21) Crotone; 22) Enna; 23) Ferrara; 24) Firenze; 25) Foggia; 26) Forlì; 27) Frosinone; 28) Genova; 29) Grosseto; 30) L'Aquila; 31) Latina; 32) Lecce; 33) Lecco; 34) Lodi; 35) Lucca; 36) Macerata; 37) Mantova; 38) Massa Carrara; 39) Messina; 40) Milano; 41) Modena; 42) Monza; 43) Napoli; 44) Nuoro; 45) Oristano; 46) Padova; 47) Palermo; 48) Parma; 49) Pavia; 50) Perugia; 51) Pesaro; 52) Pescara; 53) Piacenza; 54) Pisa; 55) Pistoia; 56) Potenza (Unioncamere Basilicata); 57) Prato; 58) Ragusa; 59) Ravenna; 60) Reggio Calabria; 61) Reggio Emilia; 62) Rieti; 63) Rimini; 64) Roma; 65) Salerno; 66) Sassari; 67) Savona; 68) Siena; 69) Sondrio; 70) Taranto; 71) Teramo; 72) Terni; 73 e 74) Torino (come CCIAA Torino e come ADR Piemonte); 75) Trapani; 76) Trento; 77) Treviso; 78) Trieste; 79) Udine; 80) Varese; 81) Venezia; 82) Verona; 83) Vibo Valentia; 84) Vicenza; 85) Viterbo.

⁵⁴ Risulta che è stato cancellato il Servizio di Mediazione della CCIAA di 1) Isernia e non risulta più nell'elenco quello di 2) Caltanissetta

⁵⁵ Sono stati cancellati: 1) Cagliari – Camera di conciliazione ANCI in Sardegna; 2) Catanzaro (Badolato) – Organismo di Mediazione e Conciliazione – Badolato; 3) Palermo – Mediare con Unipa; 4) Torino – Organismo non autonomo della Regione Piemonte Re. Medi.O.; mentre non risultano presenti nel registro: 1) Ferrara – Centro Mediazioni ACI Emilia Romagna; 2) Napoli – Organismo di Conciliazione Parthenope; 3) Roma Istituto Arturo Carlo Jemolo.

- in genere gli enti espressione delle Camere di Commercio e degli ordini professionali non hanno sedi secondarie, salvo rare eccezioni ed in ogni caso non superiori ad una/due unità;
- gli enti di mediazione privati, sebbene calcolati sul nuovo Registro degli Organismi che al momento della stesura della presente ricerca riguarda solo 546 centri, hanno, invece, poco più di **7.800 sedi secondarie**, dimostrando una notevole vivacità degli Organismi iscritti, in contrasto con la contrazione del 6,6% rilevata sul numero complessivo degli Organismi e con il fatto che il dato riguarda solo circa la metà degli organismi rilevati.

Osservando il grafico che segue, che illustra **l'andamento delle iscrizioni al Registro** e le relative cancellazioni, si osserva una crescita progressiva, ma con numeri assoluti molto contenuti, per i primi anni (nel 2007 gli enti iscritti nel Registro, previsto dalla riforma del diritto societario, erano solo 22, nel 2008 erano diventati 37, +68%, nel 2009, 61 con +65%), mentre, con l'entrata in vigore del d.lgs. 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, la crescita si fa più significativa (nel 2010 140 Organismi +129%), per esplodere letteralmente nel 2011 (751 enti ed un incremento del +436%) e mantenere una significativa crescita nel 2012, (980 enti, pur con un aumento più contenuto a livello percentuale, pari al +30,5%), fino a crollare in concomitanza alla sentenza della Corte Costituzionale 272/2012 e poi riprendere nel 2013, anche grazie alla reintroduzione della mediazione obbligatoria contenuta nel c.d. 'decreto del fare' sia pure con numeri assai più contenuti (1011 enti, con un modesto +3,2%, assai inferiore a quello registrato ognuno degli anni precedenti, in cui era sempre stata in vigore la mediazione obbligatoria). Lo scarso incremento è confermato ancora nel 2014, anno in cui il numero complessivo di enti diventa di 1020, +1%, nel 2015 raggiunge 1.049, +2,8% e **fino a fine luglio 2016 sono registrati solo tre nuovi enti per arrivare a 1.052, +0,3%**;



- Se si approfondisce, parallelamente, il numero di enti cancellati, si osserva che nel 2010, un solo ente era stato cancellato, nel 2012 6, nel 2013 43, nel 2014 diventano 55, nel 2015 54 e fino al momento della stesura della presente ricerca, luglio 2016, 43, per un totale di 202 enti su 1.052, pari al 19%. Anche se occorre ricordare che l'inserimento sul sito del Ministero dei centri che hanno inviato i loro dati attraverso il sistema informatico è, al momento della stesura della presente ricerca, fermo a 546, mentre vi sono 305 centri che pur essendo stati registrati in passato, al momento non compaiono né tra gli attivi né tra i cancellati e ciò, presumibilmente, porterà ad un'ulteriore scrematura dei centri. Ciò è particolarmente auspicato, considerato che, anche in passato, erano state rilevate parecchie anomalie anche solo formali, che apparivano anche ad una prima osservazione superficiale dell'elenco ministeriale e che facevano sollevare dubbi sull'effettiva attività di tali centri (organismi privi di sito internet e con solo l'email o con indirizzi web che rinviano ad altro sito o ad un indirizzario).

6.2 Le Camere di Mediazione e di Conciliazione amministrata delle Camere di Commercio

Per quanto riguarda invece i Servizi di Mediazione/Conciliazione del circuito camerale:

- **104 Camere di Commercio italiane, su 105, nel 2015 offrono servizi di mediazione/conciliazione**, direttamente tramite un proprio ufficio o attraverso aziende speciali o associazioni di Camere, più precisamente;
 - **85**, come indicato nel paragrafo precedente, **sono le Camere iscritte nel Registro degli Organismi**, pari all'81% delle 105 CCIAA (2 in

- meno rispetto al 2014);
- **16⁵⁶ hanno gestito procedure di mediazione in convenzione con altri enti iscritti**, pari al 14% (come nel 2014);
 - **3⁵⁷, non risultano iscritte nel Registro degli Organismi di Mediazione ed offrono un servizio di conciliazione**, pari al 2% (1 in più rispetto al 2014, ovvero la Camera di Caltanissetta che non risulta più presente nel Registro) e
 - **1 sola Camera⁵⁸ non ha offerto, in tale anno, né servizi di conciliazione, né di mediazione;**
 - le Camere di Commercio sono uniformemente **diffuse su tutto il territorio italiano**, essendo presenti in quasi tutte le province italiane (105 su 110), nelle rimanenti 5 province di recentissima costituzione (Barletta, Andria, Trani; Carbonia Iglesias, Ogliastra, Olbia Tempio e Medio Campidano) i servizi sono offerti dalla Camera di Commercio limitrofa;
 - la rete costituita dai 104 servizi di mediazione delle Camere di Commercio offre un **servizio uniforme** grazie all'operato di Unioncamere Nazionale che ha predisposto un regolamento di Mediazione e un Tariffario, adottati dalla maggior parte dei servizi;
 - le **Camere di Commercio**, oltre a gestire, come già indicato le mediazioni civili, rimangono competenti a gestire le **conciliazioni** ancora in vigore:
 - l'art. 2, comma 2, lettera g, l. 580/93 che prevede la possibilità di

⁵⁶ Non sono iscritte al Registro degli Organismi di Mediazione direttamente le seguenti CCIAA, ma offrono il servizio di mediazione in convenzione con altre CCIAA: 1) Alessandria (sede provinciale di ADR Piemonte); 2) Ascoli Piceno (Macerata); 3) Asti (sede provinciale di ADR Piemonte); 4) Belluno (accorpata con Treviso sotto Curia Mercatorum); 5) Biella (sede provinciale di ADR Piemonte); 6) Cuneo (sede provinciale di ADR Piemonte); 7) Fermo (Macerata); 8) Gorizia (associata sotto Curia Mercatorum); 9) Imperia (in convenzione Genova); 10) Isernia (confluita nella Camera di Commercio del Molise); 11) La Spezia (in convenzione con Savona); 12) Novara (sede provinciale di ADR Piemonte); 13) Pordenone (associata sotto Curia Mercatorum); 14) Potenza (in convenzione con Unioncamere Basilicata); 15) Verbano Cusio Ossola (sede provinciale di ADR Piemonte); 16) Vercelli (ADR Piemonte).

⁵⁷ Risultano non avere un servizio di mediazione, ma di conciliazione le seguenti CCIAA: 1) Brindisi; 2) Caltanissetta; 3) Livorno.

⁵⁸ La CCIAA di Siracusa nel 2015 non ha gestito né procedure di conciliazione né di mediazione.

istituire commissioni arbitrali e conciliative per le **controversie tra imprese e tra imprese e consumatori**;

- l'art. 2, comma 24, della legge 1995/481, in materia di **controversie tra utenti ed esercenti del servizio** (fatto salvo dal d.lgs. 130/2015);
- l'art. 10, legge 192/1998 sulla conciliazione obbligatoria per i casi di **subfornitura**;
- l'art. 67, allegato, d.lgs. 79/2011, codice del turismo, per le controversie inerenti la **fornitura di turismo**;
- l'art. 3, comma 2, lettera e), legge 2006/84, sulle controversie tra imprese e consumatori in **materia di tintolavanderie**.

Il d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, che è entrato in vigore dal 9 gennaio 2016, ha modificato l'art. 141 d.lgs. 2005/206, codice del consumo, per la risoluzione delle **controversie in materia di consumo** dettando nuova articolata disciplina.

6.3 Le Camere di Mediazione e di Conciliazione Amministrata esterne al Sistema camerale

Rientrano nella presente sezione i pochissimi enti che offrono servizi di mediazione senza essere iscritti nel Registro, in quanto rispettano una disciplina particolare sulla base della materia della quale si occupano (ad es. la Camera di Arbitrato e Conciliazione della Consob) od offrono servizi di conciliazione non riconducibili alla mediazione (come il Servizio di Conciliazione Clienti Energia dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico AEEGSI) o, infine, forniscono forme di risoluzione delle controversie di tipo valutativo, che tuttavia possono essere considerate autonome e non eteronome, in quanto devono essere accettate attraverso la manifestazione di volontà di almeno una delle parti in tal senso (quali il Giurì Bancario e la Commissione di Garanzia dell'Assicurato della Reale Mutua):

- nel 2015 sono risultati attivi in tutto **9 Centri** (come nel 2014), **di cui 6 Centri non appartenenti al sistema camerale**⁵⁹ (essendone venuto

⁵⁹ 1) Milano - Servizio di Conciliazione Clienti Energia dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI); 2) Roma – Camera di Arbitrato e di Conciliazione CONSOB; 3) Comune di Roma, Sportello di conciliazione presso

meno uno rispetto al 2014 in cui erano 7⁶⁰), ai quali vanno **aggiunte le 3 Camere di Commercio**⁶¹ (come nel 2014) non iscritte al Registro e che non offrono il servizio di mediazione in convenzione con altre Camere iscritte;

- considerata la loro natura, non stupisce che **5 di essi siano pubblici (56%), 3 privati (33%) e 1 espressione degli Ordini professionali (11%)**.

Si rammenta che l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, abrogato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 2012 è stato riproposto integralmente per questa parte, dal c.d. 'decreto del fare', il quale richiama sia il procedimento di conciliazione previsto dal d.lgs. 179/2007, ovvero quello presso la **Consob**, sia il procedimento previsto dall'art. 128-bis del d.lgs. 385/1993, ovvero l'**Arbitrato Bancario Finanziario**, facendoli assurgere nelle rispettive materie (contratti finanziari e bancari) a condizione di procedibilità alternativa. Pertanto, in materia di **servizi bancari e finanziari** operano:

- il **Conciliatore Bancario e Finanziario**, organismo iscritto nell'elenco del Ministero della giustizia che opera secondo il d.lgs. 28/2010, così come modificato dal "decreto del fare" e i cui dati confluiscono in quelli generali della mediazione del Ministero;
- l'**Arbitro Bancario Finanziario**, organismo indipendente che può essere attivato solo dal cliente dopo il reclamo, per controversie riguardanti operazioni e servizi finanziari di valore non superiore ai €100.000;

mentre in **materia di servizi di investimento**, sono specializzati:

- l'**Ombudman Giurì Bancario**, organismo collegiale, cui l'investitore può rivolgersi a titolo gratuito, dopo aver presentato formale reclamo per richiesta di risarcimento danni per importi non superiori a € 100.000 anche se l'operazione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento può avere valore superiore ad €. 100.000;

l'Ordine degli Avvocati; 4) Roma - Giurì bancario; 5) Torino – Commissione Garanzia per l'Assicurato; 6) Vicenza - Albo Nazionale Informatici Professionisti.

⁶⁰ Essendo venuto meno: 1) Avellino - Camera di Conciliazione di Avellino.

⁶¹ Precisamente CCIAA: 1) Brindisi; 2) Caltanissetta; 3) Livorno.

- la **Camera di Conciliazione della Consob**, che può essere attivata solo su iniziativa degli investitori, dopo la presentazione del reclamo e se non è stata avviata altra procedura di conciliazione, che verrà sostituita dall'**Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)**: organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie con natura decisoria, istituito ai sensi del d.lgs. 179/2007, come modificato dal d.lgs. 130/2015.

Inoltre, il d.lgs. 130/2015 ha attribuito alla Banca d'Italia il ruolo di autorità nazionale competente con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 128-bis TUB, e nello specifico all'Arbitro Bancario Finanziario, oltre che alla Consob, all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), al Ministero della Giustizia e il Ministero dello Sviluppo economico (Mise). Proprio il Mise è stato designato quale punto di contatto unico con la Commissione europea per assicurare lo scambio di informazioni tra le ANC italiane e la Commissione stessa. La Banca d'Italia, in qualità di ANC, ha verificato che l'ABF rispetta i requisiti richiesti ed è un sistema ADR riconosciuto ai fini dell'elenco di cui all'art. 141-decies, comma 1, del Codice del consumo. Allo scopo di favorire il corretto ed efficace funzionamento degli organismi ADR, il d.lgs. 130/2015 prevede che il Mise, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblici e trasmetta alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento degli ADR stessi (la prima relazione è prevista per il 2018 e successivamente ogni quattro anni); la relazione dovrà riportare le migliori prassi seguite dagli organismi, le eventuali carenze riscontrate e le raccomandazioni volte a migliorare l'efficienza dei sistemi ADR.

Passando alla presentazione dei dati:

Il Servizio conciliazione clienti energia (AEEGSI)

Con la delibera 21 giugno 2012, n.260/2012/E/com, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ha istituito, in fase sperimentale dal 1° aprile 2013, il Servizio conciliazione clienti energia, quale procedura alternativa di risoluzione delle controversie tra imprese e clienti finali in

attuazione di quanto previsto dall'art. 44, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11.

Conclusa la fase sperimentale, il 31 dicembre 2015, con la delibera 522/2015/E/com, è stato dato mandato all'Acquirente unico per la stesura di due progetti: uno annuale per la continuità del Servizio conciliazione ed uno triennale, con decorrenza dall'1 gennaio 2017, a seguito dell'ampliamento dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui si darà conto tra poco.

Un apposito intervento normativo, inoltre, dovrebbe ampliare le materie per le quali l'Autorità possa avvalersi di un soggetto esterno per la gestione operativa di tale procedura, come l'Acquirente unico che gestisce il Servizio conciliazione per conto dell'Autorità, estendendole anche al Sistema Idrico. L'art. 32 del c.d. "Ddl. concorrenza" ha, infatti, previsto che l'Autorità debba garantire, tra l'altro, il trattamento efficace delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi dell'Acquirente unico.

La procedura **volontaria** di risoluzione extragiudiziale delle controversie è rivolta al cliente dei settori elettrico e del gas per risolvere i problemi con il proprio esercente, che non abbiano trovato una soluzione con il reclamo ed è in linea con la direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE. Il Servizio di Conciliazione, la cui procedura si svolge interamente *on line*, tramite l'accesso al sito *web* www.conciliazione.energia.it, presuppone il reclamo all'esercente ed è attivabile gratuitamente dai clienti finali domestici e non domestici del settore elettrico, aventi diritto alla maggiore tutela e del settore gas considerati vulnerabili e, dal 1° luglio 2015, anche dal *prosumer* (produttore-consumatore di energia elettrica), per le controversie con un distributore o venditore di energia elettrica e/o gas naturale (e, per il *prosumer*, anche con il GSE – Gestore dei Servizi Energetici), con la sola esclusione di quelle di tipo tributario e fiscale.

La procedura si svolge mediante incontri virtuali dinanzi a un conciliatore terzo e imparziale, individuato tramite apposite convenzioni sottoscritte con le Camere di Commercio di Milano e Roma e formati da parte dell'Au-

torità, che possiede una specifica competenza in mediazione e in materia energetica.

Dal 1° luglio 2015, in attuazione della delibera 11 dicembre 2014, 605/2014/E/com, è stato introdotto **l'obbligo di partecipazione alle procedure conciliative, attivate presso il Servizio Conciliazione, per gli esercenti la maggior tutela, i distributori e il GSE (limitatamente alle materie regolate dall'Autorità, ossia scambio sul posto e ritiro dedicato)**. Il più volte citato decreto legislativo n. 130/15 ha, infatti, aggiornato l'art. 2, comma 24, lettera b), della legge n. 481/95, che prevede l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, nelle materie di competenza dell'Autorità, quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale, e ha attribuito alla stessa Autorità il potere di regolamentare, con propri provvedimenti, le modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione medesimo (tale disposizione è confluita nel nuovo art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo). Con il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 562/2015/E/com, l'Autorità ha sottoposto agli *stakeholders*, uno schema di disciplina delle modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie tra i clienti e gli utenti finali e gli operatori nei settori regolati.

A seguito di tale procedura, con delibera 209/2016/E/Com, è stato adottato il testo integrato in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nei settori regolati dall'Autorità - TICO - che si applica, dall'1 gennaio 2017, ai clienti finali di gas naturale e di gas diversi e ai clienti finali di energia elettrica, domestici e non domestici, includendo anche i prosumer, per le controversie nei confronti degli operatori e, limitatamente ai prosumer, anche del GSE. Per gli altri settori regolati dall'Autorità, la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione spiegherà la completa efficacia, successivamente, così come la delibera conferma la gradualità nell'applicazione della disciplina alle controversie azionabili da un operatore o gestore nei confronti del cliente o utente finale. La condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro presso il Servizio Conciliazione si conclude senza l'accordo, includendo anche i casi di mancata comparizione della controparte.

Con riferimento al Servizio Conciliazione, la delibera sottolinea che la procedura non sia attivabile per le controversie per cui sia pendente o sia già stato esperito un tentativo di conciliazione.

Il primo incontro deve essere fissato entro un termine di 30 giorni, decorrente dalla presentazione della domanda di conciliazione e almeno 10 giorni dopo la comunicazione alle parti della data, fermo restando il termine di conclusione della procedura di 90 giorni, prorogabile di ulteriori 30.

Ai fini della presentazione della domanda, la delibera conferma il termine minimo, pari a 50 giorni in caso di non risposta al reclamo e il termine massimo di 1 anno dall'invio del reclamo all'operatore o gestore.

Qualora il cliente documenti, nella domanda di conciliazione presentata al Servizio Conciliazione, la sospensione della fornitura per una fattura contestata tempestivamente con il reclamo all'operatore o gestore, l'incontro per lo svolgimento del tentativo di conciliazione verrà fissato in termini ridotti e senza possibilità di richiederne il differimento.

La delibera, inoltre, conferma l'orientamento di prevedere l'obbligatorietà della partecipazione alla conciliazione per tutti gli operatori o gestori estendendo in tal modo la previsione ad oggi riguardante gli esercenti la maggior tutela per l'energia elettrica, i distributori di energia elettrica e gas naturale e il GSE.

L'operatore o gestore convocato in sede conciliativa, entro un termine di 5 giorni antecedenti al primo incontro, potrà addurre giustificati motivi per la mancata partecipazione da supportare con elementi probatori e riguardanti la sussistenza di una delle cause di inammissibilità del tentativo di conciliazione e oggetto di autodichiarazione da parte del cliente o utente finale. Tali giustificati motivi sono comunicati al cliente o utente finale e comportano l'archiviazione della domanda.

In ogni caso, lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione non preclude la concessione di provvedimenti giudiziari urgenti e cautelari.

In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione, l'Autorità ha previsto **che il tentativo obbligatorio di conciliazione possa essere espletato anche mediante altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, quali le procedure di media/conciliazione presso le Camere di Commercio (previo protocollo fra Autorità e Unioncamere)**, le procedure presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR per i consumatori istituito dall'Autorità con la delibera 620/2015/E/com, fra le quali le **conciliazioni**

paritetiche, e le procedure svolte da uno o più organismi di mediazione iscritti nel registro ministeriale di cui al d.lgs. n. 28/10, con cui l'Autorità ritenga eventualmente opportuno sottoscrivere, in una seconda fase e in via residuale, appositi protocolli.

Con l'entrata in vigore del TICO la disciplina del Servizio Conciliazione attualmente vigente - contenuta nell'Allegato A alla delibera n. 260/2012/E/com - non produrrà più effetti salvo un'applicazione transitoria alle procedure conciliative pendenti presso il Servizio a tale data e fino alla loro conclusione. Pertanto, a decorrere dall'1 gennaio 2017, l'Autorità ha stabilito la cessazione degli effetti dell'elenco degli operatori che aderiscono, su base volontaria, alle procedure di conciliazione (delibera n. 475/2012/E/com).

Il d.lgs. 130/15, infine, assegna all'Autorità, nei settori di propria competenza, il compito di istituire, tenere e pubblicare l'elenco degli organismi ADR che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto stesso e che rispettano i relativi requisiti. Con la delibera 17 dicembre 2015, 620/2015/E/com, l'Autorità ha istituito l'elenco degli organismi ADR deputati a gestire, nei settori di competenza, procedure volontarie di risoluzione extragiudiziale delle controversie nazionali e transfrontaliere tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea; ha, inoltre, approvato la disciplina di prima attuazione per l'iscrizione, la tenuta, la gestione e la vigilanza dell'elenco medesimo. Con questo provvedimento, l'Autorità ha anche iscritto il Servizio conciliazione in elenco, in quanto rispondente ai requisiti del decreto legislativo n. 130/15 e ha approvato tre modalità di iscrizione in elenco: 1) **l'iscrizione ordinaria**, la cui domanda deve contenere tutte le informazioni di cui all'art. 141-*nonies* del Codice del consumo, allegare il regolamento e attestare il possesso dell'adeguata formazione da parte dei terzi incaricati della risoluzione delle controversie; 2) **l'iscrizione di organismi già iscritti in elenchi tenuti da altre Autorità competenti**, in cui l'attività istruttoria è limitata ad alcune verifiche; 3) **l'iscrizione a tempo determinato degli organismi di conciliazione paritetica**, già operativi, nelle materie di competenza dell'Autorità, al momento della costituzione dell'elenco, creati sulla base di protocolli rispondenti alle raccomandazioni della Commissione europea 98/257/CE e 2001/310/CE, sottoscritti da associazioni ammesse a fruire dei

contributi erogati ai sensi dell'art. 11-*bis* del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, o per il servizio idrico, ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli organismi iscritti a tempo determinato, pertanto, se intendono iscriversi in via definitiva in elenco, devono presentare regolare domanda, che sarà trattata con il procedimento ordinario di cui sopra.

L'elenco e i relativi aggiornamenti sono trasmessi al Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, ai fini delle relative comunicazioni alla Commissione europea, per redigere l'elenco degli organismi ADR operanti nell'Unione europea e, a tal fine, viene richiesto a ciascun organismo l'adesione alla piattaforma ODR.

Il documento per la consultazione 614/2015/E/com illustra quattro orientamenti principali in materia di risoluzione delle controversie in questa materia: 1) facilitare e rendere più efficace la risoluzione dei reclami nel rapporto diretto tra imprese e clienti; 2) massimizzare l'efficacia della risoluzione delle controversie e superare la logica dell'alternatività tra strumenti; 3) rafforzare le attività di monitoraggio sull'intera filiera dei reclami e dell'ADR; ma, soprattutto, 4) attribuire un nuovo ruolo decisorio all'Autorità conferendole un eventuale terzo livello decisorio, al quale ricorrere nel caso in cui il tentativo di conciliazione non sia andato a buon fine. attribuendo alla decisione dell'Autorità l'efficacia di un atto amministrativo vincolante per le parti.

Nel 2015 i **dati** relativi al Servizio, riportati nella Relazione AEEGSI 2016, sono i seguenti:

- **le domande** sono state **2.496** (con un aumento pressoché costante delle domande: nel 2014, 1.429, +75%. Le domande appaiono in continua notevole crescita, basti pensare che nel 2013, sia pure solo da aprile, mese di attivazione del servizio erano state 658, + 117%);
- **i canali di attivazione sono stati:** Associazioni (CNCU) 50% (nel 2014 45%), altri delegati 32% (34%) e clienti 18% (21%);
- il contenzioso riguarda nel **72%** dei casi la **fatturazione** (nel 2014 69%), nel **9% contratti** (10%), nel **7% ulteriori tipi di disservizio** (manca il corrispondente dato 2014), nel **6% danni** (7%), nel **4% attivazione/allaccio** (come nel 2014), nel **2% il mercato** (1%) e nello **0,2% la qualità (come nel 2014)**;

- **il valore** è auto-dichiarato e facoltativo: **nel 53% dei casi le parti hanno indicato il valore e di questi il 61% rientra nei € 2.000** (nel 2014 su una percentuale di dichiarazione del 57% il 64% dei casi rientrava nei 2000,00 €);
- **la durata media è di 65 giorni** (come nel 2014 quando erano 63 giorni), anche se le parti hanno a disposizione 90 gg, prorogabili al massimo per altri 30 giorni;
- **per quanto riguarda le procedure:**
 - **21% è risultato inammissibile** (nel 2014, quando era il 22%) a causa della non avvenuta trasmissione della documentazione da allegare alla richiesta e al mancato rispetto delle tempistiche procedurali;
 - **79 % delle domande è stato ammesso alla procedura** (nel 2014 era 78%), di cui:
 - **nel 60% dei casi dei casi vi è stata l'adesione dell'operatore** (nel 2014 nel 41% dei casi e tale notevole incremento è dovuto alle novità introdotte a luglio del 2015, in merito all'obbligo di adesione) **e, con l'operatore aderente, l'84% di accordi** (lievemente sceso dall'89% del 2014).

La Camera di conciliazione ed arbitrato per le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori, istituita ai sensi del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, presso la **CONSOB**, autorità amministrativa indipendente (legge n. 216 del 7 giugno 1974), la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori, qualora non vi sia altra procedura di conciliazione, anche promossa dall'intermediario cui l'investitore abbia aderito e sia stato presentato il reclamo.

Più in dettaglio, l'art. 1-bis del d.lgs. n. 130 ha aggiunto all'art. 2 del d.lgs. n. 179 due nuovi commi:

- il comma 5-bis che stabilisce, per i soggetti nei cui confronti la Consob esercita l'attività di vigilanza, l'obbligo di adesione ad un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori al dettaglio, obbligo assistito da una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 190, comma 1, del TUF e, per i consulenti persone fisiche, ai sensi dell'art. 190-ter del medesimo Testo Unico;
- il comma 5-ter che attribuisce alla Consob il potere di determinare, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti fissati nel codice del consumo in materia di organismi ADR, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma precedente e i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo da assicurarne imparzialità e rappresentatività.

A seguito dell'attuazione della Direttiva ADR, con il d.lgs. 130/2015, è stato istituito un nuovo Organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia finanziaria di tipo decisorio che una volta diventato operativo porterà all'abrogazione della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, la quale cesserà la propria attività. La Consob l'8 gennaio 2016 ha pubblicato la bozza di regolamento attuativo precedendo, nel rispetto dei principi e delle procedure e dei requisiti fissati nel codice del consumo in materia di ADR, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie.

Nel corso del 2015 la Camera di conciliazione e arbitrato della Consob ha ricevuto:

- **80 domande di conciliazione** (121 nel 2014, -34%), di cui:
 - **5 (6%) inammissibili** per difetto di competenza o per carenza di documentazione (3 nel 2014, pari al 2,4%);
 - **4 (5%) ancora da perfezionare al termine dell'anno** (8 nel 2014, pari al 6,6%);
 - **71 (89%) effettivamente avviate** (110 nel 2014, pari al 91%), di cui:
 - **25 con adesione dell'intermediario** (pari al 31% dei procedimenti gestiti, assai scesa rispetto al 2014 in cui su 110 l'adesione era stata in 52 casi, pari al 47%), di cui:

- **5 accordo, pari al 20%** (nel 2014, 17 su 52, pari al 32,7%);
- **15 mancato accordo, pari al 60%** (in crescita rispetto al 2014 in cui il mancato accordo aveva riguardato 26 su 52, pari al 50%);
- **5 ancora pendenti, pari al 20%** (nel 2014, invece, 9 pari al 17,3%);
- **43 senza adesione, pari al 61%** (in notevole crescita percentuale rispetto al 2014 in la mancata adesione aveva riguardato 47 su 116, pari al 43%);
- **3 in attesa di risposta** (4%, nel 2014 in 11 casi pari al 10%);
- per quanto riguarda **chi promuove le domande**:
 - **66%** sono state presentate da **uomini, con età media di 61 anni**;
 - **34% da donne, con età media di 64 anni**;
- la **provenienza geografica delle istanze** è così suddivisa:
 - **63% Nord** (nel 2014 60%);
 - **20% Centro** (25%);
 - **17% Sud e isole** (15%);
- per quanto riguarda i **valori economici**:
 - **35 milioni di euro** (circa il doppio rispetto al 2014) è l'ammontare delle richieste di risarcimento;
 - **€ 23.000 e 303.000** è l'**importo mediano** delle richieste risarcitorie (nel 2014, poco più di € 40.000);
 - **€ 54.000** è l'**importo rimborsato a seguito di esito positivo** (circa un terzo dei € 175.000 nel 2014);
- per quanto riguarda la **materia delle istanze ha ad oggetto nel**:
 - **24% azioni e obbligazioni dell'intermediario** (nel 2014 42% per investimenti);
 - **23% altre azioni e obbligazioni** (manca il corrispondente dato del 2014);
 - **20% strumenti derivati** (nel 2014, 15%);
 - **15% fondi comuni di investimento** (nel 2014, 9%);
 - **3% polizze a contenuto finanziario** (nel 2014, 6%);
 - **15% altri prodotti** (2014, 13%).

A fine 2015 risultavano iscritti negli elenchi:

- **375 conciliatori**; dei 584 non più presenti, **276** sono stati cancellati dall'elenco per omesso pagamento dei contributi annuali relativi al 2014 e 2015, **4** sono deceduti e i **304** rimanenti o sono stati cancellati su loro formale richiesta o perché privi dei requisiti formativi. Si sottolinea che nel 2014 erano assai più numerosi: 959, 63%;
- **500 arbitri** (nel 2014 erano 737).

Nel 2015 è pervenuta un'istanza di arbitrato semplificato, successivamente ritirata dall'istante, che ha dichiarato di volersi avvalere dell'Organismo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia finanziaria della Consob.

L'**Ombudsman Giurì Bancario**, organismo collegiale, cui l'investitore può rivolgersi a titolo gratuito, dopo aver presentato formale reclamo, per controversie relative ai servizi di investimento, per richieste di risarcimento danni non superiori a € 100.000, l'attività del quale, per l'anno 2015, viene illustrata brevemente:

- **903 ricorsi presentati** (contro 949 del 2014, -5%);
- **849 ricorsi definiti** (contro 939 del 2014, -10%) pari al 94% di tutti i ricorsi presentati, di cui:
 - **685 ricorsi dichiarati inammissibili** o conclusi con la dichiarazione di non luogo a procedere, per incompetenza per materia, decorrenza dei termini, pendenza di causa giudiziale o arbitrale, pari all'81% di tutti i ricorsi definiti (come i 761 del 2014, pari all'81%);
 - **34 ricorsi archiviati per inattività dei ricorrenti** pari all'4% (in crescita rispetto i 9 del 2014, pari all'1%);
 - **130 ricorsi decisi**, pari al 15% (in diminuzione rispetto i 165 del 2014, pari al 18%):
 - **86 in senso favorevole al cliente**, pari al 66% dei ricorsi decisi (contro i 96 del 2013, pari al 67%);
 - **44 in senso favorevole alla banca o all'intermediario**, pari al 34% dei ricorsi decisi (contro i 69 del 2013, pari al 34%).

Purtroppo gli altri Organismi di Conciliazione individuati non hanno aderito alla ricerca, né reso pubblici i propri dati, tuttavia, per completezza si riportano di seguito i dati dell'Arbitrato Bancario Finanziario, che pur non ricompreso nella presente sezione, svolge un importante ruolo nel campo della risoluzione delle controversie, dando luogo ad un procedimento decisorio, non vincolante per le parti.

Arbitro bancario finanziario (ABF)

Istituito con delibera n. 275 del 29 luglio 2008 del C.I.C.R. in attuazione dell'art. 128-bis del T.U.B., che prevede l'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, l'**ABF Arbitro Bancario e Finanziario** (articolato in tre collegi sul territorio nazionale: Milano, Roma e Napoli, e attivo dal 15 ottobre 2009, ai quali dal 2016 se ne aggiungeranno altri 4: Torino, Bologna, Bari e Palermo) è competente per le controversie di valore compreso entro i € 100.000, sollevate dai clienti nei confronti di una banca o di un intermediario finanziario o di un istituto di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.a., e relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari contestati successivamente al 1° gennaio 2009, se la questione non è stata oggetto di trattazione dall'Autorità Giudiziaria. Secondo l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, abrogato dalla sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272 e riproposto, per questa parte alla lettera, dal "decreto del fare" del 2013, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale può essere soddisfatta ricorrendo alternativamente all'ABF, per operazioni e servizi bancari e finanziari, ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'elenco del Ministero della Giustizia o alla Camera di Conciliazione e Arbitrato della Consob, per controversie relative ai servizi di investimento.

Pur essendo stati equiparati ai fini dell'esperimento della condizione obbligatoria di procedibilità, l'ABF differisce dalla mediazione, sia per la fonte normativa da cui i due istituti traggono origine (d.lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche e Testo Unico Bancario), sia per le condizioni di accesso (ad es. la procedura davanti all'ABF può essere attivata solo dal cliente con costi contenuti, mentre la mediazione ex d.lgs. 28/2010 anche

dall'intermediario, secondo le tariffe previste per il valore della controversia), sia per le regole di competenza (valore) e di funzionamento (presentazione dopo 30 giorni dalla ricezione del reclamo, senza che abbia avuto esito o sia stato ritenuto insoddisfacente per il cliente, e durata presumibilmente superiore ai 3 mesi, procedura disciplinata dal d.lgs. 28/2010 e successive modifiche per la mediazione) sia, infine, per l'esito delle due procedure: nel caso dell'ABF, una decisione che non è suscettibile di diventare titolo esecutivo, a differenza del verbale di conciliazione con il quale può concludersi il procedimento di mediazione.

Il procedimento dell'ABF, distinguendosi sia dall'arbitrato disciplinato dal codice di procedura civile - che conduce ad una decisione vincolante per le parti - sia dalla mediazione facilitativa - nella quale il mediatore aiuta la parti a trovare la loro soluzione alla controversia - si conclude con una decisione di diritto, che non vincola né il cliente né l'intermediario, i quali possono in ogni momento ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. La pronuncia dell'ABF non ha l'effetto tipico di una sentenza: non incide sulle situazioni giuridiche delle parti e non ha valore vincolante in sé, ma l'ABF verifica e valuta il corretto adeguamento a quanto previsto dalla pronuncia da parte dell'intermediario e l'eventuale inadempimento è reso pubblico sul sito dell'ABF e della Banca d'Italia, nonché tramite due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Dalla Relazione dell'ABF, si evince che nel 2015:

- **13.575 ricorsi**, +21%, rispetto agli 11.237 del 2014, una media di 1.131 al mese (contro i 935 del 2014);
- i ricorsi sono stati **promossi da consumatori nel 93% dei casi** (89% nel 2014) e **da imprese o professionisti nel 7%** (11% nel 2014). La predominanza dei consumatori, presumibilmente, dipende dal limite di € 100.000 di competenza, dalla scarsa conoscenza dello strumento e dalla minor propensione delle imprese a ricorrere a tale strumento;
- **i ricorsi sono stati ricevuti:**
 - per il **33% dal Collegio del Nord** (contro il 38% del 2014);
 - per il **29% dal Collegio del Centro** (contro il 27% del 2014);
 - per il **38% dal Collegio del Sud** (contro il 35% nel 2014);

- i ricorsi sono stati presentati nel **68% dagli uomini** (nel 2014 66%) e dal **32% dalle donne** (34%);
- **i ricorsi presentati per il tramite di professionisti hanno rappresentato il 60%** (contro il 41% nel 2014) e riguardano soprattutto i casi di cessione dello stipendio, con ricorrenti domiciliati nel Collegio del Sud;
- **oggetto della controversia**: al primo posto è la cessione del quinto dello stipendio, come già nel 2014, più numerosa di quella relativa a bancomat e a carte di debito:
 - **cessione del quinto 55%** (in grande crescita rispetto al 2014, in cui era pari al 32,9%);
 - **bancomat e carte di debito 10%** (15% nel 2013);
 - **conto corrente 7%** (9,6% nel 2013);
 - **mutui nel 5%** (7,6% nel 2014);
 - **carte di credito 5%** (in forte diminuzione rispetto al 2014, in cui era, invece, pari a 12,2%);
 - **depositi a risparmio nel 3%** (3,8% nel 2014);
 - **altre materie 12%** (18,9% nel 2014);
- **i ricorsi sono presentati nei confronti di**:
 - **Banche 55,6%** (contro il 52% del 2014, con un incremento del +29,2%);
 - **Finanziarie ex art. 107 32%** (contro il 22,5% del 2014, riportando il significativo incremento del +71,5%);
 - **Poste Italiane 9,3%** (in drastica diminuzione rispetto al 21,8% del 2014, -48,4%);
 - **Altri intermediari 3,1%** (in diminuzione rispetto al 2014, quando era 3,7% -2,9%);
- **l'esito delle procedure comprende**:
 - **inammissibili 468, pari al 3,4%** (in leggera flessione rispetto al 2014, in cui erano pari al 4,4%, soprattutto perché la questione era antecedente il limite temporale di competenza del 1.1.2009, 31%, soggetto non tenuto ad aderire all'ABF 21% documentazione incompleta o irregolare e materia non di competenza, entrambe, 19%, e mancata presentazione del reclamo 5%);

- **estinti 296, pari al 2,2%;**
- **decisi 10.450, pari al 77%** (8.563, pari al 76,2% nel 2014):
 - **4.315 accoglimento totale o parziale delle ragioni del cliente, pari al 41%** (in netta crescita rispetto al 2014, quando erano 2.797 e rappresentavano il 32,7%);
 - **2.784 cessazione della materia del contendere pari al 27%** (in diminuzione rispetto al 2014, anno in cui erano 2.929, pari al 34,2%);
 - **3.351 respinti, pari al 32%** (in crescita rispetto ai 2.827 del 2014, pari al 33,1%);
- **gli intermediari si sono attenuti a quanto stabilito dai Collegi nella quasi totalità dei casi: le decisioni non eseguite sono state 37, meno della metà delle 78 del 2014.**


6.4 La mediazione amministrata in Italia nel 2015: i dati del Ministero

Com'è noto, con l'entrata in vigore del d.lgs.28/2010, alla Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia è stato attribuito il compito di realizzare il monitoraggio statistico, pertanto, anche la presente edizione del *Rapporto* utilizzerà per il panorama nazionale tali dati.

Dalla rilevazione realizzata dalla Direzione Generale di Statistica, Statistiche Relative al Periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015, si può osservare quanto segue.

Numero e Tipologia delle domande


Nel 2015 le domande di mediazione sono state 196.247, pari al 65,70% di tutte le domande di ADR registrate in tale anno, grazie alle quali l'istituto si ricolloca al primo posto superando la conciliazione dei Corecom. **Le domande di mediazione nel 2015 sono cresciute del 9% rispetto al 2014, anno in cui** la mediazione obbligatoria era entrata in pieno vigore e le domande di mediazione avevano raggiunto la prima posizione con il 67,26%.



DOMANDE	2015	2015/ 2014 %	2014	2014/ 2013 %	2013	2012/ 2013 %	2012	2012/ 2011 %	2011	2011/ 2010 %	2010
Organismi Mediazione*	196.247	+9%	179.587	+331,7%	41.604	-73%	154.879	+154,7%	60.810	+228%	18.525

* Per l'anno 2010 sono ricomprese anche alcune conciliazioni.


- anche nel 2015, la notevole crescita della mediazione sarebbe stata ancor più significativa se la Direzione di Statistica del Ministero avesse inserito nel conteggio le ben **104.208 domande ricevute da un unico organismo di mediazione, relativo ai contratti di assicurazione**, iscritto di recente nel Registro degli Organismi di Mediazione, che per i dati che porta viene definito dalla Direzione un **“outlier”** statistico e a causa di ciò tutti i numeri ad esso relativi sono stati espunti dall’analisi (nel 2014 erano 115.423);
- se tali domande fossero state conteggiate avrebbero fatto innalzare **il numero di domande di mediazione del 2015 alla notevole cifra di 300.455** (nel 2014, sempre aggiungendo le domande pervenute a tale organismo si era giunti a 295.010, +2%), quota mai raggiunta da nessuna tipologia di strumento ADR, neppure dalle negoziazioni paritetiche nei contratti in serie, come durante il periodo dei crack bancari in cui era cresciuto notevolmente il contenzioso;
- in ogni caso **i procedimenti iscritti, nelle materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità, nel 2015, sono stati 191.721, per la prima volta inferiori, dunque, alle 196.247 domande di mediazione registrate lo stesso anno** (nel 2014 i procedimenti civili erano ancora più numerosi: 195.273 rispetto alle 179.587 domande di mediazione);
- Dal grafico che segue, si evince come tali dati - numero di domande di mediazione e di procedimenti iscritti nelle materie dell’obbligatorietà - siano paragonabili solo quando la mediazione è obbligatoria:



- operando un raffronto tra il 2015 e il 2013, si riporta una riduzione totale del numero dei procedimenti civili, pari all'8%, mentre nelle materie oggetto di mediazione, la flessione è stata del 16%;
- appare subito evidente, infatti, come **gli elevati volumi nelle domande dipendano dalla vigenza della mediazione obbligatoria**, infatti, reintrodotta con il c.d. "decreto del fare", nell'ultimo trimestre del 2013, dopo la sua abrogazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 272/2012, e che **ha riportato la mediazione ai valori del 2012, anzi ancora superiori**, considerando che la pronuncia della Corte era proprio del dicembre e già in quel mese vi era stata una contrazione nel numero delle domande: 196.247 nel 2015, +9%, 179.587 domande nel 2014, +331,7, rispetto alle 41.604 del 2013, le quali rappresentavano il -73% di quelle delle 154.878 del 2012, a loro volta il +154,7% rispetto alle 60.810 del 2011;
- Infatti, le **domande di mediazione risultano cresciute nel 2015 del +27%, anche rispetto al 2012, anno in cui era in vigore la mediazione obbligatoria** e tale dato risulta particolarmente significativo in quanto nel 2012 era ancora in vigore tra le materie per le quali era prevista la condizione di procedibilità il risarcimento dei danni da veicoli e natanti, che costituiva la materia più diffusa pari al 20,5% (circa 45.000 domande), e che, notoriamente, non è stata riproposta dal "decreto del fare";
- Osservando il flusso delle domande suddiviso per trimestri, si può notare che nel 2015, le istanze sono cresciute nel primo trimestre fino a 57.074,

record storico, mai raggiunto, per scendere a 50.560 nel secondo trimestre arrivare a 35.819, addirittura nel terzo trimestre e risalire a 52.794 nel quarto;



- dal grafico, riportato di seguito si evince come, nel **secondo trimestre del 2012**, con l'entrata a pieno regime di tutte le materie di mediazione obbligatoria previste dal d.lgs. 28/2010, erano state presentate il maggior numero di domande di mediazione mai registrate fino ad allora, pari a **51.634**, nei **primi due trimestri del 2013**, quando la mediazione obbligatoria era stata abrogata dalla sentenza della Corte Costituzionale, le domande erano drasticamente scese, rispettivamente a 4.785 e 4.485 casi, per ricominciare a salire dal terzo trimestre del 2013. Nel 2014 il volume di domande appare in crescita, mentre nel **2015, nonostante si tratti dell'anno in cui sono state registrate il maggior numero di domande di mediazione, con il nuovo record storico nel primo trimestre, con 57.074**, nei trimestri successivi la quantità di domande scende (50.560 nel 2°, 35.819 nel 3° e 52.794 nel 4°), al punto che la variazione tra il 4° trimestre del 2014 e il 4° trimestre del 2015, rivela una flessione del -7%;



- ancora nel 2015, quattro domande su cinque sono costituite dalla **mediazione obbligatoria**, mentre risulta in crescita la mediazione delegata e riporta invece una contrazione quella volontaria;
 - l'**81,6%** di tutte le domande di mediazione rilevate sono costituite da


- casi di **mediazione obbligatoria** (contro il 83,8% del 2014);
- l'**8,3%** è costituito da domande di mediazione volontaria (in riduzione rispetto al 2014 quando era pari al 10%) tale ulteriore contrazione solleva dei dubbi in merito alla riuscita dell'intento di diffusione cultura della mediazione e di quanto potrà avvenire quando la mediazione obbligatoria verrà meno dal momento che, com'è noto, il decreto del fare ha introdotto come temporanea;
 - il **9,7% di tutte le domande riguarda ipotesi di c.d. "mediazione demandata"** (contro il 5,6% del 2014), tale percentuale in crescita rispetto al passato, anche a seguito della modifica apportata dal "decreto del fare" che permette al giudice di "disporre" e non più di "invitare" le parti all'avvio di una mediazione, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti. Anche se non è possibile distinguere nei dati in quanti casi i giudici rilevino d'ufficio il mancato ottemperamento della condizione di procedibilità e in quanti, invece, decidano di mandare la controversia in mediazione valutata l'opportunità;
 - lo **0,4% risulta derivante da clausola contrattuale** (in diminuzione rispetto al 2014 in cui rappresentava lo 0,6%);
 - l'analisi dell'andamento delle domande di mediazione, negli anni, dimostra che la mediazione obbligatoria, che era stata introdotta dal legislatore anche per favorire lo sviluppo delle altre forme di mediazione, quali strumenti di gestione dei conflitti, in primo luogo quella volontaria, ma anche quella delegata, tende piuttosto:
 - ad assorbire la volontaria, al punto che quando la mediazione obbligatoria è in vigore, la mediazione volontaria sviluppa un volume di domande pari al 10% circa del totale e più precisamente: il 13,3% nel 2012/2013, il 10% nel 2014 e scende addirittura all'8,6% nel 2015. In numeri assoluti, la mediazione volontaria, nel 2015, risulta tornata a numeri inferiori (15.392) a quelli faticosamente raggiunti nel 2010 (18.525) dopo che, specialmente attraverso gli interventi legislativi che privilegiavano il ricorso alla mediazione delle Camere di Commercio, vi era stato un progressivo, continuativo sviluppo;

- Mentre nel 2015 appare, invece, in crescita raggiungendo, per la prima volta, **la quota significativa del 9,7%**, con **18.062 domande, la mediazione demandata, che è passata dall'1,7% nel 2011, con 700 casi, al 3,3%, con 4.965 domande nel 2012, alle 489 del 2013, pari al 2%, alle 7.669 nel 2014, pari al 5,6%**;
- Nel 2015 le domande di mediazione delegata non solo hanno raggiunto il volume massimo, mai raggiunto, risultando oltre il doppio nel 2014 (18.602, contro le 7.669, + 142%) ma hanno anche superato per la prima volta le mediazioni volontarie che pur vantavano una tradizione maggiormente consolidata (18.602, con il 9,7% mediazioni delegate, contro le 15.392, pari all'8,3% delle mediazioni volontarie);



- la **provenienza delle domande** risulta sostanzialmente stabile, confermando quella rilevata nel 2014, con una maggiore concentrazione al **Nord** che riceve, nel 2015, **il 44%** di tutte le domande (contro il 45% del 2014), mentre **il 22% sono depositate al Centro** (in crescita rispetto al 20% del 2014) e **il 24% al Sud**, (come nel 2014 quando era il 25%) e **l'11% nelle isole** (come nel 2014, quando era pari al 10%);
- per quanto riguarda le **materie**:
 - La distribuzione delle domande conferma sostanzialmente quella dell'anno precedente: in prima posizione si ritrovano nel 2015, i **contratti bancari con il 23,5%** (nel 2014 dal 25,1%), seguiti dai **diritti reali con il 13,7%** (13,1%), dalla **locazione con il 12%** (11,6%), dal **condominio con l'11,9%** (10,7%), che salgono rispettivamente al terzo e al quarto posto, mentre **“altra natura” con il 10,9%**, passa dalla terza alla quinta posizione, presumibilmente per la ulteriore contrazione della mediazione volontaria che conferisce in questa parte (dal 11,9%,), dal **risarcimento del danno da responsabilità medica con il 6,6%** (dal 6,7%), dai **contratti assicurativi con il 6%** (come nel 2014), mentre più contenuti appaiono le **divisioni dei beni con il 4,8%** (4,7%), e le **successioni ereditarie con il 4,2%** (4%) e, ancora di più, i **contratti finanziari con il 3,1%** (2,9%), nonché **il comodato con l'1,2%** (1,3%), e sotto l'unità rimangono: l'affitto d'azienda, il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa e il risarcimento danni da veicoli e natanti. Quest'ultimo, che rappresentava da solo il 20,5% nel 2011-2012, quando rientrava tra le materie che prevedevano la mediazione come condizione di procedibilità, com'è noto, non è stato riproposto tra esse nel “decreto del fare”. Mentre nel 2015 non si registrano casi di patti di famiglia;
 - Si rammenta, però, che **l'organismo definito dalla Direzione Statistica Generale, “outlier”**, ovvero, quello non inserito nell'elaborazione statistica dal Ministero della Giustizia in quanto presentava un'attività non in linea con quella degli altri organismi, **da solo avrebbe portato la materia dei contratti assicurativi, dei quali si occupa, al 39% ridisegnando tutte le percentuali**;
 - Nella percentuale relativa ad “altra natura”, pari al 10,9%, confluiscono,

presumibilmente, le materie relative alla mediazione non obbligatoria, soprattutto volontaria e da clausola contrattuale e sarebbe interessante poter approfondire tali materie, per valutare l'opportunità della scelta operata dal legislatore nell'individuare per quali controversie la mediazione è condizione di procedibilità. In altre parole, sarebbe interessante verificare in quali materie cittadini ed imprese presentano mediazioni volontarie anche per fare un raffronto con le materie nelle quali si sviluppavano le mediazioni, prima dell'introduzione del d.lgs. 28/2010, e che, si rammenta, riguardavano controversie relative alle telecomunicazioni, al commercio, all'edilizia, al turismo ed al diritto societario;



- **il valore medio è di € 137.862** (in crescita del +24,6% rispetto al 2014, in cui era € 110.556) nonostante nella maggior parte di tale anno fosse in vigore soltanto la mediazione volontaria generalmente di valore più contenuto. I valori medi hanno variazioni assai significative, che vanno dai € 66.000 della divisione e dai € 50.000 per i contratti bancari, la diffamazione a mezzo stampa, il risarcimento danni per responsabilità medica, le successioni ereditarie, fino ai € 5.000 del condominio e del risarcimento del danno per veicoli e natanti, valore medio più basso registrato;
- **il valore mediano** (ovvero il valore che si trova al centro della distribuzione) rimane quello del 2014 ed è **pari a € 19.992** (era € 20.000). Ciò è dovuto presumibilmente al valore mediano delle mediazioni relative ai contratti bancari, che rappresentano un quarto di tutte le mediazioni e che è pari a € 50.000;

Descrizione delle procedure

- **La durata media** di una procedura è pari a **103 giorni** (+24% rispetto agli 83 del 2014) **qualora l'aderente sia comparso e sia stato raggiunto un accordo**, mentre la Direzione di Statistica non riporta la durata del procedimento **nel caso in cui l'accordo non sia stato raggiunto**, che nel 2014, era pari a **63 giorni**. È interessante notare come la durata media del procedimento di mediazione sia superiore a quella fissata con il “decreto del fare”, in tre mesi, dando conto della flessibilità del procedimento di mediazione che nella prassi permette di svolgere un maggior numero di incontri, rispetto al passato e di gestire la tempistica con maggiore libertà delle parti;
- **Nel 2015 i proponenti nel 52% dei casi** (contro il 63% del 2014), **e gli aderenti nel 83% (73%) delle procedure di mediazione volontaria**, partecipano alla mediazione **con il proprio legale di fiducia**. Tale dato è rimarchevole in quanto, nel periodo in cui vigeva la mediazione obbligatoria ma senza l'obbligo di assistenza legale, la percentuale di assistenza legale aveva superato l'80% ed, infine, perché, tradizionalmente, è superiore la percentuale di assistenza legale per il proponente che per l'aderente. Si rammenta, invece, che, a seguito dell'entrata in vigore del “decreto


del fare”, 21 settembre 2013, l’assistenza legale è diventata obbligatoria per legge, nei casi di mediazione come condizione di procedibilità;

- **l’adesione della parte chiamata alla mediazione** si ha nel **44,9%** dei casi (in crescita rispetto al 2014, in cui rappresentava il 40,5% dei casi), mentre la **mancata adesione** è scesa ulteriormente, continuando a rappresentare, comunque, un caso su due, ovvero, il **52,7% dei casi** (contro il 56,7% dei casi) e la **rinuncia**, di chi ha proposto la domanda, è scesa passando al **2,4%** (dal 2,7%);
- nonostante, il sensibile miglioramento nella percentuale di adesione anche se resta penalizzante la percentuale di mancate adesioni, a poco meno di 1 procedura su 2, vero punto debole da sempre di tutta la mediazione, rispetto al quale le sanzioni/incentivi previsti del legislatore del d.lgs. 28/2010 e riproposti nel d.lgs. 69/2013, nonché l’introduzione del primo incontro informativo, non sono risultati molto efficaci;
- È importante evidenziare come **la percentuale di adesione dell’aderente presenta un trend in continua crescita, dopo il minimo storico registrato nel terzo trimestre del 2013**, prima dell’introduzione del “decreto del fare”, con il 23,7% per poi aumentare al 36,8% nel quarto, e mantenersi sopra il 41% in tutto il 2014 e intorno al 44% nel 2015 (44,9% primo trimestre, 45,2% secondo, 44,5% terzo e 44,9% nel quarto);
- Per quanto riguarda **l’esito delle procedure**, nelle quali la parte chiamata alla mediazione è comparsa, **l’accordo viene raggiunto nel 23%** (in lieve ulteriore riduzione rispetto al periodo precedente, in cui era pari al 24,4%) e **il mancato accordo raggiunge il 77%** (era il 75,6%), se però si escludono le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo, il tasso di accordi, sia pure su campione, raggiunge il 43,5% (era il 47%, anch’esso in lieve riduzione);
- rispetto agli esiti, vengono confermate le tendenze, già rilevate in passato, secondo le quali la **percentuale d’accordo è molto più elevata nel caso della mediazione volontaria**, pari al 40,6% (era il 44,8% dei casi nel 2014), mentre nel caso della obbligatoria è pari al 21,2% (come nel 2014 quando era 21,4%) e nella delegata al 14,5% (era il 15%). Occorre ricordare che, in tali percentuali, vengono conteggiati anche i casi in cui le

parti aderiscono al solo incontro informativo, senza raggiungere accordo. Infatti, se si prendono in considerazione, invece, **solo i procedimenti in cui le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione**, la percentuale di accordo raggiunto risulta, addirittura, molto più elevata, seppure in diminuzione rispetto al passato: **volontaria 62% (67%), obbligatoria 43% (45%) e demandata dal giudice 31% (33%)**;

- i dati forniti dalla Direzione Generale di Statistica segnalano, infatti, un trend in crescita di percentuale di successo nel 2013, **quando era in vigore la mediazione volontaria** (il 44,1%, nel primo trimestre del 2013, che raggiunge addirittura il 63,2%, nel secondo), che crolla con la reintroduzione dell'obbligatorietà (32% nel terzo trimestre del 2013) e che continua a diminuire fino al minimo storico del primo trimestre 2015 (20,9%), per poi risalire nell'anno fino al 23,8% del quarto trimestre del 2015. Mentre l'analisi a campione compiuta escludendo le procedure in cui l'aderente ha partecipato al primo incontro riporta un tasso di accordo pari a quasi il doppio (42,7% primo trimestre, 43,1% nel secondo, 43,2% nel terzo e 43,5% nel quarto);
- Purtroppo, così formulati, **i dati del Ministero non permettono di valutare pienamente l'efficacia del primo incontro informativo**, introdotto, com'è noto, dal "decreto del fare", in quanto, non esplicitano le percentuali di adesioni al primo incontro informativo, magari suddividendole per materia, e dell'eventuale prosecuzione successiva, nonché gli esiti per ciascuna di tali fasi, se non, indirettamente, laddove si dice che la percentuale di adesione è pari al 44,9%, la percentuale di accordo tra coloro, che aderiscono alla procedura, passa, da un'analisi a campione, dal 20,9% al 42,7%, escludendo le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo oppure quando vengono riportate, per le differenti tipologie di mediazione, le elevate percentuali di successo nei casi di aderenti che proseguono oltre il primo incontro. Pertanto, è difficile concludere se la previsione del primo incontro informativo abbia, davvero o almeno in parte, raggiunto due degli scopi per i quali era stato presumibilmente introdotto: da un lato quello culturale/conoscitivo di avvicinare alla mediazione soggetti ignari dell'istituto permettendo


loro di comprendere in che cosa consista e quali possibilità offra, effetto che sembrerebbe confermato dalla crescita della percentuale di adesione; dall'altro, trasformare una buona percentuale di adesioni dei 'neofiti' in accordi deflattivi della giurisdizione ordinaria, aspetto sul quale sembrerebbe che le resistenze rispetto all'istituto siano rimaste sostanzialmente le stesse, avendo ora le parti la possibilità di partecipare al primo incontro senza un reale interesse di conoscerlo o sperimentarlo e con la libertà di decidere di non proseguire negli incontri. Pertanto si auspica di poter approfondire questi aspetti con ulteriori dati che permettano di dipanare meglio la questione;



- per quanto riguarda l'analisi dell'eventuale correlazione tra percentuale di domande presentate, adesione e di accordo, suddivise per **materia**, emergono alcuni dati interessanti: come già indicato il più **alto numero di domande si ha per i contratti bancari** (23,5%), in genere, tutte le altre materie si attestano intorno a poco più del 10%: **diritti reali** (13,7%), **locazione** (12%), **condominio** (11,9%), l'"altra natura" - presumibilmente relativa alla mediazione volontaria - (10,9%), mentre le **divisioni e le successioni** sviluppano ancora una percentuale di domande inferiore (rispettivamente 4,8% e 4,2%). Tuttavia, sono proprio queste ultime ad avere un **tasso di adesione più elevato**: e precisamente, le successioni, in cui l'adesione è pari oltre due domande su tre (64,9%), la divisione (60,2%) in cui l'adesione riguarda due domande su tre, ma anche i patti di famiglia (56,5%), diritti reali (55%) e il condominio (54,3%) e l'affitto d'azienda (51%). Mentre, per quanto riguarda il **tasso di accordo** esso è più elevato,

raggiungendo il 54% nel risarcimento danni da veicoli e natanti, ma rappresentano in termini assoluti una parte contenuta, seguito a distanza dai diritti reali (36%), dall'”altra natura” (34%), che, presumibilmente, come già indicato, riguarda i casi di mediazione volontaria, comodato (31%), divisione e locazione (28% ciascuna), affitto d’azienda (26%), condominio e patti di famiglia (25%). I dati del 2015 sembrano confermare la linea di tendenza già rilevata gli anni precedenti: ovvero non solo che, tra le materie che erano state scelte dal legislatore per l’obbligatorietà del tentativo, non tutte sviluppano lo stesso volume di domande (i contratti bancari, rappresentano da soli una domanda di mediazione su quattro, rispetto ai casi di patti di famiglia che quest’anno non hanno registrato nessuna procedure), ma anche che le parti chiamate aderiscono in maniera più massiccia ad alcune tipologie di materie (successioni, divisioni, patti di famiglia, diritti reali, condominio, affitto d’aziende e locazione, in più della metà delle domande) e raggiungono accordi in altre ancora (in più della metà dei casi nel risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti, in un caso su tre, nei diritti reali, altra natura, ma anche nel comodato, nella divisione, nella locazione e, in un caso su quattro, nell’affitto di azienda, nel condominio, nei patti di famiglia e nelle successioni ereditaria).

Ricordiamo che i criteri utilizzati dal legislatore per individuare le materie per le quali è stato prescritto il tentativo di mediazione obbligatorio sono essenzialmente due: la presenza di rapporti di durata tra le parti, sia per ragioni di tipo economico sia personale, e/o la conflittualità elevata. Dall’analisi dei dati emerge che nelle materie di conflittualità economica si sviluppa il maggior numero di domande (contratti bancari), mentre nelle materie dove ci sono i rapporti personali più stretti si ha il maggior numero di adesioni (successioni e divisioni) e di accordi (risarcimento dei danni da veicoli e natanti, diritti reali, altra natura, comodato e divisione) presumibilmente perché sembrano emergere altri interessi personali che possano portare alla conclusione dell’accordo:



- è interessante osservare come l’**Organismo definito “outlier” dalla Direzione Generale di Statistica**, che ha ricevuto, nel 2015, **104.208 domande** (115.423 nel 2014), tutte relative a contratti di assicurazione, abbia registrato **ben 101.061 mancate comparizioni dell’aderente, pari al 97%** (109.519 nel 2014, pari al 94,9%) e 197 adesioni (0,2%), di cui, con aderente comparso, 78 accordi raggiunti (40%) e 119 accordi non raggiunti (60%);
- un’attenzione particolare merita la **relazione tra l’adesione delle parti, lo svolgimento dell’incontro alla presenza di entrambe le parti ed il raggiungimento degli accordi**, come si evince dalla tabella che segue:

MEDIAZIONE	2015	%	2014	%	2013	%	2011/ 2012	%	2010	%
Domande	196.247		179.587		41.604		215.689*		18.525	
Raggiungimento accordo su incontri svolti	22.116	23%	17.747	24,4%	5.716	42,4%	12.788*	43,9%	6.666	63,8%
Mancato accordo su incontri svolti	67.848	77%	54.986	75,6%	7.764	57,6%	16.330*	56,1%	3.782	36,2%
Adesione su procedimenti gestiti	88.115	44,9%	72.733	40,5%	13.480	32,4%	29.118*	27%	10.448	56,4
Mancata adesione su procedimenti gestiti	103.422	52,7%	101.826	56,7%	23.839	57,3%	72.579*	67,3%	8.077	43,6%

* Il dato è relativo a ciascuna delle due annate.

Dall'analisi dei dati emerge che:

- **le domande crescono vertiginosamente, a seguito e quando è in vigore, la mediazione obbligatoria**, 196.247 nel 2015, +9%, 179.587 nel 2014, +331,7, rispetto alle 41.604 del 2013 (anno in cui in parte la mediazione obbligatoria era stata abrogata dalla Corte Costituzionale per eccesso di delega), le quali rappresentavano il -73% delle 154.878 del 2012, a loro volta il +154,7% rispetto alle 60.810 del 2011, + 228% rispetto al 2010 anno in cui era in vigore solo la mediazione volontaria 18.525;
- il dato che è interessante estrapolare riguarda **il numero di incontri che prima e dopo l'introduzione del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche, si sono svolti alla presenza di entrambe le parti** (tolti quelli volti ad accertare la mancata comparizione), **la comparsa dell'aderente appare in costante crescita**: da quando è stata introdotta la mediazione obbligatoria e inizia ad avvicinarsi al dato della mediazione volontaria: passando dal 56,4% nel 2010, anno in cui la mediazione era solo ancora volontaria, per poi crollare al 27% nel 2011/2, risalire al 32,4% nel 2013, anno in cui la mediazione obbligatoria risultava in parte abrogata, per arrivare al 40,54% nel 2014 e al 44,9% nel 2015;


- **Scende stabilmente, invece, il tasso di accordo sui procedimenti davvero tenuti: dal 63,8% del 2010, al 43,9% del 2011/12, al 42,4% del 2013 al 24,4% del 2014 e al 23 del 2015**, anche se rispetto a questi ultimi due anni i dati riportano che da un'analisi a campione risulta che il tasso di successo sale al 47% nel 2014 e al 43,5% nel 2015 se si escludono le mediazioni in cui gli aderenti hanno partecipato solo al primo incontro conoscitivo;
- Con la conseguenza che **il numero di procedure in cui si è sviluppato l'accordo costituisce una parte contenuta rispetto al numero di domande: nel 2015 11%, nel 2014 10%, nel 2013 14%, nel 2011/12 6%, nel 2010 36% mettendo in luce come la percentuale è stata più elevata nel 2013, anno in cui in parte era in vigore la mediazione volontaria, e lo stesso vale per il 2010**, anche se in questo periodo la mediazione era gestita quasi esclusivamente dalle CdC e verteva su controversie telefoniche, turismo, commercio ed edilizia. Anche se sicuramente da questo dato sfuggono gli accordi presi al di fuori della mediazione, ancor più facilitati dall'esistenza del primo incontro informativo tra le parti e il mediatore, e per quanto contenuto tale esito è nettamente in miglioramento rispetto al 2011 e al 2012, anno in cui è stata introdotta la mediazione obbligatoria;

Dall'analisi di tali risultati, sembrerebbe, che ancora una volta la mediazione volontaria, che pure non riesce ad attivare un grande numero di procedure, tuttavia, porti, in percentuale, ad un numero maggiore di accordi. Di conseguenza, senza voler minimamente far coincidere il successo della mediazione con gli accordi - in quanto è importante che le parti abbiano la possibilità di incontrarsi e di confrontarsi, anche solo per decidere di non concludere un accordo durante l'incontro-, osservando il maggior numero di accordi quando la mediazione è volontaria, **viene da interrogarsi se davvero la scelta operata dal legislatore di introdurre la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, possa avere l'effetto auspicato in merito alla diffusione della mediazione come strumento deflattivo del contenzioso.** Non s'intende in alcun modo minimizzare il grande sforzo effettuato dagli Organismi nel portare le parti al tavolo e,

ben consapevoli dell'impegno profuso dagli stessi per la buona riuscita delle procedure, così come del fatto, che sfugge alle statistiche un numero, presumibilmente consistente, di procedure che a seguito del mancato accordo in mediazione, non esitano in un procedimento o comportano una transazione conclusa fuori dall'organismo, grazie anche dell'impegno profuso dal mediatore durante il primo incontro, resta da chiedersi se l'introduzione della mediazione obbligatoria giovi allo sviluppo della mediazione stessa, anche solo dal punto di vista deflattivo o culturale. Se si mettono insieme i dati relativi alla grande riduzione della diffusione della mediazione volontaria, che risulta totalmente assorbita dalla mediazione obbligatoria, quando essa è in vigore, e non in ripresa neppure successivamente alla sua abrogazione, nonché le indicazioni che risultano dalla percentuale di incontri di mediazione che era stata raggiunta nel 2010 quando la mediazione era ancora soltanto volontaria ed il tasso di accordi della mediazione volontaria, benché il dato sulla percentuale di adesione nel 2015 appare in aumento, permangono numerosi dubbi sull'efficacia della scelta del legislatore di riproporre la mediazione obbligatoria in chiave deflattiva. La perplessità riguarda anche l'efficacia della mediazione obbligatoria di sviluppare una diffusione culturale; per ciò, dovremo attendere il momento in cui la mediazione obbligatoria verrà meno e verificare se la mediazione civile e commerciale – che diverrà volontaria - possa continuare a rappresentare un valido strumento di gestione del conflitto a disposizione di imprese e consumatori;

- In merito alle analisi specifiche per **tipologia di organismi** in rapporto alla percentuale di accordo e di adesione, la Direzione Statistica del Ministero illustrando l'esito di 185.745 procedure, le suddivide tra:
 - **organismi privati**, enti che hanno definito il maggior numero di procedimenti esaminati (98.415 pari al 53% di tutti i procedimenti definiti), ma hanno il secondo tasso più elevato di accordo rispetto al totale dei procedimenti in cui l'aderente compare almeno al primo incontro informativo (25,9%) e il secondo tasso di definizione con aderente che prosegue oltre il primo incontro o si accorda direttamente in esso (46,8%);

- **organismi di mediazione espressione degli Ordini degli Avvocati**, i quali sono secondi per numero di procedimenti definiti (65.398 nel 2015 pari al 35,20%), hanno il tasso di accordo più basso rilevato rispetto al totale dei procedimenti in cui l'aderente compare almeno al primo incontro informativo (18,9%) e il tasso più basso di definizione con aderente che prosegue oltre il primo incontro o si accorda direttamente in esso (36,9%);
- **organismi espressione delle Camere di Commercio**, i quali con 20.361 procedimenti definiti mantengono anche nel 2015 la terza posizione per procedimenti gestiti (pari all'11%), hanno il terzo tasso di accordo rilevato rispetto al totale dei procedimenti in cui l'aderente compare (21,8%) e il primo tasso di definizione con aderente che prosegue oltre il primo incontro o si accorda direttamente in esso, raggiungendo il significativo esito di una procedura su due (47,8%);
- **organismi espressione di altri ordini professionali**: hanno definito 1.571 procedure, pari allo 0,8% di tutte le procedure rilevate, hanno il tasso più elevato di accordo rispetto al totale dei procedimenti in cui l'aderente compare almeno al primo incontro informativo (32,6%) e il terzo tasso di adesione con aderente che prosegue oltre il primo incontro o si accorda direttamente in esso (46,6%);



- sempre nel caso in cui compaia l'aderente, **la percentuale più alta di accordo**, pari al 34%, viene raggiunta nelle controversie che stanno nello scaglione tra € 1.001 e € 5.000, per scendere al 30% (nello scaglione successivo tra € 5.001 e 10.001 e scendere ancora al 24% nel valore fino

a € 1.000. La percentuale di raggiungimento dell'accordo via via decresce all'aumentare del valore della controversia fino ad arrivare a 10% nei due scaglioni tra € 500.001 e 2.500.001/5.000.000 e riprendere con il 15% per le controversie oltre i € 5.000.000;

- dai dati che precedono risulta che **il maggior tasso di accordo** (tra il 46% del primo scaglione, il 55% del secondo, il 51% del terzo e il 44% del quarto) è registrato entro i **procedimenti nei quali le parti accettano di incontrarsi per un tentativo di conciliazione entro € 25.000**, confermando i valori medi delle procedure che avevano condotto all'accordo, registrati per la mediazione volontaria prima dell'introduzione della mediazione obbligatoria.

Valore delle controversie	% Accordi con aderente comparso 2015	% Accordi con aderente comparso 2014
I scaglione (fino a € 1.000)	24%	25%
II scaglione (fino a € 5.000)	34%	38%
III scaglione (fino a €10.000)	30%	32%
IV scaglione (fino a € 25.000)	23%	24%
V scaglione (fino a € 50.000)	19%	18%
VI scaglione (fino a € 250.000)	13%	14%
VII scaglione (fino a € 500.000)	12%	14%
VIII scaglione (oltre € 2.500.000)	10%	10%
IX scaglione (fino a € 5.000.000)	10%	4%
X scaglione (oltre € 5.000.000)	15%	11%

6.5 Gli approfondimenti dell'indagine di Isdaci sulla mediazione amministrata in Italia nel 2015: i dati delle Camere di Commercio


Per integrare e approfondire i dati sulla mediazione, la ricerca di Isdaci illustra i dati relativi alle mediazioni delle Camere di Commercio, gentilmente forniti dall'Osservatorio Camerale.

Per quanto riguarda le Camere di Commercio, occorre ricordare che esse fin dall'e-

manazione della legge 580/1993 hanno cominciato, per prime, a gestire procedure di conciliazione, maturando negli anni una grande esperienza e professionalità, così:

- le **Camere di Commercio nel 2015** hanno ulteriormente ampliato il numero di domande ricevute raggiungendo il numero molto significativo di casi: **25.930** (in crescita rispetto ai 22.518 del 2014, +15%);
- il 2015 rappresenta l'anno in cui le **Camere di Commercio hanno registrato il maggior numero di casi mai ricevuti**;
- dalla tabella e dal grafico che seguono, che illustrano l'andamento del numero di domande di mediazione rilevate dal 2005 al 2015 suddivise per enti, risulta chiaramente che **le Camere di Commercio hanno gestito la quasi totalità delle domande di conciliazione, prima e di mediazione, poi, fino al 2010 e solo dall'introduzione della normativa sulla mediazione civile commerciale**, la quale ha sostanzialmente equiparato enti pubblici e privati nella gestione delle procedure, sono state superate, per numero di casi, dagli altri organismi, privati e da quelli espressione dell'Ordine degli avvocati. A seguito della dichiarazione di incostituzionalità della disciplina della mediazione civile e commerciale, da parte della Corte Costituzionale, per eccesso di delega, e della successiva reintroduzione con il c.d. "decreto del fare" si assiste ad una crescita delle domande di mediazione pervenute alle CdC, al punto che nel 2014 esse erano quasi il doppio dell'anno precedente e continuano a crescere anche nel 2015, raggiungendo valori ai quali non erano mai arrivate;
- Anche se occorre rammentare che, mentre **i dati dell'Osservatorio Camerale sono certi**, quelli globali del Ministero sono in proiezione, in quanto, in media, **solo circa la metà** degli Organismi forniscono i dati (nel 2015 468, su 894, pari al 52%);


DOMANDE DI CONCILIAZIONE MEDIAZIONE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Amministrate:</i>											
- al di fuori delle CCLAA	53	73	706	244	316	1.138	43.258	135.973	29.125	157.069	170.317
- presso le CCLAA	6.304	9.326	14.183	20.246	18.642	17.387	17.552	18.906	12.479	22.518	25.930
TOTALE	6.357	9.329	14.889	20.490	18.958	18.525	60.810	154.879	41.604	179.587	196.247



- Dall'analisi dei dati risulta che **per lunghi anni le Camere di Commercio hanno rappresentato i principali organismi presso i quali presentare domande di conciliazione.** Con l'introduzione della normativa sulla mediazione, sembrerebbe che cittadini e operatori privilegino gli altri Organismi nei casi in cui debbano presentare domande di mediazione obbligatoria, mentre prediligano le CCIAA nei casi in cui si trovino a gestire mediazioni volontarie, infatti, nel 2012, anno in cui era in vigore la mediazione obbligatoria, la percentuale di domande ricevute dalle CdC è pari al 12,2%, mentre nel 2013, anno in cui è stata in parte abrogata la mediazione obbligatoria, risale al 30% nel 2013, per scendere di nuovo nel 2014 al 12,5%, dato sostanzialmente confermato nel 2015, 13,2%;
- anche nel 2015, a differenza di quanto emerso per l'arbitrato, nel quale si registra una netta preferenza da parte di imprese e consumatori per gli enti pubblici per la gestione delle procedure - ed in particolare le Camere di Commercio per l'arbitrato commerciale, addirittura nel 76% dei casi -, ciò non accade nella mediazione civile e commerciale, e così, secondo i dati diffusi dal Ministero esaminati nel precedente paragrafo, le Camere di Commercio sommate agli Organismi Professionali (degli avvocati e non solo), anch'essi pubblici, hanno gestito poco meno della metà, 87.330 sulle domande 185.745 monitorate (nel 2014, 71.594 su 156.316), preci-

samente il 47% (nel 2014, 45,8% %), di tutti i procedimenti di mediazione rilevati, contro il 53% (nel 2014, 54,2%) amministrato, invece, dagli enti privati ed in crescita in termini assoluti rispetto all'anno precedente, con 98.415, contro le 84.723 procedure del 2014;

- le 25.930 domande di mediazione gestite dalle Camere di Commercio nel 2015, evidenziano una contrazione delle domande tra imprese e consumatori ed una **crescita di quelle tra privati e tra imprese. Si segnala che per la prima volta le mediazioni tra imprese e consumatori cedono il primo posto e ciò appare particolarmente significativo, per la storia delle CdC presso le quali vi è una tradizione di conciliazioni tra imprese e consumatori, anche agevolata da sovvenzioni pubbliche.**
 - **38% mediazioni tra imprese e consumatori, 9.854** (nel 2014 erano 9.203, pari al 41%);
 - **41% mediazioni tra privati, 10.631** (nel 2014 erano 8.483, pari al 38%);
 - **21% mediazioni tra imprese, 5.445** (nel 2014 erano 4.832, pari al 21%);




- **Le materie** ricalcano, sempre di più, quelle rilevate dal Ministero per la mediazione, in generale, ripetendone anche la progressione successiva per volume di casi. Si segnalano alcune peculiarità:
 - Innanzitutto, occorre segnalare che, tradizionalmente, in considerazione dell'art. 13 della delibera AGCOM n. 173/07/CONS, in base al quale è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione


presso i Corecom o presso le CCIAA o ancora presso gli organismi di conciliazione paritetica, **un numero molto significativo delle procedure gestite dalle Camere di Commercio riguardava le controversie telefoniche**, anche se si rammenta che tale servizio era offerto a pagamento, salvo periodi nei quali le controversie per i consumatori venivano gestite gratuitamente dalle CCIAA. Tale percentuale, che appariva in diminuzione via via negli anni, **nel 2015 si è ulteriormente ridotta** scendendo all'8,2% (dal 13% del 2014, ricordando che vi sono stati anni in cui le conciliazioni telefoniche hanno rappresentato anche oltre il 60% dei casi);

- Ugualmente, significativa, ma diminuita rispetto sia al 2014, sia al 2013, anno in cui la mediazione obbligatoria era stata abrogata, la percentuale di “altra natura” è pari all'11,5% (come nel 2014, pari al 12,6% e assai inferiore al 22,3% del 2013);
- È interessante notare come vi sia stato un progressivo avvicinamento delle materie delle mediazioni presso le CCIAA a quelle previste dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, con la conseguenza che alcune materie tradizionali delle conciliazioni presso tali enti costituiscono ormai una percentuale infinitesimale: turismo (0,08%), commercio (0,07%), artigianato (0,02%) ed edilizia (0,1%), così come le domande di conciliazione obbligatorie relative alla subfornitura (0,2%).
- Le domande di mediazione presso le CCIAA riguardano le seguenti **materie**, riportate in ordine decrescente:
 - **19,7% contratti bancari e finanziari** (contro il 23,5% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **12,2% diritti reali** (contro il 13,7% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **10,7% locazione** (contro il 12% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **8,5% condominio** (contro il 11,9% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
 - **4,3% responsabilità medica** (contro il 6,6% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);


- **5% divisione** (contro il 4,8% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
- **5% contratti assicurativi** (contro il 6% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
- **4,6% successioni ereditarie** (contro il 4,2% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
- **1,2% comodato** (contro lo 0,8% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo)
- **1,1% affitto d'aziende** (contro lo 0,8% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo);
- **0,3% circa il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e 0,7% la diffamazione a mezzo stampa** (come le statistiche ministeriali nello stesso periodo);
- **altro 11,5%** (contro il 10,9% delle statistiche ministeriali nello stesso periodo).



- **Gli incontri registrati nell'anno 2015 sono stati 9.424 pari al 36,3%** (dato inferiore rispetto al 44,9% del dato Ministeriale ed in lieve diminuzione rispetto al 2014 in cui gli incontri delle CCIAA erano 8.562, pari al 38% delle domande ricevute in quell'anno), **per un valore complessivo di € 3.095.093.831** (triplicato rispetto al 2014 in cui era € 1.061.388.191). **Il valore complessivo di ciascuna tipologia è molto più elevato rispetto al 2014, come si evidenzia tra poco;**
- **Mentre, nel 2015, la percentuale di mancate adesioni si assesta, in media, sul 55%,** di cui 52% tra privati, 60% tra imprese e consumatori e 54% tra imprese. È interessante notare come **le percentuali di incontri siano intorno a poco più di una domanda su tre sia per le controversie tra imprese e consumatori, sia per le controversie tra imprese, mentre la percentuale più elevata riguarda le controversie tra privati che raggiunge un caso su due;**
- Osservando il dettaglio dei dati, riportato di seguito, appare subito evidente che **gli incontri si svolgono:**
 - **nel 44,5% in caso di controversie tra privati,** per un valore complessivo di € 2.316.219.806 (nel 2014 era il 42%, con un valore complessivo di € 493.138.707);
 - **nel 33,5% in controversie tra imprese e consumatori,** per un valore complessivo di € 338.993.092 (contro il 36,5% del 2014, con un valore complessivo di € 238.479.340);
 - **nel 22% in controversie tra imprese** per un valore complessivo di € 439.880.932 (nel 2014 era il 34%, con un valore complessivo di € 238.479.340);



- Le procedure di mediazione gestite nell'anno hanno avuto il seguente **esito**:
 - **del 36,3% degli incontri tenuti, il:**
 - **25% ha avuto esito positivo**, così suddivise: **48,5% nelle controversie tra privati, per la prima volta al primo posto**, considerata la forte tradizione delle CdC nelle controversie tra imprese e consumatori, **35% nelle controversie tra imprese e consumatori e il 16,5% nelle controversie tra imprese** (nel 2014, infatti, al primo posto c'erano le controversie tra imprese e consumatori, con il 42,5%, seguite da quelle tra privati, al 27% e da quelle tra imprese il 23%). Le percentuali erano assai più alte nel 2013, anno in cui era vigente quasi esclusivamente la mediazione volontaria (totale accordi 53,4%, così suddiviso: 66,9% nelle controversie tra imprese e consumatori, 42,4% tra imprese e 36,2% tra privati), che, com'è noto, in genere, non incrementa di molto la percentuale di adesione, ma porta ad un tasso molto più consistente di accordi raggiunti, quando la parte chiamata aderisce alla mediazione. **La percentuale di accordi delle mediazioni camerale conferma, sostanzialmente, la percentuale registrata dal Ministero per gli organismi, che si rammenta essere 23% delle procedure con aderente comparso** (ma inferiore al 43,5% di successi conteggiato, sempre dal Ministero, su un numero a campione di incontri che proseguono dopo il secondo incontro);
 - **75% ha avuto esito negativo**, in ulteriore crescita rispetto al 2014, anno in cui era in vigore la mediazione obbligatoria, pari al 67,7%, mentre nel 2013 era pari al 46,6%, ma come anticipato, riguardava soprattutto i casi di mediazione volontaria, nei quali vi è una maggiore percentuale di accordo. Tale dato, in ogni caso è appena di poco inferiore al 77% dei dati Ministeriali, relativi alle mediazioni in cui è comparso l'aderente;



- Rispetto al **rapporto tra valore delle controversie nel caso degli incontri tenuti**, quale che sia l'esito raggiunto nel 2015, invece, vi è una crescita progressiva tra scaglioni fino a quello da € 5.001 a 25.000, e a quello da € 50.001 a 250.000, per poi ripetere la riduzione, anche se meno significativa per gli ultimi due scaglioni, come si evince dalla tabella allegata:

VALORE ECONOMICO	% INCONTRI
fino a € 1.000,00	13,3%
da € 1.001,00 a € 5.000,00	13,6%
da € 5.001,00 a € 25.000,00	20,9%
da € 25.001,00 a € 50.000,00	14,8%
da € 50.001,00 a € 250.000,00	19,6%
da € 250.001,00 a € 2.500.000,00	9,7%
oltre € 2.500.001,00	8,1%

- **La durata media delle mediazioni presso le Camere di Commercio è di 74 giorni**, assai più contenuta rispetto ai **103 giorni**, con aderente comparso e accordo raggiunto, rilevati dal Ministero sui dati nazionali.

Da quanto precede emerge, quindi, come le Camere di Commercio abbiano saputo acquisire e incrementare una grande esperienza, professionalità e autorevolezza nel campo dell'arbitrato amministrato e della mediazione.

7. La negoziazione assistita

Com'è noto il **d.lgs. 12 settembre 2014, n. 132**, convertito in legge (10 novembre 2014, n. 162), ha previsto, al capo II, il **procedimento di negoziazione assistita** da avvocati, ovvero *“un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati”*, in una triplice forma volontaria, obbligatoria e per le separazioni personali, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio. La Legge di stabilità 2015 Legge 190/2014, ha previsto che, se sorgono controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, le parti debbano obbligatoriamente esperire la procedura cosiddetta di negoziazione assistita per tentare di raggiungere un accordo, prima di rivolgersi ai tribunali. Il ricorso alla suddetta procedura costituisce una condizione di procedibilità del giudizio.

I primi numeri nazionali sulla diffusione della negoziazione assistita sono stati presentati dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando presso il Consiglio Nazionale Forense, nel suo intervento a Roma, del 3 marzo 2016: *“I dati comunicati dal Consiglio Nazionale, su un campione di 3019 accordi andati a buon fine attestano, infatti, un buon utilizzo dei nuovi strumenti, specie della negoziazione assistita, con particolare incidenza in materia di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni. Essi rappresentano da soli il 75% di tutti gli accordi di negoziazione conclusi con successo, di cui ben il 62% è relativo a coppie senza figli. Il dato di notevole flessione delle iscrizioni dei procedimenti in materia di separazione e divorzio, che nel 2015 risulta inferiore del 20% rispetto all'anno prima, conferma la validità della scelta verso una forte introduzione di meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie”*. Al di là del fatto che la contrazione delle iscrizioni in materia di separazione e divorzio possa essere dovuta, oltre che alla negoziazione assistita, anche ai procedimenti davanti ai dirigenti comunali, appare evidente che la negoziazione assistita abbia cominciato a svilupparsi soprattutto nella materia di famiglia.

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile ha fornito per il Presente *Rapporto* i dati raccolti nel Progetto di vademecum - Negoziazione assistita i dati statistici relativi agli accordi depositati presso gli Ordini di Bologna, Genova, Milano, Napoli e Roma, aggiornati, al 30 giugno 2015, di cui alla tabella di seguito:

ORDINI	FAMIGLIA	%	ALTRI ACCORDI	%	TOTALE
BOLOGNA	38	86%	6	14%	44
GENOVA*	60	81%	14	19%	74
MILANO**	464	99%	6	1%	470
NAPOLI	66	90%	7	10%	73
ROMA	120	89%	15	11%	135
TOTALE	748		48		796

* Il dato riguarda l'intero 2015.

** Il dato riguarda l'intero 2015.

L'Osservatorio di Milano, in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati, ha svolto un'analisi a campione degli accordi depositati presso l'Ordine stesso, dall'entrata in vigore del d.l. 132/2014 (13 settembre 2014) al dicembre 2015, visionando 244 accordi a campione, dei quali 187 (77%) in materia di famiglia e 57 (23%) nelle altre materie.

Iniziando dall'analisi dei 57 accordi, depositati dal 14 ottobre 2014 al 21 dicembre 2015, nelle altre materie:

MATERIA	NUMERO ACCORDI	%
PAGAMENTO SOMME RELATIVE A:	50	87,7
- <i>Compensi professionali</i>	12	21,1
- <i>Lavoro*</i>	8	14
- <i>Responsabilità civile (non auto)</i>	6	10,5
- <i>Provvigioni</i>	5	8,8
- <i>Contratti assicurativi e bancari</i>	3	5,3
- <i>Locazione</i>	2	3,5
- <i>Affitto ramo d'azienda</i>	2	3,5
- <i>Altro</i>	12	21,1
R.C. Auto	7	12,3

* La materia di lavoro è stata esclusa dall'ambito della negoziazione assistita nella legge di conversione del d.l. 132/2014, entrata in vigore l'11 novembre 2014.

- Pur nella parzialità dei dati a disposizione, la **durata media delle procedure di mediazione è di 71 giorni dall’invito all’accordo, di cui 15 dalla convenzione all’accordo** (mentre con riferimento a soli 23 accordi per i quali si hanno tutte le date, si passa da una media di 81 giorni dall’invito all’accordo, a 39 dalla convenzione all’accordo);
- Per quanto riguarda, invece, il valore: il 32% degli accordi si situa nello scaglione tra € 1.000,01 e € 5.000,00 e il 28% tra € 20.000,01 ad € 50.000,00 come si evince dalla tabella allegata.

In materia di famiglia, l’Osservatorio ha esaminato **187 accordi**, depositati dal 9 ottobre al 2014 al dicembre 2015, che riguardano:

MATERIA	NUMERO ACCORDI	%
Separazioni	117	62,57
Divorzi	57	30,48
Modifiche delle condizioni	10	5,35
- di separazione	5	2,67
- di divorzio	5	2,67
Non rilevata	3	1,60

VALORE	ACCORDI	%
Fino ad € 1.000,00	3	12
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	8	32
Da € 5.000,01 a € 20.000,00	4	16
Da € 20.000,01 a € 50.000,00	7	28
Oltre € 50.000,00	3	12

- **Gli accordi riguardano figli in 112 casi, pari al 59,89%** (di cui 69 minori, pari al 36,90%. 13, maggiorenni non economicamente autosufficienti, pari al 6,95%, 30 maggiorenni economicamente sufficienti, pari al 16,04%) **e senza figli in 75, pari al 40,11%**;
- **L’affidamento è condiviso nella totalità dei casi, mentre il collocamento**

- è prevalente in 64 casi, pari al 92,75 (nella quasi totalità alla madre, 62 su 64), in 3 casi è alternato, pari al 4,35% e in 2, pari al 2,9%;
- Il mantenimento dei figli riguarda 82 accordi su 187, pari al 43,85%;
 - L'assegnazione della casa avviene in 103 casi, pari al 55,08%, la mancata assegnazione 78, pari a 41,71 e altro 6, 3,21%;
 - Il mantenimento dei coniugi è previsto in 130 casi, pari al 70,59%, non è previsto, mentre in 50 casi su 187, pari al 26,74% .

Appare evidente, dall'analisi di quanto precede, pur nell'incertezza di alcuni aspetti procedurali, la grande importanza e potenzialità della negoziazione assistita sia in termini d'importanza delle materie trattate - che al momento sembra aver esplicitato il proprio potenziale soprattutto nella materia del diritto di famiglia - sia per la durata assai contenuta, sia per la possibilità di negoziare, grazie all'assistenza dei legali e di una procedura definita e prevedibile, riducendo la conflittualità.

8. La conciliazione presso i Corecom

8.1 I Corecom

I Corecom sono uffici di governo, garanzia e controllo sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale ed organi funzionali dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), presso i quali è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle telecomunicazioni, previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Nell'anno 2015, come già nel 2014, erano attivi tutti i 21 Corecom regionali, tra i quali è compreso anche quello della Provincia Autonoma di Bolzano, dal momento che, la Sardegna, ultima Regione che mancava, ha sottoscritto la convenzione per l'esercizio della conciliazione nel 2013.

8.2 La conciliazione presso i Corecom nel 2015

La procedura di conciliazione tra utenti ed operatori (disciplinata dalla delibera AGCOM n. 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni⁶²) è suddivisa in due fasi: la prima relativa all'esperimento del tentativo obbligatorio

⁶² Da ultimo modificata con la delibera 597/11/CONS.

di conciliazione, delegata ai Corecom, e la seconda, eventuale, di definizione della controversia con provvedimento dell'Autorità. Le funzioni relative a tale seconda fase, a fine 2015, non erano state ancora delegate a tutti i Corecom, mancandone ancora 4⁶³.

Il tentativo di conciliazione in caso di controversie tra utenti e operatori presso i Corecom è obbligatorio: il ricorso in sede giurisdizionale è, infatti, improcedibile fino a che non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione o presso il Corecom, competente per territorio munito di delega a svolgere la funzione conciliativa, ovvero, anche in via telematica, dinanzi alle Camere di Commercio, o, ancora, presso i centri di negoziazione paritetica (istituiti con accordi tra operatori ed associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale) o gli organismi di mediazione. D'altra parte se da una verifica preliminare, o, successivamente, all'avvio della procedura, risulta che la controversia è stata sottoposta al tentativo di conciliazione presso uno degli organismi alternativi, la procedura sarà dichiarata inammissibile.

Il d.lgs. 130/2015 ha attribuito all'Autorità il compito di tenuta dell'elenco degli organismi *ADR* abilitati ad esercitare la funzione conciliativa nelle procedure volontarie ricadenti nel settore di propria competenza, ovvero, nelle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all'art. 141 *decies* del Codice del Consumo. Con la delibera n. 661/15/CONS è stato adottato il Regolamento per la tenuta dell'elenco di organismi *ADR* e istituito lo stesso, al quale potranno essere iscritti gli organismi che svolgono attività conciliativa in materia di consumo, inclusi i Co.re.com. le commissioni di conciliazione paritetiche e le Camere di commercio, che dimostrino di possedere sia i requisiti generali prescritti dal decreto n. 130/2015, sia quelli specifici volti ad attestare la competenza nelle materie di interesse dell'Autorità. Al momento della stesura della presente ricerca, luglio 2016 gli organismi *ADR* iscritti nell'elenco sono in tutto 11⁶⁴.

⁶³ Nel dettaglio, ad inizio 2016, risultavano aver ricevuto le deleghe di seconda fase: 1) Abruzzo; 2) Basilicata; 3) Bolzano; 4) Calabria; 5) Emilia-Romagna; 6) Friuli Venezia Giulia; 7) Lazio; 8) Liguria; 9) Lombardia; 10) Marche; 11) Molise; 12) Piemonte; 13) Puglia; 14) Sicilia; 15) Toscana; 16) Trento; 17) Umbria, mentre risulta che non avessero ricevuto tali deleghe: 1) Campania; 2) Sardegna; 3) Valle d'Aosta; 4) Veneto.

⁶⁴ Precisamente, nell'ordine in cui sono pubblicati sul sito: ODCEC Medi; ADR Center, Sicome Sc, Concilia S.r.l., Wind S.p.a., Vodafone, Tim Telecom Italia S.p.a., Poste Italiane S.p.a., Conciliareonline del Centro Tutela Consumatori e Utenti, Fastweb S.p.a., Borlaw.

Così da un lato, viene ampliato il novero dei soggetti che, in via alternativa alla giustizia ordinaria, possono offrire agli utenti di servizi postali e di comunicazioni elettroniche la possibilità di risolvere in maniera efficace, rapida e poco costosa le controversie con i fornitori di servizi, e dall'altro lato, i nuovi organismi potranno offrire agli utenti la possibilità di esperire procedure extra-giurisdizionali di risoluzione del contenzioso per tutte quelle tipologie di controversie che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni sul tentativo obbligatorio di conciliazione.

Inoltre, la prospettiva di creazione di un *network* europeo di organismi ADR avrà, anche in vista del mercato unico europeo delle comunicazioni (c.d. *connected continent*), il vantaggio di facilitare i consumatori nella gestione del contenzioso anche con operatori di altri Paesi dell'Unione.

A seguito della presentazione dell'istanza presso i Corecom sono sospesi per 30 giorni i termini per agire di fronte all'autorità giudiziaria, tuttavia decorso tale termine, anche se la procedura di conciliazione non si è conclusa, oppure in caso di esito negativo o di accordo parziale del tentativo di conciliazione (esperito presso il Corecom o presso gli altri organismi di conciliazione), **entrambe le parti o il solo utente, possono chiedere al Corecom di decidere con un proprio provvedimento la controversia**, presentando apposita domanda scritta) oppure possono promuovere il ricorso al giudice ordinario. La procedura di definizione della controversia può essere attivata a condizione che non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'autorità giudiziaria.

Tale **attività di definizione della controversia**, grazie alla quale oltre il 50% di coloro che non hanno raggiunto un accordo in conciliazione, si rivolge all'Autorità o ai Corecom **è in continua crescita**. Le istanze nel 2015 sono state complessivamente **8.115** (6.823 nel 2014, +19%), così suddivise:


- **Corecom con 6.107 istanze** (5.198 nel 2014, +17,5%);
- **Autorità**, per conto delle Regioni che non hanno ancora acquisito la delega, **con 2.008 istanze** (1.969 nel 2014, +2%), il cui procedimento è stato concluso nell'88% dei casi. Dei procedimenti conclusi, nel 73% dei casi le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo, nel corso dell'udienza o,

comunque, nel corso della procedura, mentre nel 21% dei procedimenti si è giunti fino al provvedimento finale (come già nel 2014 in cui sul 65% di procedimenti conclusi, il 70% delle parti aveva raggiunto un procedimento di conciliazione in udienza o nel corso della procedura, mentre nel 21% dei casi si era giunti fino al provvedimento finale).

La procedura di conciliazione obbligatoria si caratterizza sia per il fatto che **l'utente può partecipare all'incontro personalmente, senza obbligo di assistenza tecnica**, sia perché la procedura è **interamente gratuita** e, se la conciliazione presso il Corecom si conclude con esito positivo, è redatto un **verbale che è titolo esecutivo** (l. 481/1995, art. 2, comma 24), mentre in caso di esito negativo, è redatto sintetico verbale nel quale ciascuna parte può chiedere di verbalizzare esclusivamente la propria proposta di composizione. Considerata l'uniformità dei Corecom diffusi sul territorio nazionale e delle modalità di erogazione della conciliazione, che trovano il loro fondamento nel regolamento approvato con la delibera dell'Autorità sopra citata, si ritiene opportuno presentare l'attività di tali organismi complessivamente⁶⁵.

DOMANDE CORECOM											
ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DOMANDE	8.434	16.248	33.167	38.801	43.403	49.348	55.655	69.138	71.755	86.670	101.672
%		+92	+104	+16,6	+12	+13,7	+12,8	+22,7	+3,8	+20,8	+17,3

⁶⁵ Si avvisa che, a differenza delle edizioni precedenti in cui si erano somministrati i questionari ai singoli Corecom, la fonte dei dati è la Relazione Annuale 2016, che purtroppo, non riporta il dettaglio di ciascun Corecom come in passato, pertanto alcune tabelle non potranno essere compilate.



Per quanto riguarda la conciliazione presso i Corecom è possibile osservare che:

- nel 2015 i **Corecom tornano a collocarsi al secondo posto per numero di procedure ADR rilevate**, rispettivamente con 101.672 pari al 34,03% di tutte le domande di ADR ricevute in tale anno in Italia, nel 2014 era sempre al secondo posto con 86.670 domande, pari al 32,46%. Appare evidente che la posizione assunta dai Corecom, tra le altre forme ADR, non dipende dal numero delle procedure che essi gestiscono, che risultano in crescita ogni anno, quanto dal fatto che la mediazione civile commerciale obbligatoria, l'unica in grado di sviluppare volumi di attività maggiore, sia o meno in vigore;
- nel 2015, le **istanze di conciliazione presso i Corecom hanno continuato a registrare una crescita molto significativa (+17,3%)**, e ciò dipende dal fatto che è proprio il volume di attività di ciascuno di essi ad aumentare ogni anno, in quanto, ormai dal 2013, anno in cui si è aggiunta la Sardegna, tutti i Corecom hanno ricevuto le deleghe per la gestione della conciliazione;

L'andamento positivo delle domande ricevute negli anni dal Corecom dimostra che tale forma di conciliazione obbligatoria, offerta gratuitamente, gestita da un ente pubblico e presente in modo uniforme e organizzato in rete su tutto il territorio nazionale, rappresenta una risorsa per operatori ed utenti e costituisce un modello che ha funzionato negli anni.

Al successo della conciliazione presso i Corecom contribuiscono sia la collaborazione degli operatori, che non solo aderiscono alle procedure, ma tendono

anche a recepire le indicazioni emerse dal contenzioso predisponendo pratiche più trasparenti, sia l'elevata pubblicizzazione del servizio da parte dall'ente pubblico e delle associazioni di consumatori.

Nel grafico che segue, riportato nella Relazione AGCOM 2016, è illustrata l'attività dei Corecom, nel 2015 suddivisa per regioni.




Figura 4.2.3 - Istanze di conciliazione e provvedimenti temporanei per ciascun Co.re.com.

Domande di conciliazione e di provvedimenti temporanei per ciascun Corecom - Anno 2015

Fonte: Relazione AGCOM 2016

In relazione all'oggetto del contenzioso, le spese/fatturazioni non giustificate si confermano come la motivazione più frequente di ricorso ai Corecom; seguite dai casi di mancata o parziale fornitura del servizio, di interruzione/sospensione del servizio e di prodotti/servizi non richiesti.

In merito all'**esito** dei procedimenti nel 2015:

- la **percentuale complessiva di accordi** è molto elevata 82,65%, ancora superiore rispetto a quella già elevata del 71% del 2014;
- l'ammontare del valore delle procedure risolte con successo dai

Corecom risulta pari a circa 31,8 milione di euro;

- **i mancati accordi**, di conseguenza, sono complessivamente il 17,35% (come nel 2014, 16,7%);

Purtroppo la Relazione dell'AGCOM del 2016 non scende in questo dettaglio, ma nel 2014 erano emerse alcune peculiarità delle conciliazioni presso i Corecom:

- avevano un **valore medio variabile** negli anni, ma sempre abbastanza contenuto, intorno ai € 610 con una certa variabilità interna dovuta al fatto che si tratti di clienti business, di solito di valore economico mediamente più elevato;
- la **durata media era nel 2014 di 58 giorni** e occorre sottolineare il grande sforzo compiuto dai vari Corecom per avvicinarsi progressivamente a rispettare il termine ordinatorio previsto dall'art. 3 comma 3, della delibera 173/07/CONS, per la durata della procedura, fissato in 30 giorni;
- le **mancata comparizione di una delle parti che nel 2014 era scesa al 4,7%**, pur considerando la parzialità dei dati, relativi a dodici Corecom che avevano risposto al questionario Isdaci, su ventuno;

Le ragioni principali dei positivi risultati degli ultimi anni, pur a fronte di un costante aumento d'istanze, delle riduzioni del personale e dei riassetto organizzativi, è anche l'esito del costante sforzo dei Corecom di cercare di offrire una maggiore qualità dei servizi, una maggiore attenzione all'utente e di promuovere il ricorso a strumenti telematici, migliorando decisamente i risultati.

L'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ovvero, nel corso della relativa procedura, può chiedere al Corecom **l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di non corretto funzionamento da parte dell'operatore sino al termine della procedura conciliativa** (art. 2, comma 20, lettera e della legge 14 novembre 1995, n. 481 e dell'art. 5, delibera 173/07/CONS). L'ufficio competente del Corecom o dell'Autorità chiede le informazioni all'operatore coinvolto, assegnandogli un termine, non superiore a 5 giorni, per la produzio-

ne di eventuali memorie o documentazione ed entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta il provvedimento temporaneo ovvero rigetta la richiesta, salvo adeguamento spontaneo dell'operatore. Purtroppo, la Relazione AGCOM 2016 non fornisce il dettaglio dei dati rispetto ai **provvedimenti temporanei**, ma solo il dato complessivo che è pari a **11.820 istanze**, in crescita rispetto al 2014, anno in cui al Corecom era stato chiesto di intervenire 10.786 volte **(+10%)**.

LE FUNZIONI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE NELLA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Tiziana Pompei*

Il IX Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa quest'anno è stato presentato, per la prima volta, in occasione della XIV edizione della Settimana Nazionale dei servizi di conciliazione delle CCIAA, l'appuntamento annuale che il Sistema camerale organizza per approfondire i temi della conciliazione e per contribuire a diffondere la cultura della composizione alternativa delle controversie.

L'evento è stato ancor più significativo perché si è inserito nella fase finale di approvazione del decreto legislativo di riforma dell'ordinamento delle Camere di commercio, che è intervenuto anche nella ridefinizione delle funzioni delle Camere tra cui quelle di risoluzione alternativa delle controversie. Nell'ambito del dibattito sui risultati raggiunti nelle attività relative alla risoluzione alternativa delle controversie e in particolare sull'esperienza maturata nel 2015, si possono effettuare alcune considerazioni da ricondurre, in alcuni casi, a fattori esterni al Sistema Camerale. In particolare: cosa sta succedendo, a livello più generale, alla mediazione e quali interventi possono essere messi in campo, anche a livello normativo, per migliorarla? Altri aspetti, invece, sono più interni al sistema, ovvero collegati al processo di riforma che si è concluso con l'approvazione del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219 e all'impatto della riforma sui servizi di conciliazione, di arbitrato e di mediazione.

La riflessione sul ruolo delle Camere di commercio nella gestione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e sul tipo di soluzioni organizzative che saranno individuate non può non prescindere dall'esperienza maturata e dunque dal contributo che le analisi dei dati, che emergono dal Rapporto, forniscono.

La valutazione dei dati, monitorati nel 2015, nel complesso è positiva: considerando che i Centri di mediazione e di ADR non hanno subito grandi variazioni

* Vice Segretario Generale Unioncamere.

dal punto di vista della consistenza numerica e tenendo conto inoltre, che nel 2015, nonostante non sia stato possibile considerare il dato relativo alle negoziazioni paritetiche attivate per la gestione delle liti di consumo, né quello sulla negoziazione assistita, la crescita delle domande è stata considerevole.

Anche l'analisi dell'esperienza maturata nel I° semestre 2016 ci dice che il trend è confermato: la mediazione continua ad avere un andamento crescente dal punto di vista dei casi depositati presso gli Organismi, cresce a livello generale l'utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa, ma cresce soprattutto la mediazione delle Camere di commercio. Il Sistema camerale, dunque, ancora una volta è legittimato a dare il proprio contributo per rispondere alle domande che in molti si pongono in questo momento (le imprese, le associazioni di categoria, gli Ordini Professionali): che cosa serve alla mediazione per essere potenziata ed essere maggiormente utilizzata? E soprattutto che cosa può far diventare la mediazione uno strumento davvero utile per le imprese? Su questo il Governo e il Parlamento si stanno interrogando ed hanno presentato progetti di legge, proprio con l'obiettivo di migliorare la funzionalità di questi strumenti al fine di attribuire maggiore efficienza alla Giustizia civile (le proposte riguardano le ADR in generale, ma in particolare sull'arbitrato, sulla mediazione e sull'introduzione di forme alternative di composizione dei conflitti anche nelle procedure fallimentari).

In questo ambito e in questa riflessione l'Europa ci dice che la Direttiva sulla mediazione civile e commerciale non va cambiata e che comunque, il nodo che rimane aperto è quello culturale, aspetto su cui il Sistema camerale pone da tempo la sua attenzione. Il tema della diffusione della cultura dell'accordo e dell'educazione alla composizione del conflitto è stato messo in evidenza, negli ultimi anni, anche in occasione della presentazione dei "Rapporti sulla diffusione della giustizia alternativa".

L'Europa insiste sul fatto che, proprio per superare l'ostacolo della diffusione della cultura delle ADR, l'obbligatorietà è la scelta giusta e dunque non va implementata la Direttiva, che nell'attuazione ha dimostrato di contenere tutti gli elementi necessari, ma vanno migliorati altri passaggi, ovvero:

- è necessario aumentare le materie di riferimento della condizione di procedibilità;

- è opportuno favorire la partecipazione delle parti alla conciliazione;
- è utile estendere il tentativo di mediazione alle diverse fasi del giudizio.

I dati del Rapporto ci dicono che quasi il 70% delle ADR è concentrato soprattutto sulla mediazione e che la mediazione obbligatoria rappresenta oltre l'80% dei casi: questo conferma la valutazione dell'Unione Europea.

Sulla base di queste considerazioni e tenendo conto del successo della mediazione obbligatoria, il Ministero della Giustizia ha istituito la Commissione di studio per la riforma delle ADR, presieduta dal Prof. Guido Alpa, che sta approfondendo alcune tematiche molto vicine a quello che ci suggerisce l'Europa ed è ciò che noi come Sistema camerale abbiamo sempre detto e stiamo sostenendo oramai da tempo, e cioè la necessità di investire su:

- il tema della stabilizzazione dell'obbligatorietà, proprio per consolidare il percorso culturale avviato finora;
- il tema dell'ampliamento delle materie;
- il tema degli incentivi: è infatti importante la diffusione culturale ma è anche importante costruire le condizioni che consentano effettivamente di fare le mediazioni ed è fondamentale che ai tentativi di conciliazione seguano gli esiti positivi in termini di accordi raggiunti.

Quindi su cosa dobbiamo lavorare? Sicuramente molto di più sull'incentivazione dell'utilizzo dello strumento. Per quanto riguarda la mediazione volontaria è necessario trovare meccanismi che introducano vantaggi economici per chi ha fatto il passaggio in mediazione prima di andare in giudizio, come ad esempio la possibilità di detrarre le spese di mediazione dal contributo unificato del giudizio successivo. Questo perché la mediazione è a tutti gli effetti una fase del processo e quindi anche in questo senso deve essere considerata. Gli incentivi economici, inoltre, possono sostenere anche la mediazione obbligatoria ed allora è necessario che la previsione attuale della possibilità di usufruire del credito d'imposta diventi effettivamente operativa.

Sempre per la mediazione obbligatoria è necessario che venga ampliato il valore economico per l'esenzione dall'imposta di registro. Ed infine è necessario continuare ad investire affinché l'offerta dei servizi on-line possa essere implementata e resa sempre più compatibile con le previsioni normative per una giustizia sempre più facile e veloce.

Passando ad una riflessione più interna sulla mediazione e cioè nell'ambito del Sistema camerale va sottolineato che la riforma introdotta con il decreto legislativo 219/2016 (la terza in poco più di vent'anni) prevede una riorganizzazione molto importante: le Camere diventeranno 60 con una riduzione del finanziamento che nel 2017 sarà del 50%. Il decreto legislativo, ha modificato la legge 580/1993 e alla lettera g) del comma 2 dell'art. 2 ha previsto che le Camere possano svolgere le attività di risoluzione alternativa delle controversie in convenzione con le Regioni ed altri soggetti pubblici e privati e che tali attività possano essere cofinanziate con le risorse derivanti dal diritto annuale con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.

Inoltre, sempre il decreto ha modificato l'articolo 2 introducendo alla lett.f) del comma 2 la possibilità di svolgere attività di assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza, nell'ambito delle funzioni istituzionali. La riforma ha riconosciuto, dunque, il ruolo delle Camere di commercio nell'attività di risoluzione alternativa delle controversie, con modalità di attuazione del tutto nuove rispetto a quelle che le Camere hanno applicato fino ad ora. Le nuove formulazioni introducono una visione "moderna" delle funzioni di giustizia alternativa, legate ancora con più vigore alla qualità del risultato e ad una organizzazione di servizi affidabili anche dal punto di vista economico. La riforma va vista in modo positivo perché conferma, seppur con modalità e metodologie differenti, il ruolo delle Camere nelle ADR, ribadendo l'importanza e ridando vigore alla stagione degli accordi e delle convenzioni che in passato ha dato slancio e ha consentito a questi servizi di radicarsi nel tessuto delle Camere di commercio, ancor prima che le norme affidassero tali competenze al Sistema. Il tema degli accordi, infatti, è stato da sempre di grande interesse ed è una esperienza consolidata a livello nazionale ma soprattutto a livello regionale e provinciale. E' di pochi mesi fa il rinnovo dell'accordo con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in questi giorni è stato sottoscritto l'Accordo con l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sulla mediazione e sulla conciliazione per gli operatori del settore.

Va considerato però che nonostante la riduzione delle Camere e la riduzione delle risorse finanziarie, il Sistema può garantire ancora la capillarità dei

servizi, e cioè la possibilità di offrire servizi in maniera omogenea e con degli standard di qualità elevati.

La recente riforma lo consente in quanto prevede che debba essere mantenuta l'offerta di servizi sul territorio, ma in che modo? Le Camere saranno solo 60 quindi non sarà facile, ma si potrà puntare di più sul tema della specializzazione dei servizi, innanzitutto per rispondere anche alle indicazioni che ci vengono dal legislatore, ovvero quelle che portano ad evitare la sovrapposizione tra i nostri servizi con quelli di altri soggetti. E poi è necessario trovare nostri filoni di attività, come ad esempio il tema delle controversie internazionali e delle mediazioni internazionali.

Abbiamo visto dai dati del Rapporto che c'è una richiesta di soluzione di controversie internazionali rivolta al Sistema, in particolare di arbitrati internazionali: siamo convinti che non tutte le Camere possano gestire arbitrati internazionali, per i quali ci vogliono molte energie e molte risorse; tuttavia sulla mediazione internazionale un impegno da parte delle Camere, e di quei territori sui quali c'è una domanda in questo senso, può essere una opportunità oltre che di estrema utilità. La riforma inoltre ci chiede di adeguarci e di tenere in considerazione quelle che sono le riforme intorno a noi: ad esempio quella più generale che è intervenuta sulla Giustizia civile. L'indicazione che arriva è quella di una maggiore collaborazione con il Tribunale delle imprese a partire dalla norma che dispone che il Giudice del Registro non sia più un Giudice del Tribunale ordinario ma uno dei giudici del Tribunale delle imprese.

Si tratta di un passaggio importante che va nella direzione che in più occasioni avevamo auspicato e cioè quella di costruire un "contatto" più stretto con il tribunale delle imprese che potrebbe portare ad una valorizzazione anche dei servizi di giustizia alternativa.

La riforma, dunque, ci dà due indicazioni: innanzitutto che per svolgere le attività di risoluzione alternativa delle controversie possono essere utilizzate anche soluzioni nuove ed innovative che possono dare nuovo vigore a queste attività. La seconda è che dobbiamo essere più attenti ai bisogni delle imprese orientando anche i nostri servizi verso il mercato, perché le imprese potranno riconoscere un nuovo ruolo alle Camere di commercio, indipendentemente dalle indicazioni normative, solo se riusciremo ad essere sempre più efficienti e competitivi.

I DATI DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO: QUALI PROSPETTIVE DI CRESCITA?

Rinaldo Sali*

Sommario: 1. Premessa. – 2. I dati dell'arbitrato (amministrato). - 3. Quali leve per l'arbitrato?

1. Premessa

Chi per interessi accademici o pratici intenda studiare l'arbitrato trova, ancora oggi a distanza di dieci anni dalla riforma dell'istituto, molta dottrina e giurisprudenza ma poca prassi applicativa e pochissimi numeri e statistiche.

Il valore del Rapporto Isdaci, consolidato negli anni, sta soprattutto in questo metodo: analizzare il fenomeno – per la verità, dell'ADR italiano in generale e non solo dell'arbitrato – partendo dai dati statistici e da lì elaborare possibili prospettive e strategie di sviluppo della risoluzione alternativa delle controversie nel nostro Paese.

2. I dati dell'arbitrato (amministrato)

Il dato da cui partire mi pare quello degli enti di arbitrato amministrato: risultano attive nel Paese 143 camere arbitrali. Sono diffuse in tutto il territorio nazionale e gestiscono complessivamente circa 800 arbitrati l'anno (dato 2015). La media nuda ci parlerebbe di 5/6 arbitrati gestiti da ciascun organismo. La situazione, in realtà, è ancora più cruda se si pensa che a fronte di pochissimi enti discretamente funzionanti – almeno come numero di casi trattati - ve ne sono molti che gestiscono un numero irrilevante di casi.

La maggior parte degli arbitrati amministrati continua ad essere gestita dal sistema delle camere di commercio: il 76% delle procedure 2015 passa dal circuito camerale, dato peraltro in diminuzione rispetto all'anno precedente. La Camera Arbitrale di Milano, all'interno del sistema camerale, gestisce il maggior numero di procedure: 131 nel 2015 ossia il 22% del sistema camerale e il 16% del complessivo arbitrato amministrato.

* Vice Segretario Generale Camera Arbitrale di Milano.

Gli enti arbitrali non camerale (ANAC, Tribunale Arbitrale dello Sport, Camere interne agli ordini professionali, privati) gestiscono il rimanente 24% dei casi.

Da questi dati conseguono alcune brevi osservazioni.

1. L'arbitrato amministrato è ancora oggi minoritario. L'arbitrato *ad hoc*, quell'arbitrato non gestito da alcuna istituzione ma dai soli arbitri e disciplinato esclusivamente dalle norme del codice di procedura civile (almeno nella sua qualifica rituale) continua ad essere prevalente. Dell'arbitrato *ad hoc* non si conoscono le dimensioni né si possono desumere dai procedimenti di impugnazione dei lodi, visto il loro esiguo numero. Tuttavia si può certamente presumere – osservando soprattutto il tessuto professionale delle città più grandi, Milano e Roma in primis – che i numeri degli arbitrati *ad hoc* siano nettamente superiori a quelli dell'amministrato.

2. Più centri arbitrali non significano più arbitrati. Anzi.

La proliferazione di enti arbitrali non aiuta uno sviluppo lineare ed omogeneo degli arbitrati.

Fa scuola, in questo senso, la maggior parte dei paesi europei in cui abbiamo la presenza di pochissimi centri arbitrali forti e, al contempo, un maggiore sviluppo dei casi. In Francia esiste una sola grande istituzione arbitrale internazionale (ICC di Parigi). Così in Germania (DIS di Colonia), in Svezia (*Stockholm Chamber of Commerce*), in Austria (*Vienna International Arbitral Centre*) e in Gran Bretagna (la *London Court of International Arbitration*).

Appare opportuna e urgente una concentrazione che porti a pochi centri di qualità, collegati tra loro, capaci di fornire un servizio coerente e con costi e tempi omogenei.

Sto parlando, almeno per quanto riguarda il settore pubblico e in particolare il sistema camerale, della riforma delle CCIAA introdotta a fine 2016 (d. lgs. 219/2016) che apre una prospettiva di collaborazione e di convenzioni tra enti prefigurando, nel campo della risoluzione delle controversie, una razionalizzazione e una concentrazione in pochi centri arbitrali di eccellenza.

Va sottolineato peraltro come l'arbitrato sia differente, sotto questo profilo, dalla mediazione: questa ha necessità di un più forte radicamento territoriale per garantire una migliore prossimità alle parti mentre l'arbitrato ha bisogno di organismi centralizzati ed efficienti presso i quali le imprese, solitamente di medio-grandi dimensioni, possano svolgere le udienze e vedere amministrati i loro casi.

3. In generale, i numeri indicati nel Nono Rapporto non sono tali da far pensare a una capacità deflattiva dell'arbitrato o a un suo ruolo di supplenza rispetto alla giustizia ordinaria. L'arbitrato non sostituisce il processo ordinario e non trova il suo senso nei tempi lunghi del tribunale. Tra l'altro questo spiega anche lo scarsissimo ricorso al cosiddetto "arbitrato deflattivo" (d. lgs. 132/2014) che delinea il tentativo di trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria. L'esperimento è apparso subito destinato al fallimento proprio perché processo e arbitrato appaiono difficilmente compenetrabili: è davvero difficile immaginare che due parti che già sono in giudizio davanti al giudice si mettano d'accordo per trasferire la loro lite in arbitrato (e, in effetti, il compromesso arbitrale continua ad essere un'esperienza assai rara nella prassi concreta).

Piuttosto, l'arbitrato offre il suo meglio se lo si pensa come istituto di libertà: uno strumento che apre a più possibilità di scelta per l'impresa che si trova coinvolta in una lite. Non stiamo dunque parlando di una medicina universale. Talvolta la causa ordinaria può essere una scelta preferibile, altre volte l'informalità della mediazione risulta più adatta alla soluzione della controversia.

3. Quali leve per l'arbitrato?

Se, come risulta dal presente Rapporto, la situazione appare ancora ferma nei numeri, quali possono essere le leve su cui puntare per uno sviluppo dell'arbitrato e, in particolare, dell'arbitrato amministrato a medio termine? Quali sono i punti qualificanti dell'attività di un'istituzione capaci di migliorare lo scenario?

Ne individuo tre.

1. La garanzia di buone nomine. L'arbitrato "buono" è un arbitrato fatto da buoni arbitri. E' un arbitrato condotto da arbitri di qualità, competenti e indipendenti. Una buona istituzione arbitrale è un'istituzione impegnata in una seria verifica dell'indipendenza degli arbitri e nel controllo del conflitto di interessi.

Il meccanismo della *disclosure* – la richiesta all'arbitro di dichiarare sin dalla designazione i fatti e le circostanze che possano determinare una situazione di conflitto o una mancanza di indipendenza o di imparzialità agli occhi delle parti – è ormai una conquista dell'arbitrato amministrato. Sarebbe un buon passo in avanti la sua adozione anche per l'arbitrato *ad hoc*, con una previsione inserita direttamente nel codice di procedura civile.

Sempre nella prospettiva dell'istituzione arbitrale ritengo che una corretta e assidua rotazione degli incarichi possa essere un fattore positivo: il coinvolgimento di nuove e preparate figure professionali contribuisce a un più ampio ed equilibrato sviluppo dell'arbitrato e riduce i rischi di conflitti di interesse che inevitabilmente aumentano quando la platea è riservata a un più ristretto gruppo professionale.

2. La garanzia di tempi e costi accettabili per le parti. Oggi torna forte la critica ai costi nel momento in cui la crisi economica spinge tutti gli attori a evidenti e generali risparmi nelle spese legali.

Del resto, i costi rappresentano ancora oggi un problema sia per l'arbitrato nazionale che per l'arbitrato internazionale.

Non c'è dubbio, in ogni caso, che sia l'elemento tempi sia l'elemento costi possano essere governati dall'azione di una seria istituzione arbitrale oltre che dagli stessi soggetti partecipanti agli arbitrati (parti, difensori, arbitri).

Dunque, tariffe contenute ma anche massima prevedibilità e chiarezza dei costi e del valore di lite che è il criterio solitamente utilizzato dall'istituzione (così la Camera Arbitrale di Milano) per fissare i compensi degli arbitri. Continua inoltre a crescere l'interesse per forme di finanziamento (soprattutto nell'arbitrato internazionale) note come *third party funding*, lo

strumento finanziario secondo cui un terzo paga gli onorari e le spese dell'arbitrato al posto di una parte ottenendo, in caso di vittoria della parte stessa, una somma stabilita ovvero una percentuale del credito accertato. Tale fenomeno, in ogni caso, richiede alle istituzioni un supplemento di controllo e di trasparenza, dovendo a quel punto verificare l'esistenza di possibili conflitti di interesse tra finanziatori e soggetti presenti nel procedimento.

3. Un'idea di arbitrato più trasparente.

Circola negli ultimi anni una domanda di trasparenza e l'idea di un maggiore equilibrio in arbitrato tra il principio di riservatezza, da un lato, e di trasparenza dall'altro.

La Camera Arbitrale di Milano – cito l'esperienza che mi riguarda – ha tradotto questa tendenza in tre progetti.

Il primo consiste nella pubblicazione, a partire dal gennaio 2016, dei nomi degli arbitri nominati negli arbitrati dell'istituzione. Occorre precisare che, da un lato, non viene riferito alcun dato relativo alle parti, ai difensori o alla controversia per la quale l'arbitro è incaricato, in ragione della riservatezza, ma dall'altro lato la pubblicazione dei nominativi vuole rispondere alla necessità di una sempre maggiore trasparenza, facendo così conoscere il grado di rinnovamento e di rotazione utilizzato dalla Camera nelle nomine.

Il secondo progetto è la pubblicazione, anche questa dal 2016, delle decisioni della Camera Arbitrale (o meglio, del proprio Consiglio Arbitrale) in merito alla conferma/non conferma degli arbitri e dunque dei casi (resi anonimi: ritorna anche qui l'idea di equilibrio tra riservatezza e trasparenza) di ricasazione degli arbitri per profili legati all'indipendenza e all'imparzialità.

Il terzo progetto consiste nel tentativo di pubblicare il più possibile lodi arbitrali così da consentire la creazione di una giurisprudenza arbitrale e di un sistema di precedenti che possa aiutare le parti a prevedere l'esito di nuovi possibili contenziosi.

Da ultimo, va richiamata una più generale leva culturale: lo sviluppo duraturo dell'arbitrato, passa da un più approfondito studio dell'arbitrato e della mediazione sin dall'Università e da una maggiore vicinanza a questi strumenti, oggi peraltro sicuramente aumentata, da parte dei professionisti.

LA MEDIAZIONE AD UNA SVOLTA

Chiara Giovannucci Orlandi*

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il punto sulla normativa comunitaria. - 3. ... e su quella nazionale. - 4. Quante volte la procedura di mediazione ha successo? - 5. Necessità di una “relazione bilanciata” tra mediazione e processo. - 6. Possibili sviluppi della mediazione in Italia.

1. Introduzione

Il nono Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, contiene i risultati della ricerca Isdaci relativi all’anno 2015 ed appare, come sempre, di grande interesse sotto vari aspetti.

Per quanto riguarda la mediazione, siamo in un momento particolare poiché da un lato si analizzano i risultati della normativa introdotta a livello comunitario e nazionale, dall’altro si parla di possibili interventi di riforma. Sotto il primo profilo infatti, l’art. 11 della direttiva comunitaria 52 del 2008 prevede che: “... entro il termine 21 maggio 2016 la commissione presenta al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo, una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo sviluppo della mediazione dell’Unione Europea e l’impatto della presente direttiva negli Stati membri se nel caso la redazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva”.

Il d.lgs. 28/2010, da parte sua, nel prevedere all’art.5, comma 1 bis, le ipotesi di tentativo obbligatorio di mediazione, precisa: “..... La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine dei due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione” che dovrebbe quindi scadere a settembre 2017.

2. Il punto sulla normativa comunitaria

A livello comunitario la Commissione europea ha ripetutamente commissionato degli studi, il primo dei quali “*Study for an evaluation and implementation of*

* Professore a contratto di ADR, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna.

Directive 2008/52/EC – the ‘Mediation Directive’, iniziato nel 2012 che ha valutato il contributo della direttiva comunitaria alla crescita della mediazione a livello europeo ed è stato ripetutamente aggiornato fino alla stesura finale del 2016, basata anche su un questionario distribuito in tutta Europa ai protagonisti della mediazione (mediatori, organismi, giudici e semplici cittadini). I risultati sono stati estremamente interessanti e ne suggerisco la lettura completa (<http://bookshop.europa.eu/en/study-for-an-evaluation-and-implementation-of-directive-2008-52-ec-the-mediation-directive--pbDS0114825/>). Sulla base di questo, la Commissione europea ha poi pubblicato il 26/08/2016 COM(2016) 542 final, *Report from the Commission to the European Parliament, the Council and the European economic and social Committee on the application of Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council on certain aspects of mediation in civil and commercial matters* (http://ec.europa.eu/justice/civil/files/act_part1_adopted_en.pdf).

La Commissione Europea dopo un’attenta analisi dei dati e la dichiarata soddisfazione per l’ampio adeguamento compiuto dalle legislazioni nazionali, è giunta alla conclusione che la direttiva non abbia bisogno di essere modificata o integrata, avendo sostanzialmente raggiunto il suo scopo. Il punto debole appare lo scarso uso che dello strumento si fa nella pratica e la difficoltà stessa di reperire statistiche per poter valutare l’efficacia che l’applicazione della direttiva ha prodotto sul piano dei risultati.

Si è ritenuto, però, che debba essere sufficiente mantenere un forte appoggio agli Stati per l’incremento della cultura e della pratica degli strumenti alternativi, con l’invio di specifiche raccomandazioni innanzi tutto per l’attenta raccolta dei dati.

E’ importante infatti che vengano identificate sia le difficoltà, sia le migliori pratiche che possano contribuire a realizzare gli obiettivi del mercato interno per la strategia “Europa 2020 per la crescita e il miglioramento dei programmi di giustizia”. Proprio il Programma Giustizia Civile (2014-2020) potrà essere lo strumento principale di questa azione, attraverso finanziamenti europei allo scopo di aiutare le amministrazioni nazionali di giustizia, a diffondere le informazioni relative alla mediazione ed ai suoi vantaggi per i cittadini e le imprese europee.

Gli Stati membri dovrebbero, quindi, considerare la possibilità di specifiche misure tendenti a favorire l'informazione, quali la possibilità di introdurre un obbligo di informazione nei confronti delle parti potenziali di una lite (obbligo già presente nella legislazione italiana, all'art. 4 del d.lgs 28/2010 che impone agli avvocati di illustrare alle parti le caratteristiche della mediazione e i suoi vantaggi). Si suggerisce ad esempio l'introduzione di una procedura preliminare obbligatoria per spiegare alle parti in quali casi sarebbe preferibile la mediazione piuttosto che il processo giudiziario, con possibilità di rinviare direttamente i contendenti alla mediazione stessa (screening agency), ma anche l'invito a prevedere che le parti debbano dichiarare, al momento della presentazione della domanda giudiziale, se è stato posto in essere un preventivo tentativo di mediazione. Infine i giudici devono essere invitati ad incrementare le ipotesi di mediazione delegata, così come dovrebbero essere aumentati gli incentivi fiscali tesi a favorire l'uso della procedura di mediazione.

La Commissione Europea raccomanda inoltre agli stati membri, l'inserimento di un obbligo di sottoscrivere un codice di condotta sia per gli organismi di mediazione (cosa che ritengo utile ed opportuna e non presente nel nostro ordinamento) che per i singoli mediatori. Da parte sua la Commissione Europea deve dare adeguato supporto ai vari Stati per un continuo e proficuo scambio di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che partecipano alla formazione dei mediatori, fermo restando il rispetto per le differenti caratteristiche di ciascuno Stato. Si dovrebbero comunque arrivare ad identificare degli standard minimi di formazione in tutti i paesi (v. il d.m. 180/2010, in Italia, che disciplina la formazione obbligatoria per i mediatori).

Come ricordavo, nel rapporto finale la Commissione Europea giunge alla conclusione che si possano evidenziare buoni risultati, che non sarebbero stati possibili senza l'intervento della commissione stessa attraverso la direttiva e che tutto sommato questa non richiede particolari modifiche o integrazioni.

Il Comitato degli Affari Legali del Parlamento Europeo ha commissionato però, una ricerca: "*The Implementation of the Mediation Directive*", oggetto di un workshop a Bruxelles il 29/11/2016 (ora in [http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA\(2016\)571395](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2016)571395)).

Le conclusioni cui la ricerca giunge sono parzialmente diverse da quelle ora riassunte, soprattutto ricordando lo scopo principale della direttiva così come indicato all'art. 1 “*La presente direttiva ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario*”.

E' vero che tutti gli stati membri hanno adottato la direttiva rispettando le indicazioni obbligatorie e inserendone altre tendenti a promuovere la mediazione, ma in particolare, uno degli studi contenuto nella ricerca, che verrà presentata al Parlamento Europeo (*Achieving a Balanced Relationship between Mediation and Judicial Proceedings*), ha ritenuto essenziale: 1) descrivere come la direttiva sulla mediazione è applicata in pratica; 2) analizzare in concreto i rapporti tra la mediazione e le procedure giudiziali; 3) esaminare i vantaggi e gli svantaggi dell'adozione di ogni diverso modello tendente a promuovere la mediazione; 4) verificare come dovrebbero esser validamente bilanciate le relazioni tra le procedure di mediazione e quelle in Corte; 5) identificare le migliori pratiche per garantire un ottimale equilibrio tra le due. Il tutto per dare una risposta al quesito se sia o meno necessaria una revisione della direttiva, così come previsto dall'art. 11.

Dall'analisi che è stata compiuta, sono stati identificati quattro distinti modelli di mediazione usati nei vari Stati per implementare la direttiva:

1. Mediazione totalmente volontaria: i litiganti decidono liberamente di portare le loro controversie, in materia di diritti disponibili, davanti a un mediatore affinché li aiuti a trovare un accordo. In questo caso non è neppure necessaria una specifica legislazione.
2. Mediazione volontaria ma accompagnata da incentivi e sanzioni: le parti sono incoraggiate a ricorrere alla mediazione. Questo modello richiede l'esistenza di una normativa specifica.
3. Obbligatorietà di una sessione preliminare di mediazione: alle parti è richiesto di partecipare a una prima riunione con il mediatore, senza costi o con costi moderati, per stabilire l'opportunità di proseguire con la mediazione. Anche questo modello richiede una specifica legislazione.

4. Tentativo di mediazione obbligatorio: le parti devono partecipare a un completo tentativo di mediazione con relative spese, prima di poter accedere a un processo giurisdizionale.

Entrambe queste due ipotesi di obbligatorietà, ovviamente, non influiscono sulla decisione di raggiungere o meno un accordo che resta completamente libera e volontaria.

Rinviando alla ricerca per l'analisi dei differenti modelli e l'indicazione degli Stati che li hanno adottati, penso sia facile riconoscere nel modello numero 3, elementi tipici della nostra legge.

Lo sviluppo della ricerca porta a preferire questo modello su tutti gli altri, sottolineando quali debbano essere in pratica le sue caratteristiche.

Tale conclusione si raggiunge dopo aver esaminato il concreto successo di un modello di mediazione, sulla base del numero effettivo di procedure svolte e del loro successo.

Lo scopo è quello di verificare se si sia raggiunta una "relazione bilanciata" tale da garantire che ci sia una mediazione ogni due casi giudiziari e più del 50% di successo delle procedure di mediazione stesse.

Due possono essere i tipi di dati necessari per valutare effettivamente se il rapporto tra mediazioni e processi giurisdizionali sia equilibrato. Il primo indicatore deve essere proprio il rapporto tra numeri di mediazioni e numeri di procedure giudiziarie. L'ideale sarebbe che questo rapporto superasse il 50% per assicurare che le scarse risorse giudiziarie possano concentrarsi sulle controversie per le quali è necessario l'intervento del giudice, ma già un 50% potrebbe essere sufficiente. Il secondo indicatore non può che essere quello relativo al successo raggiunto dalle procedure stesse. Non bisogna dimenticare infatti, che un alto numero di insuccessi nelle mediazioni, trasformerebbe l'istituto in un inutile onere a carico delle parti, con conseguente ingiustificato ritardo nel consentire l'accesso alla giustizia.

Non ci sono attualmente dati comprensivi e comparabili, sulle mediazioni sia domestiche che internazionali, per la Comunità europea nel suo insieme, soprattutto perché la maggior parte degli Stati membri non ha statistiche ufficiali. La conclusione di quest'analisi, porta i redattori del richiamato studio, a ricordare che la stessa direttiva comunitaria all'art.5, 2, così recita " ... *la presente*

direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio” prendendo in considerazione proprio la possibilità che gli Stati adottino un certo livello di obbligatorietà per il tentativo di conciliazione.

Questa quindi sembra essere la chiave di volta per l’effettivo incremento del concreto utilizzo dell’Istituto e questa è la conclusione cui gli autori dell’indagine pervengono, invitando la Commissione a integrare la direttiva o, quanto meno, a richiamare l’attenzione degli Stati proprio su questa possibilità di parziale obbligatorietà che sola è stata capace di produrre rilevanti numeri di procedure.

3. ... e su quella nazionale

Alla luce anche dei dati contenuti nel nono Rapporto qualche riflessione può essere interessante al fine di analizzare l’esperienza italiana fino ad ora. Come lo studio europeo ha evidenziato, il modello italiano dal 2013 si è stabilizzato sulla previsione di una particolare forma di obbligatorietà con l’inserimento di un “primo incontro” obbligatorio per determinate controversie, al termine del quale le parti possono valutare se proseguire o meno.

Il tema dell’obbligatorietà è stato ampiamente discusso nel corso degli anni. Può essere utile ribadire quanto sia ovvio che la mediazione possa dare i risultati migliori laddove le parti decidano spontaneamente di adottare questo strumento per la risoluzione delle loro controversie, ma l’obbligatorietà del tentativo resta un male che può avere un effetto assolutamente positivo nel diffondere la conoscenza dello strumento e la cultura ad esso collegata.

Il “primo incontro” regolato nell’art.5 (d.lgs. 28/2010, così come modificato nel 2103 dal c.d. Decreto del fare) è stato probabilmente il compromesso ideale nel momento in cui è stato introdotto, ma non bisogna dimenticare che l’incostituzionalità della originaria obbligatorietà prevista dal d.lgs. 28/2010 fu sanzionata dalla Corte Costituzionale, solo per la constatazione di un avvenuto eccesso di delega rispetto alle indicazioni del Parlamento. Storicamente, per altro, sia la nostra Corte Costituzionale che la Corte di Giustizia Europea hanno sempre confermato che un possibile rischio di incostituzionalità, legato a procedure pregiudiziali che agiscano come filtro per l’accesso alla giustizia,

può derivare esclusivamente o da un costo eccessivo del filtro stesso o dalla sua verificata inutilità per la scarsità di risultati utili ad una migliore gestione del contenzioso.

Ecco quindi che il secondo indice suggerito dallo studio europeo deve trovare un opportuno rilievo anche a livello nazionale ed inizierei proprio da questo secondo punto.

4. Quante volte la procedura di mediazione ha successo?

I dati relativi a questo aspetto, oggi all'esame della Rapporto che ci viene presentato e delle più recenti statistiche ministeriali relative al primo semestre del 2016, richiedono una precisazione.

Il dato cui intendo riferirmi non è un dato assoluto, ma, per precisa scelta, solo quello relativo alle ipotesi in cui le parti decidono di partecipare attivamente al tentativo di mediazione, quindi non evidenzia le ipotesi di presenza al solo primo incontro.

Un aspetto senza dubbio importante, ma che non posso affrontare qui, è quello relativo al necessario perfezionamento degli strumenti per portare le parti ad accettare quanto meno il primo incontro (la percentuale di aderente non comparso è calata molto, ma si attesta ancora sul 51%) o meglio, ad andare oltre e svolgere un tentativo effettivo.

Oggi si parla di una percentuale media di raggiungimento dell'accordo, in circa il 43% dei casi, con delle punte fino al 48% per le procedure svolte dinanzi agli Organismi delle Camere di Commercio.

Come si può vedere, i risultati sono di tutto rispetto ed un elemento ancora non ufficialmente inserito nelle statistiche, ma di chiara percezione per gli "addetti ai lavori" è l'importanza della presenza personale delle parti.

Come è noto, dopo l'inserimento nella normativa, della presenza obbligatoria degli avvocati (nelle procedure previste dal comma 1 *bis* dell'art.5 a pena di improcedibilità della domanda in giudizio), si è sottolineato come fosse possibile ricavare la richiesta della presenza personale delle parti, dall'inciso contenuto nell'art.8 *"Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento."*

Il tema è stato evidenziato in particolare dai magistrati in sede di mediazione delegata prevista dall'art. 5, comma 2 del d.lgs. 28/2010.

A tutt'oggi, seppure con un dato in crescita, solo circa il 9% delle controversie viene rimesso dai giudici a procedure di mediazione esterne alla Corte, però, è proprio da questo tipo di mediazione che sono derivate negli ultimi anni le maggiori riflessioni e valutazioni dell'istituto stesso. La percentuale di giudici che utilizzano il potere oggi previsto dalla legge è ancora molto limitata, ma coloro che lo fanno si stanno impegnando fortemente per lo sviluppo dell'istituto.

Abbiamo visto così crescere sperimentazioni quali quella del Progetto Nausica a Firenze, che hanno dato frutti preziosi, ma che hanno anche costretto i giudici a supplire a carenze della legge e a dover fornire interpretazioni che sarebbe preferibile diventassero oggetto di chiarimenti legislativi, per evitare che provochino incertezze e perplessità nei destinatari dell'istituto.

I magistrati, interpretando correttamente la normativa, ritengono di dover ampiamente esaminare le caratteristiche della controversia e delle parti in causa, prima di decidere di obbligarle ad esperire un tentativo di mediazione (non dimentichiamo infatti che dopo la riforma del 2013, non solo in primo grado ma anche in appello, il giudice non invita più le parti ad andare in mediazione ma ordina loro di farlo a pena di improcedibilità).

A questo punto, difficilmente il magistrato può accettare che la sua indicazione venga frustrata dalla possibilità, per gli stessi avvocati cui l'indicazione è stata data, di vanificarla completamente partecipando da soli a un primo incontro informativo (di cose che già dovrebbero sapere e che il giudice ha loro ampiamente ricordato), per poi decidere che non hanno nessuna voglia di porre in essere un effettivo tentativo di mediazione. Non solo infatti, si presume gli avvocati conoscano molto bene il d.lgs. 28/2010, visto che, secondo l'art.4, comma 3 dello stesso è loro compito informarne le parti, ma è con loro che il magistrato si confronta prima di ordinare l'invio in mediazione. Di conseguenza, i magistrati hanno cominciato a manifestare la pretesa che gli avvocati siano accompagnati al primo incontro dalle parti personalmente, affinché queste possano valutare appieno l'indicazione del giudice attraverso un effettivo tentativo di mediazione. Si è dato vita così, da un lato, al concet-

to di mediabilità di una controversia, intesa come verifica della opportunità, non solo astratta, ma nel caso concreto, di sottoporre la stessa a un tentativo di mediazione. Mediabilità, quindi, già valutata dal giudice nel momento in cui indica il percorso di mediazione e da verificare dunque espressamente, ad opera delle parti durante il primo incontro, solo nei casi in cui l'obbligatorietà derivi dalla legge.

Dall'altro lato, è diventata pressante la richiesta della presenza personale delle parti.

Presumibilmente, i primi redattori della legge, a questo pensavano nel fare riferimento, nell'art.8, alle "parti e loro avvocati", ma si è voluto mettere in dubbio questo dato, sottolineando come, nel linguaggio processual-civilistico, sarebbe stato necessario riferirsi alla "parte personalmente" per affermare che non è sufficiente la presenza dell'avvocato munito di mandato.

La richiesta di una presenza effettiva delle parti sembra oggi, come vedremo, essere stata raccolta dalle proposte della Commissione Alpa.

5. Necessità di una "relazione bilanciata" tra mediazione e processo

Quanto alla "relazione bilanciata" tra procedure di mediazione e procedure giudiziarie, la ricerca Isdaci conferma come in Italia il numero delle mediazioni svolte sia incrementato di anno in anno fino a giungere attualmente alle circa 200.000, il che è di per sé un risultato certamente rilevante, soprattutto se confrontato con gli scarsi dati provenienti dagli altri paesi europei, che si attestano comunque su numeri fino a 20 volte inferiori.

Ciò nonostante, dai dati raccolti nel Rapporto e dalle statistiche regolarmente fornite in Italia dal Ministero, un elemento incrementabile appare proprio quello relativo alle materie oggi sottoposte al tentativo obbligatorio di mediazione. In concreto infatti, esse coprono solo l'8% delle controversie che vengono iscritte a ruolo delle Corti e quindi sarebbe possibile ed auspicabile che ne fosse previsto un aumento, accompagnato dalla prosecuzione della sperimentazione relativa all'obbligatorietà. Solo al termine di un adeguato numero di anni, si potrebbe fare la verifica definitiva sui risultati da un punto di vista del successo, dopo avere anche equilibrato il rapporto tra numero di mediazioni e numero di controversie giudiziarie.

Come è stato giustamente sottolineato (D'Urso <http://www.mondoadr.it/cms/articoli/la-mediazione-lefficienza-della-giustizia-civile-due-modelli-confronto.html>) è bene ricordare che in Italia vi sono due modelli contemporaneamente in vigore. Nel **92% delle materie del contenzioso vige la mediazione volontaria**, mentre **solo nell'8% le parti devono, come condizione di procedibilità, partecipare ad un primo incontro con il mediatore** al costo delle sole spese di avvio, per poi valutare se proseguire o meno nella procedura, pagando le intere indennità.

Ora quel ricordato 48% di raggiungimento dell'accordo, causa un effetto deflattivo delle sopravvenienze, che può essere valutato solo nell'ambito dell'8% delle materie (in cui il tentativo è condizione di procedibilità), e non sul rimanente 92%. Del resto, all'interno di quei valori, bisogna considerare che il numero di procedure volontarie è limitatissimo (circa 8,3%), il che ci porta, ancora una volta, a concludere per l'opportunità, se non addirittura la necessità, di aumentare le materie cui estendere l'obbligo quanto meno di partecipazione al primo incontro.

Consapevoli di questo, da più parti, a cominciare dalla Commissione ADR del CNF è stata proposta l'estensione dell'obbligo a buona parte delle materie che fanno parte di quel restante 92%.

6. Possibili sviluppi della mediazione in Italia

A livello nazionale, non è mai cessata l'elaborazione sia dottrinale che giurisprudenziale, per cercare di chiarire i dubbi interpretativi nati dalla legge, allo scopo di permettere il miglior sviluppo possibile di questo specifico strumento alternativo di soluzione delle controversie.

In particolare, come ricordavo, grande è stata l'elaborazione compiuta dalla giurisprudenza su alcuni aspetti di rilievo, ma, senza dubbio, sarebbe opportuno un intervento del legislatore.

A questo scopo, positivamente è stata istituita dal Ministro Orlando, una Commissione di studio per l'elaborazione di ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, alla negoziazione assistita e all'arbitrato, presieduta dal prof. Avv. Guido Alpa.

Le notizie che emergono non parlano del tentativo di produrre una sorta di t.u. sugli ADR, come si poteva auspicare, ma comunque, qualche segnale positivo in materia di mediazione (l'unico tema che qui ci occupa), sembra essere stato lanciato.

In attesa che possano essere resi noti i risultati conclusivi, mi limiterò qui a fare riferimento ad alcuni aspetti su cui sembra si sia già raggiunto un accordo, anche in rapporto alle riflessioni contenute in questo breve scritto.

Obbligatorietà del tentativo, la previsione, se pur limitata al primo incontro, è stata inizialmente oggetto di forti avversioni, ma sembra che il principio sia stato poi accettato, pur mantenendone la natura di sperimentazione. In quest'ottica, la scadenza verrebbe rinviata al 2020 o 2023.

Allargamento delle materie coperte dall'obbligatorietà. Anche su questo tema i contrasti non mancano e si confrontano una tendenza estremamente riduttiva, ed un'altra favorevole all'ampliamento, ma in misura diversa. L'ideale, proprio per quanto ricordato in precedenza, parrebbe essere un forte ampliamento, comprensivo delle materie soggette alla competenza del Tribunale delle imprese (eventualmente con un limite del valore delle controversie ai 100.000 euro) e di tutte le controversie contrattuali. A detta del Presidente Alpa in un recente convegno, la soluzione più probabile parrebbe essere quella di un allargamento a materie già rientranti nella competenza delle Camere di Commercio in sede di conciliazione, quali: subfornitura, franchising, leasing mobiliare non finanziario, rapporti sociali inerenti le società di persone. Certamente non molto, ma almeno un passo nella giusta direzione.

Presenza personale delle parti. Sotto questo aspetto, credo sia da accogliere con estremo favore la proposta (che si spera sia inserita nel testo definitivo che verrà presentato dalla Commissione) di riprendere le formule utilizzate per le passate conciliazioni obbligatorie in materia di lavoro.

Le parti quindi dovrebbero essere presenti di persona, oppure, per giustificati motivi, tramite un rappresentante diverso dall'avvocato che le assiste in mediazione. Il rappresentante dovrebbe dunque essere a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. Per le persone giuridiche, sarebbe di conseguenza richiesta la partecipazione non necessariamente del

legale rappresentante, ma di un soggetto comunque a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia. In oltre, nelle ipotesi di mediazione delegata, il magistrato ne dovrebbe esplicitare le motivazioni in un'ordinanza e le parti dovrebbero svolgere comunque un effettivo e completo tentativo di conciliazione.

Altri sono gli aspetti positivi che si può prevedere siano contenuti nella proposta, quali ad esempio l'esenzione da responsabilità amministrativa e contabile del funzionario, quando il contenuto dell'accordo rientri nei limiti del potere decisionale dell'incaricato (salvo, ovviamente, i casi di dolo o colpa grave), ma altrettanti sono i temi su cui si sarebbe potuto intervenire, ma sui quali pare non sia stato possibile raggiungere un accordo. Penso al problema del gratuito patrocinio, da rivalutare integralmente, ma anche alla soluzione di dubbi irrisolti in giurisprudenza quale quello relativo a chi sia il soggetto tenuto all'assolvimento del requisito di procedibilità in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, tanto per citarne alcuni.

Forte rammarico infine sul fatto che sia stato impossibile affrontare il generale problema dei costi in mediazione, anche con particolare riferimento al legittimo compenso del mediatore.

La valutazione del momento corrente dunque, non può che essere positiva, poiché forte è la sensazione che indietro non si torna, ma ancora lunga è la strada da fare perché la mediazione possa realmente dare un adeguato contributo ai problemi della giustizia. L'ambizione sarebbe quella di costruire un rapporto (ancora oggi non esistente) tra soluzione delle controversie e cittadini, tale da permettere loro di affrontarle serenamente con una partecipazione diretta e collaborativa che sola può garantire soluzioni stabili e condivise.

**LA VIA ITALIANA ALLA MEDIAZIONE:
IL MODELLO FORENSE ED IL RINNOVATO APPROCCIO
DELL'AVVOCATURA**

Angelo Santi*

Sommario: 1. L'attualità del dibattito sulla giustizia alternativa nel contesto forense.- 2. L'approccio dell'avvocatura alla giustizia alternativa: dall'imposizione all'opportunità; la nascita della giurisdizione forense.- 3. Le prime risultanze della negoziazione assistita e gli esiti della sperimentazione sulla mediazione.- 4. Le prospettive di riforma: le proposte dell'avvocatura.

1. L'attualità del dibattito sulla giustizia alternativa nel contesto forense

La presentazione del nono Rapporto dell'Isdaci sulla diffusione della giustizia alternativa nel nostro Paese rappresenta, ancora una volta, una preziosa occasione di confronto sulle risultanze applicative di tutti gli strumenti approntati dall'ordinamento italiano per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Quest'anno, in modo particolare, il confronto promosso dall'Isdaci ricade in un momento grandemente significativo, per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto, per quanto concerne la mediazione civile e commerciale, la sperimentazione sulla rinnovata obbligatorietà, prevista dal legislatore con il Decreto del Fare (d.l. n. 69/2013, convertito con modifiche dalla l. n. 98/2013), sta volgendo al termine dei quattro anni originariamente previsti e si sta manifestando, pertanto, l'esigenza di procedere ad una compiuta analisi dei dati statistici risultanti dai passati tre anni di vigenza della normativa, ma anche ad una rilevazione esperienziale sulla qualità ed efficacia dello strumento mediatico, come delineato dall'ultima riforma.

Peraltro, sebbene l'iniziativa non sia stata espressamente ricollegata alla scadenza della sperimentazione, il Ministero della Giustizia ha costituito una Commissione di studio per l'elaborazione di una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, con il dichiarato intento di armonizzare e razionalizzare il quadro normativo degli strumenti negoziali

* Avvocato in Perugia; Presidente Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione; Componente Commissione ADR presso il Consiglio Nazionale Forense.

e dell'arbitrato. In questa prospettiva, il dibattito sulla giustizia alternativa ha immediatamente ripreso vigore, anche con la finalità di contribuire ai lavori della Commissione ministeriale, nonché di formulare ipotesi di revisione dell'attuale modello di mediazione e degli altri strumenti alternativi.

Vi è poi, come accennato, un secondo ordine di ragioni che rendono ancora più interessante l'odierno confronto, soprattutto nell'ottica precipuamente forense.

Il Congresso Nazionale Forense, che si è celebrato a Rimini nei primi giorni di ottobre 2016, ha rappresentato un importante punto di svolta nell'evoluzione dell'approccio forense alla giustizia alternativa, in quanto, per la prima volta, si è deciso di prescegliere quale tema congressuale proprio quello del ruolo dell'avvocatura al di fuori del processo, a testimonianza della consapevolezza che è maturata sulla fondamentale funzione che può svolgere l'avvocato nella pratica delle soluzioni negoziali.

L'intitolazione del Congresso Forense al tema della giustizia alternativa appare di per sé molto significativa, ma la vera svolta è stata soprattutto nei contenuti del dibattito svoltosi in ambito congressuale. Ed invero, al di là di altri importanti temi discussi in quel di Rimini (principalmente sulla questione della rappresentanza forense), la massima assise congressuale ha convenuto, pressoché all'unanimità, sull'approvazione di alcune fondamentali mozioni che hanno riconosciuto taluni risultati conseguiti con la mediazione civile e commerciale, chiedendone il rafforzamento anche attraverso la formulazione di proposte di riforma di cui meglio si dirà nel prosieguo.

Con tutta evidenza, il Congresso di Rimini non può rappresentare un punto di arrivo, ma è comunque un punto di svolta: le rappresentanze forensi, nella loro massima espressione, prendono finalmente atto della efficacia dello strumento conciliativo (certamente migliorabile) e di tutta la sua potenziale utilità per l'avvocatura. Il percorso intrapreso dalla categoria forense è naturalmente ancora lungo e riguarda, a questo punto, la necessaria evoluzione, anche culturale, dei singoli avvocati nella direzione di un consapevole e adeguato utilizzo delle metodologie consensuali. Tale percorso dovrà necessariamente passare per un'opera di informazione e sensibilizzazione di tutta l'avvocatura, ma anche di idonea formazione del professionista che assiste la parte in una procedura stragiudiziale.

Per ben comprendere l'evoluzione compiuta dalla classe forense nel contesto delle metodologie alternative, nonché per immaginare un giusto punto di approdo, è opportuno ricostruire quale sia stato l'approccio delle stessa avvocatura al mondo della giustizia consensuale, almeno in tempi relativamente recenti.

2. L'approccio dell'avvocatura alla giustizia alternativa: dall'imposizione all'opportunità; la nascita della giurisdizione forense

Una giusta premessa al tema dei rapporti tra avvocatura e giustizia alternativa non può prescindere dalla consapevolezza del ruolo basilare che può giocare l'avvocato nel promuovere e nel praticare le soluzioni stragiudiziali. Ed invero, il professionista forense, quale filtro necessitato per l'accesso alla giurisdizione, è (o, per lo meno, potrebbe essere) il volano più potente nell'indirizzare ogni singola controversia verso il canale di risoluzione più adeguato al caso concreto. Se, pertanto, le metodologie negoziali potranno mai ambire a diventare realmente competitive con la giurisdizione ordinaria, ciò sarà possibile solo e nella misura in cui gli avvocati ne faranno sapiente utilizzo, come già sta accadendo in misura crescente. Le parti (cittadini, imprese, PA, ecc.) potranno essere sempre più informate e sensibilizzate sull'esistenza e sulla convenienza di questi sistemi, ma la funzione consulenziale del proprio legale sarà comunque determinante.

Una seconda considerazione che è bene non sottovalutare concerne l'utilizzo che è sempre stato fatto dello strumento della transazione, che è stata ampiamente impiegata nella nostra esperienza professionale, tuttavia spesso a giudizio già iniziato e senza un'adeguata valorizzazione del confronto delle parti e, tanto meno, di un'efficace esplorazione di soluzioni realmente conciliative e soddisfattive degli interessi delle parti. La composizione "bonaria" della controversia non è stata, quindi, un'assoluta novità nella pratica forense italiana, ma ne è stato fatto un utilizzo scarsamente strutturato, per di più con delle competenze e delle conoscenze del tutto approssimative, oltretutto (almeno per il passato) mai ben comprendendo l'importanza dell'intervento di un terzo neutrale nell'ottica della facilitazione del negoziato tra le parti.

Già da un paio di decenni, l'avvocatura si è iniziata ad interrogare sul ruolo che potesse giocare nella prospettiva della gestione, anche strutturata, di un sistema di giustizia alternativa. Un prima conferenza nazionale sul tema risale già al 1998, quando si pensò bene di lanciare una riflessione sulla sussistenza di una pluralità di concorrenti "Giustizie Civili in Italia" (Pisa, dicembre 1998), segnando l'apertura di un dibattito sulla possibile individuazione di un canale di giustizia consensuale, strutturato e parallelo alla giurisdizione.

Da quel momento in poi, attraverso una serie di confronti successivi, l'avvocatura istituzionale si è sempre espressa in una direzione di favore per l'introduzione di un sistema di ADR, però nella sola ottica di incentivazione, piuttosto che di imposizione.

L'improvvisa accelerazione da parte del legislatore, con l'emanazione del d.lgs. 28/2010 e l'introduzione dell'obbligatorietà della mediazione su una serie rilevante di materie, ha colto un'avvocatura ancora impreparata nella gestione di un'assistenza negoziale in un contesto mediativo ed ha finito per sollevare un fortissima opposizione al modello imposto che, sia pure per motivazioni piuttosto variegata, ha coinvolto profondamente la base forense, comportando un avvio quanto mai travagliato dell'applicazione della nuova normativa.

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale (la nota 272/2012) e del conseguente stop all'obbligatorietà, il ripristino della condizione di procedibilità ad opera del Decreto del Fare è avvenuto invece con un modello ben diverso, stavolta maggiormente condiviso con le rappresentanze forensi, al punto che il ruolo dell'avvocato è stato decisamente valorizzato mediante una serie di importanti riconoscimenti: dall'avvocato mediatore di diritto (scelta invero non del tutto condivisibile, in assenza di adeguata formazione), all'obbligo dell'assistenza legale in sede di mediazione, fino al potere di certificazione dei legali ai fini del titolo esecutivo immediato.

Il modello di mediazione delineato dal legislatore nel 2013 può, quindi, ben definirsi di stampo prettamente "forense", in quanto la sua configurazione complessiva tende a privilegiare l'apporto degli avvocati, con la conseguenza che il confronto che si attua in sede di mediazione finisce per essere fortemente filtrato dalla presenza dei legali, non necessariamente su un piano

esclusivamente giuridico, ma comunque condizionato dall'approccio del professionista. Ed è qui che l'aspetto culturale e formativo del singolo avvocato diventerà determinante, costituendo la vera sfida per il migliore funzionamento dei sistemi negoziali.

Quanto all'imposizione del tentativo di mediazione, in precedenza così fortemente avversata dall'avvocatura, il modello del 2013 ha indubbiamente temperato l'obbligo della mediazione, reintroducendolo in una forma ampiamente attenuata, prevedendosi la sola imposizione di un primo incontro di fronte al mediatore, valorizzando invece la volontarietà delle parti nella prosecuzione della mediazione. Ciò che il Consiglio di Stato (con la Sentenza 5230/2015) ha riconosciuto non essere in contrasto con le disposizioni dell'art.24 della Costituzione.

Alla luce del nuovo modello di mediazione, sia per l'impronta marcatamente forense, sia per la diversa configurazione della condizione di procedibilità, l'atteggiamento dell'avvocatura è stato decisamente più favorevole, agevolando una migliore riuscita di questa nuova fase delle mediazioni civile e commerciale, pur nei limiti del periodo di sperimentazione fissato dalla legge. Questa diversa attitudine della base dell'avvocatura – ancora, tuttavia, con ampie sacche di resistenza o di scetticismo – ha indotto comunque le rappresentanze forensi ad assumere una piena consapevolezza dell'opportunità che gli strumenti negoziali possono costituire per gli avvocati (ed anche per il sistema ordinistico), fino all'ultimo Congresso nazionale dove il tema è stato messo al centro del dibattito. Questa, in definitiva, è la vera svolta emersa negli ultimi anni: il passaggio dalla percezione di una imposizione degli strumenti alternativi, alla prospettiva dell'opportunità che questi strumenti possono rappresentare per le parti e per i loro legali. D'altro canto, se è vero che le metodologie consensuali potranno avere successo soltanto se ben praticate dagli avvocati, è altrettanto vero che gli stessi avvocati potranno cogliere le migliori opportunità dai metodi alternativi soltanto se sapranno farne un corretto utilizzo.

Ed è proprio su queste basi che, in tempi recenti, si è iniziato a parlare della nascita di una "giurisdizione forense", proprio a voler individuare un sistema di giustizia parallelo alla giurisdizione ordinaria e fondato sulla partecipazio-

ne attiva dell'avvocatura, all'interno del quale si collocano diversi strumenti alternativi, con caratteristiche ed efficacia differenti: dall'arbitrato, alla mediazione, alla negoziazione assistita.

3. Le prime risultanze della negoziazione assistita e gli esiti della sperimentazione sulla mediazione

Nello stesso momento in cui la mediazione civile e commerciale veniva ripristinata sulla base del modello del Decreto del Fare, il legislatore provvedeva ad introdurre, con il pieno assenso delle rappresentanze forensi, due nuovi strumenti di giustizia alternativa: l'arbitrato endoprocessuale (da alcuni definito anche "forense") e la negoziazione assistita.

Tralasciando il primo (già oggetto di altri interventi nel presente rapporto), le iniziali risultanze della negoziazione assistita non sono state molto soddisfacenti. Verosimilmente, a livello forense, si è sottovalutato il fatto che la mancanza di un soggetto terzo (come nella mediazione) priva lo strumento negoziale di un fondamentale stimolo per indurre le parti a sedersi al tavolo delle trattative. E così, al di fuori della materia delle separazioni e divorzi, la negoziazione assistita ha prodotto degli esiti pressoché trascurabili, se solo si considera che oltre il 90% degli accordi negoziati è stato rilevato proprio in materia familiare – dove lo strumento era atteso da tempo e ci si aspettava che potesse funzionare – mentre, in tutte le restanti materie, gli accordi sono stati meno di 500 in un anno in tutto il territorio nazionale, stando alle prime rilevazioni.

È pur vero che la rilevazione degli accordi negoziati non è di certo completa, posto che, in alcuni casi, gli avvocati non comunicano gli accordi agli ordini (come dovrebbero) e gli stessi ordini non trasmettono i dati al Consiglio Nazionale Forense. Ma anche al netto di ciò, lo strumento appare decisamente perfettibile. La condizione di procedibilità (nella materia della RC auto e nei casi di domande di pagamento fino a cinquantamila euro di valore) non sembra rappresentare un filtro particolarmente efficace, in quanto spesso si esaurisce nel semplice invio alla controparte di una lettera di invito alla negoziazione assistita, e lo stesso strumento applicato in via volontaria non è sembrato particolarmente attrattivo, sia per la mancanza di un'adeguata sensibilità da parte degli avvocati, ma anche per gli scarsi incentivi previsti dalla legge.

Quanto alla mediazione, la rilevazione statistica, come ben presentata nel rapporto dell'Isdaci, evidenzia finalmente una crescita numerica e di efficacia dello strumento che, a questo punto, può dirsi in fase di consolidamento. Al di là dell'incremento dei procedimenti in termini assoluti, che solo nell'ultimo anno hanno registrato un aumento del 9%, i dati più significativi sono costituiti dall'aumento delle adesioni delle parti chiamate (arrivate al 44,9%) e, ancor di più, dal tasso degli accordi conclusi quando le parti decidono di proseguire oltre il primo incontro (ad oggi il 43,5%), a riprova del fatto che, quando le parti accettano di esperire il procedimento di mediazione, questo si rivela più che efficace (e si aggiungano al dato evidenziato anche gli accordi conclusi al di fuori dal tavolo, non facilmente stimabili).

Piuttosto, un primo aspetto di criticità lo si evince dall'analisi dei dati differenziata per singole materie, laddove si rileva che, in particolare, la materia bancaria è quella che, in maniera molto significativa, si è dimostrata meno idonea alla mediazione, con un tasso di accordi di circa il 2% sul totale dei procedimenti (in quella stessa materia). Tale constatazione avalla sempre di più la considerazione che la mediazione si manifesta particolarmente efficace nelle controversie in cui vi sia un rapporto preesistente tra le parti da poter valorizzare (come nelle successioni ereditarie, nelle controversie condominiali, nella materia dei diritti reali e nei rapporti di locazione, tutti ambiti nei quali si riscontrano delle ottime performance dello strumento mediativo).

Un secondo aspetto di evidente criticità lo si riscontra dall'applicazione pratica del cosiddetto primo incontro, con riferimento al quale una giurisprudenza sempre più diffusa pretende la partecipazione personale delle parti e l'effettivo svolgimento della mediazione, non ritenendo che la condizione di procedibilità sia soddisfatta da un semplice incontro informativo (magari dei soli avvocati) con il mediatore, come la lettera della norma sembra richiedere. Tutto ciò sta facendo emergere una velata contrapposizione tra la giusta esigenza di favorire una mediazione effettiva tra le parti in lite e l'altrettanto giusta necessità di non imporre un gravoso passaggio pre-processuale, che possa essere di ostacolo all'accesso alla giurisdizione.

Un limitato intervento correttivo alla normativa vigente sarebbe forse auspicabile, per chiarire bene i contorni del "primo" incontro di mediazione (obbligatorio), i cui contenuti non sono ancora ben definiti.

4. Le prospettive di riforma: le proposte dell'avvocatura

Nel nuovo percorso intrapreso dall'avvocatura, volto a consolidare il proprio ruolo nell'esercizio della giustizia alternativa, il Congresso Nazionale Forense (proprio nella recente riunione di Rimini) ha ritenuto di formulare alcune proposte emendative, finalizzate ad implementare l'efficacia sia della negoziazione assistita, sia della mediazione.

Tali proposte si evincono dalle mozioni approvate e dai documenti pre-congressuali, anche questi adottati, sia pure in via di semplice raccomandazione. Per quanto riguarda la negoziazione assistita, alla luce dell'iniziale esperienza applicativa, l'iniziativa congressuale punta a rafforzare lo strumento attraverso la richiesta di incentivi economici e fiscali riconducibili agli accordi negoziati, ma anche di un ulteriore riconoscimento del potere degli avvocati di autenticare gli accordi ai fini della trascrizione.

In aggiunta a ciò, è stata manifestata anche l'opportunità di rivedere l'attuale configurazione della condizione di procedibilità, rendendola più efficace e funzionale, magari attraverso la necessaria previsione della fissazione di un incontro (unitamente all'attivazione della procedura) al quale la parte invitata debba decidere se partecipare o meno, assumendosene le conseguenti responsabilità, anche in termini processuali (come già previsto per la mediazione).

Ancora sulla negoziazione assistita, un ulteriore spunto di riforma potrebbe riguardare la semplificazione della procedura, nell'ipotesi in cui le parti vogliano ricorrere all'accordo negoziato per dare una diversa valenza ad una transazione intercorsa tra le parti, anche ai fini del titolo esecutivo.

Per quanto concerne la mediazione, le proposte sono piuttosto articolate e mirano tutte a rafforzare il modello di mediazione, comunque nell'ottica di favorire lo svolgimento effettivo della stessa, con una costante valorizzazione del ruolo dell'avvocato in tutti i passaggi del procedimento.

In particolare, nel dettaglio dei singoli spunti di riforma, le proposte più significative mirano a suggerire i seguenti interventi.

- Sulle materie soggette alla condizione di procedibilità, si è ritenuto che l'attuale impianto possa essere confermato con alcune modifiche che contribuiscano ad un miglioramento ai fini della effettiva applicazione dello strumento. In tale ottica, si è quindi ipotizzata l'estensione dell'obbligato-

rietà soprattutto con riferimento alle controversie in cui i rapporti intercorrenti tra le parti possano essere valorizzati, come ad esempio nei rapporti contrattuali in genere.

- Sulla definizione del primo incontro, si è auspicato che ne venga meglio definita la finalità, precisando che esso debba consistere nella verifica – non meramente formale e “burocratica” – della sussistenza delle condizioni oggettive, ma anche della mediabilità della controversia e, pertanto, dell’interesse delle parti ai fini dell’utile proseguimento della mediazione. Si è inoltre auspicato che venga esplicitato il dovere di comparizione personale delle parti le quali, in caso di impossibilità a comparire, dovranno conferire idonea procura ad essere rappresentate a persona che dovrà essere a conoscenza dei fatti ed essere munito dei poteri per la soluzione della controversia. L’assenza delle parti (fatte salve gravi e comprovate ragioni) potrebbe essere valutata dal giudice ai sensi degli artt. 116, comma 2, 92 e 96, comma 3, c.p.c., anche con riferimento all’esito del giudizio, senza tuttavia poter comportare l’estrema conseguenza dell’improcedibilità della domanda.
- Sulla mediazione demandata dal giudice, si è ritenuto di proporre che il magistrato debba operare una selezione dei casi effettivamente idonei ad una soluzione conciliativa, disponendo quindi la mediazione con ordinanza sinteticamente motivata. In tali ipotesi, il procedimento potrebbe essere iniziato e proseguito, senza la necessità del primo incontro, posto che la valutazione sulla mediabilità della controversia è già stata effettuata dallo stesso giudice, rendendo superfluo il “primo incontro”. Si è suggerito, infine, che, tra i parametri di valutazione del magistrato, possano essere considerati i risultati derivanti dall’utilizzo della mediazione demandata, con particolare riguardo al rapporto tra le mediazioni ordinate e le controversie effettivamente conciliate di fronte al mediatore o comunque fuori dal giudizio.
- Sulle mediazioni con la P.A., da più parti (non solo in ambito forense) si è invocata l’introduzione di una disposizione normativa che, onde agevolare lo svolgimento del procedimento di mediazione ed il raggiungimento di un eventuale accordo, possa tutelare il soggetto incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione da possibili profili di responsabilità

amministrativa e contabile, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, laddove vi sia stata un'attenta ponderazione della convenienza di un accordo conciliativo rispetto ai possibili rischi di una causa.

- Sull'espletamento della consulenza tecnica in sede di mediazione, si è ritenuto che, in alcuni tipi di controversie (soprattutto quelle relative al risarcimento dei danni), sia opportuno prevedere e disciplinare l'utilizzo della consulenza in relazione al successivo ed eventuale giudizio. In particolare, ove tutte le parti acconsentano preventivamente all'espletamento della consulenza ed al suo utilizzo, si potrebbe quindi contemplare la possibilità di richiederne l'acquisizione agli atti del successivo giudizio.
- Sugli incentivi fiscali, si è fortemente auspicato un rafforzamento degli stessi, anche con previsione di detrazioni fiscali in ogni caso di esito della procedura, elevando comunque il limite di esenzione dall'imposta di registro.
- Sui poteri di certificazione degli avvocati, alla stessa stregua di quanto già proposto per la negoziazione assistita, è stato espresso l'auspicio che tale potere possa valere anche ai fini della trascrizione degli accordi di conciliazione.

Ci sono state, infine, diverse mozioni che hanno invocato una compiuta disciplina del patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza delle parti in mediazione, auspicandosi che venga espressamente riconosciuto tale diritto, sia quando la procedura si svolga antecedentemente al giudizio, sia durante lo stesso, indipendentemente dall'esito, nonché disciplinando la relativa liquidazione delle spese da parte del giudice competente.

Conclusivamente, il modello di mediazione attualmente vigente può essere sensibilmente implementato e le proposte avanzate dall'avvocatura vanno senz'altro nella direzione di un rafforzamento, comunque nell'ottica della ricerca di uno strumento efficace, piuttosto che di un orpello formale. Ma al di là della possibilità di ulteriori correttivi, la sfida ancora più ambiziosa è quella di favorire la crescita di una diversa sensibilità, competenza ed anche cultura, all'interno del mondo forense, con riguardo alla risoluzione consensuale, negoziale e mediativa delle controversie. In questa direzione, non sono

mancate le proposte per introdurre una specializzazione del professionista legale proprio con riferimento al settore dell'assistenza negoziale in procedure alternative. Una tale specializzazione favorirebbe senz'altro una presa d'atto della necessità di specifiche competenze per questo tipo di assistenza e, conseguentemente, dell'importanza della formazione.

eBook realizzato nel gennaio 2017